



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

**SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA**

**CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
GIURISPRUDENZA**

*Tesi di laurea in
Sociologia del diritto e delle professioni legali*

**CAPORALATO E IMMIGRAZIONE:
LO SCENARIO ITALIANO SULLO SFRUTTAMENTO
LAVORATIVO NEI PROCESSI MIGRATORI.**

Relatrice
Prof.ssa Isabel Fanlo Cortés

Candidato
Matteo Schembri

Anno accademico 2022/2023

INDICE

1. Tratta e sfruttamento lavorativo: evoluzione normativa

- 1.1. Evoluzione normativa internazionale: la tratta di esseri umani.
- 1.2. Evoluzione normativa nazionale
- 1.3. Riduzione e mantenimento in schiavitù
- 1.4. Intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo
- 1.5. Tra stato di bisogno e situazione di necessità
- 1.6. Repressione e securitizzazione

2. La protezione internazionale

- 2.1. Quadro normativo
 - 2.1.1. La procedura di riconoscimento della protezione internazionale
- 2.2. Protezione internazionale e condizioni di vulnerabilità
- 2.3. La rilevanza degli indici di sfruttamento lavorativo

3. La funzione del caporalato nel mercato del lavoro

- 3.1. Il sistema del caporalato nel settore agricolo
- 3.2. Il lavoro grigio
- 3.3. Il caporalato come risposta alla modernizzazione
- 3.4. Oltre i campi
- 3.5. Economia sommersa e criminalità organizzata

4. Declinazioni territoriali di caporalato

- 4.1. Puglia – Provincia di Foggia
- 4.2. Puglia – Provincia di Lecce
- 4.3. Puglia – Provincia di Brindisi
- 4.4. Lazio – Provincia di Latina
- 4.5. Il Nord Italia
- 4.6. Caporalato oltre i campi – Il caso di Prato

Introduzione

Il presente elaborato ha intenzione di illustrare le principali dinamiche del caporalato, con un'attenzione particolare allo sfruttamento dei migranti da parte degli attori di detto fenomeno.

Tali soggetti per peculiari situazioni vissute, condizione difficile nei paesi di provenienza o caratteristiche individuali possono essere considerati “vulnerabili” nell'ambito di interesse.

La vulnerabilità, intesa come attitudine dell'individuo ad essere ferito o più genericamente pregiudicato da una causa esterna, è un concetto molto ampio che può essere attribuito al genere umano nella sua interezza.

Trattare la questione in termini universalistici, però, potrebbe rendere cieco l'osservatore dalle reali cause che rendono vulnerabile un gruppo di individui. Tutti gli esseri umani sono vulnerabili, ma in modo diverso l'uno dall'altro. La visione universalista deve coniugarsi con la dimensione particolarista e contestualizzata del termine.

In questo modo è possibile inquadrare dei gruppi sociali i cui membri sono accomunati da caratteristiche proprie (come il sesso, l'età, la provenienza territoriale, orientamento religioso ecc...), ma anche cause esterne, in ragione delle quali sono più soggetti a determinati fenomeni, considerati pertanto vulnerabili.¹

Le ragioni esterne possono riguardare aspetti sociologici (come guerre o particolari contesti sociopolitici di alcune nazioni) così come aspetti giuridici del paese di provenienza o di quello di immigrazione.

La tesi verterà principalmente sugli aspetti giuridici e sociologici del paese di immigrazione, ovvero l'Italia, con particolare riferimento all'origine e gli sviluppi del caporalato e come i suoi attori possano servirsi del processo migratorio per raggiungere i suoi scopi.

¹ Fanlo Cortés I. e Ferrari D., *I soggetti vulnerabili nei processi migratori - la protezione internazionale tra teoria e prassi*, a cura di, *Vulnerabilità e protezione internazionale. Introduzione*.

Il presente elaborato esaminerà in una prima fase lo sviluppo normativo della materia a contrasto dell'intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, a cominciare dalle norme di diritto sovranazionale sino alla loro attuazione nazionale. In questa fase verranno illustrate le modalità fornite dagli apparati statali per la prevenzione e la repressione del fenomeno. Verrà verificata la capacità applicativa delle norme a tutela delle vittime di sfruttamento lavorativo e intermediazione illecita con particolare riferimento ai casi in cui la vittima sia un soggetto migrante, regolare o irregolare sul territorio nazionale.

A proposito di quest'ultima accezione occorrerà valutare le possibilità a favore del migrante di vedersi riconosciuto un soggiorno regolare sul territorio nazionale con particolare riferimento ai casi di maggiore vulnerabilità. Ci si chiede nell'ambito del capitolo se la condizione di vulnerabilità possa avere un rilievo nelle ipotesi di riconoscimento di protezione internazionale, con un ultimo accenno agli sviluppi futuri sul tema in considerazione delle nuove modifiche apportate dall'emanazione del Decreto Cutro e la sua successiva conversione in legge nr. 50 del 2023.

Una seconda parte mira a indagare le cause sociologiche che hanno portato alla nascita del caporalato, soprattutto con riferimento al settore dell'agricoltura, a proposito della quale ritroviamo una commistione di ragioni economiche (il mancato progresso tecnologico a favore della forza lavoro) e sociali (mancanza di collegamenti pubblici in zone rurali).

Si indagherà su come gli sviluppi moderni del fenomeno abbiano coinvolto maggiormente i soggetti migranti in particolar modo a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso.

In ultima istanza sarà doveroso considerare le varie declinazioni del caporalato in considerazione non solo delle diverse latitudini nazionali, ma anche dei settori lavorativi maggiormente coinvolti, tra i quali non si annovera solo il settore agricolo (come il caso particolare dell'industria tessile nella Provincia di Prato).

Questa dissertazione ha l'intento di considerare, alla luce dell'indagine sociologica sulle cause che hanno dato origine al fenomeno in disamina e del contesto normativo, se gli apparati normativi statali siano sufficienti a reprimere l'intermediazione illecita

e sfruttamento lavorativo, arrestarne la diffusione, prevenirne i casi mediante la tutela dei soggetti più vulnerabili.

In questo senso il quesito sotteso riguarda l'opportunità di valutare se il diritto penale sia lo strumento più efficiente ed efficace, seppure indispensabile in quanto *extrema ratio* in virtù dei diritti meritevoli di tutela, nel perseguire lo scopo di scardinare un fenomeno che ha origini antiche e radicate in territori e settori lavorativi del paese.

CAPITOLO PRIMO

Tratta e Sfruttamento lavorativo: evoluzione normativa

1.1 Evoluzione normativa internazionale – La tratta di essere umani

Lo sfruttamento lavorativo, sempre più diffuso nel territorio nazionale, si lega spesso alla condizione di particolare vulnerabilità dei migranti che, costretti a lasciare il proprio Paese per diverse ragioni, giunti nel Paese di destinazione o di transito, si trovano a dover reperire una forma di sostentamento per sé e, talvolta, anche per i propri congiunti rimasti nel paese di origine. Il soggetto si ritrova in una situazione di degenza economica, aggravata, nei casi peggiori, dal debito contratto con soggetti terzi i quali hanno provveduto, al di fuori di ogni lecito accordo, all'organizzazione logistica del viaggio. Il debito vincherà il migrante nel periodo immediatamente successivo all'arrivo in Italia, limitando le sue alternative lavorative, costringendolo ad accettare condizioni sfavorevoli che altrimenti avrebbe rifiutato.

Da ciò consegue una stretta connessione tra caporalato e migrazione.

Dagli inizi del Novecento ai giorni nostri si sono susseguite normative nazionali ed internazionali volte a gestire il fenomeno "incontrollabile" della migrazione, trattato sotto punti di vista differenti in epoche distanti, ma spesso incentrate sul bilanciamento tra i concetti di "sicurezza" e "protezione": sicurezza interna per i territori nazionali, verso le quali si dirigono i flussi; protezione "umanitaria", con riferimento ai diritti fondamentali tutelati nei confronti di qualsiasi soggetto in quanto appartenente al genere umano, ai quali può essere accostato il riconoscimento di diritti civili volti alla partecipazione alla vita pubblica del paese di immigrazione.

Già nel 1926 viene approvata a Ginevra la Convenzione contro la schiavitù e nel 1949 la Convenzione di New York in reazione ai fenomeni di tratta e sfruttamento sessuale di donne e minorenni.

Questi sono i primi documenti internazionali in cui si parla di “*traffic in persons*” cioè a dire la tratta di esseri umani².

La tratta di esseri umani e la migrazione clandestina nella seconda metà del Novecento incontrano la ricerca di manodopera a basso costo del mercato del lavoro europeo e si rende pertanto necessaria una maggiore attenzione ai diritti dei lavoratori cui consegue la creazione di dispositivi giuridici più adeguati a contrastare il fenomeno.

Un passo decisivo si ha nel 2000 con la firma della Convenzione della Nazioni Unite a seguito della Conferenza di Palermo sulla Criminalità Organizzata transnazionale, integrata da tre Protocolli addizionali. Essi si riferiscono a tre settori specifici: la tratta di esseri umani, il traffico di migranti, la produzione di armi da fuoco.

Ai fini della presente trattazione è utile analizzare le definizioni di *trafficking of human beings* e *smuggling of migrants* previste dai primi due.

Con il termine *smuggling* ci si riferisce al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, in particolare alla condotta con cui il soggetto attivo si adopera per permettere l’ingresso illegale del migrante in un territorio nazionale, dietro compenso o altro vantaggio materiale o economico.

A ben vedere, però, questa definizione relativa alla condotta tipica sembra essere maggiormente connessa all’idea della necessità di aumentare la sicurezza di un territorio nazionale, minacciata dall’ingresso di migranti irregolari e dall’identità sconosciuta, e non direttamente correlato al contrasto dello sfruttamento del migrante. Lo *smuggling* non è un crimine transnazionale, poiché interessa unicamente la nazione nella quale entra illegalmente il soggetto.

Con *trafficking* ci si riferisce, invece, ad una condotta volta al reclutamento o trasporto del migrante mediante l’utilizzo di specifici mezzi che integrano l’abuso di un rapporto asimmetrico di potere, derivante dall’uso della forza, dell’inganno o da una particolare condizione di vulnerabilità della vittima, al fine del suo sfruttamento³.

² Trucco, L., *La tutela giuridica della vittima nelle situazioni di grave sfruttamento lavorativo*, in Osservatorio Placido Rizzotto, a cura di, *Agromafie e Caporalato, secondo rapporto*. Edizioni Lariser, Roma, 2014. pp. 97-99.

³ Genovese, D., *Centro di ricerca interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni, 2015* in «www.adir.unifi.it». pp. 2-4

Dalla definizione di *trafficking* si evince come il trasporto o reclutamento della vittima venga considerato come naturalmente correlato allo sfruttamento lavorativo della stessa.

Il traffico può essere volto allo sfruttamento della prostituzione, alla riduzione in schiavitù, al prelievo di organi o allo svolgimento di prestazioni lavorative forzate.

Il *trafficking* è un crimine transnazionale in quanto interessa sia la nazione di provenienza, quelle di transito, ove presenti, e quella di destinazione.

Per la prima volta viene sancito in una convenzione internazionale il concetto di tratta che, fino a quel momento, era considerato solo nei limiti del reclutamento ai fini di sfruttamento sessuale. La Convenzione di Palermo, invece, amplia la fattispecie ad una nozione di sfruttamento più generico, comprensiva di quello lavorativo.

La Convenzione incarna la presa di coscienza delle Nazioni Unite sul fatto che la tratta di esseri umani sia qualcosa di molto più eterogeneo e complesso rispetto ai canoni del passato che annoveravano nella stessa solo le finalità di schiavitù e sfruttamento sessuale. Con tale documento le Nazioni Unite abbandonano gli oramai anacronistici schemi di pensiero che avevano permeato le Convenzioni di Ginevra e New York.

Con la convenzione di Palermo viene, infatti, superata l'idea che tali fenomeni possano essere contrastati unicamente con il metodo repressivo e vi accosta quello preventivo e protettivo a favore della persona offesa dal crimine.

La Convenzione di Varsavia del 2005 approvata dal Consiglio d'Europa persegue gli stessi fini e scopi della Convenzione di Palermo perfezionando alcuni aspetti alla luce dei rapidi sviluppi dei flussi migratori.

In particolar modo la Convenzione tenta di ampliare ulteriormente l'applicazione della definizione normativa di tratta ancorata nella precedente norma internazionale alla criminalità organizzata.

Inoltre, essa implementa forme di protezione della vittima e incoraggia misure di assistenza materiale e psicologica nelle more del procedimento penale.

La nuova sensibilità "penetra" anche il panorama europeo.

In Europa ciò era già emerso nella posizione del Parlamento Europeo, peraltro in discordanza con quella della Commissione, che nell'ambito della Risoluzione del 1996 definisce la tratta di esseri umani in questi termini:

«(...) L'atto illegale di chi, direttamente o indirettamente, favorisce l'entrata o il soggiorno di un cittadino proveniente da un paese terzo ai fini del suo sfruttamento utilizzando l'inganno o qualunque altra forma di costrizione o abusando di una situazione di vulnerabilità o incertezza amministrativa (...) ?»⁴

Il Trattato dell'Unione Europea del 1997, entrato in vigore nel 1999, dà vita, nell'ambito del Terzo Pilastro, alla possibilità da parte delle istituzioni di emettere Decisioni-quadro. Uno strumento normativo che, malgrado possa produrre disposizioni con effetti diretti sugli ordinamenti nazionali, risulterà importante per la uniformazione del diritto nel settore in disamina.

La tratta di essere umani viene disciplinata per la prima volta all'interno dell'Unione proprio attraverso una Decisione-quadro, 2002/629/GAI.

La definizione giuridica di tratta di esseri umani riprende quasi integralmente la disposizione della Convenzione di Palermo del 2000. Ciò che non convince è invece la nozione di "posizione di vulnerabilità" che nell'art. 3 par. 2 lett. B) si individua come quella di chi: *«non ha raggiunto l'età della maturità sessuale ai sensi della legislazione nazionale e quando il reato è stato commesso ai fini di sfruttamento della prostituzione altrui o di altre forme di sfruttamento sessuale, anche nell'ambito della pornografia»*

La disposizione perprime in primo luogo poiché non estende l'applicazione di tale posizione a tutti i soggetti vittima di sfruttamento, ma solo a coloro i quali sono sfruttati a fini sessuali. Inoltre, la categoria aperta della "maturità sessuale" pone un problema ermeneutico di difficile soluzione. La disposizione non si riferisce ad una particolare età anagrafica né ad una più generica maggiore età così come declinata dai vari ordinamenti. Ciò lascia ampio margine di discrezionalità di valutazione alla disciplina nazionale.

⁴ Parlamento Europeo, *Risoluzione sulla tratta di esseri umani, Risoluzione A4-03226/95 del 18 gennaio 1996, in GUCE C 32 del 5 febbraio 1996.*

Un altro elemento oggetto di critica è stata la mancanza di disposizioni a protezione della persona offesa, come invece ci si sarebbe aspettato di ritrovare in una Decisione-quadro palesemente basata sulla Convenzione del 2000.

Le istituzioni europee hanno tentato di colmare quest'ultima lacuna con la direttiva 2004/81/CE. La norma dispone la possibilità di concedere un permesso di soggiorno alle vittime, cittadini di paesi terzi, che si prestino a collaborare alle indagini, per il periodo necessario alla chiusura delle stesse, su proposta dell'autorità statale competente. A questo beneficio la direttiva aggiunge forme di assistenza come la fornitura di risorse sufficienti alla sussistenza e programmi di integrazione culturale. Tale formulazione, però, ha poco a che fare con lo scopo di protezione della vittima dello sfruttamento. Sposta invece la scelta securitaria e, in parte, opportunistica, a favore degli Stati membri, di facilitare la repressione di una fattispecie di reato.

A ben vedere la norma, infatti, nega tale protezione a coloro che non collaborino attivamente alle indagini o che siano già in possesso di permesso di soggiorno, malgrado anch'esse persone offese del medesimo reato.

Si aggiunga il fatto che nel maggio del 2004 vennero annessi all'Unione Europea i seguenti stati: Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia. Alcuni di essi, individuati come di provenienza del fenomeno tratta, tra cui, ad esempio, la Polonia. Ciò limitò ulteriormente il bacino di beneficiari di tali misure di "protezione" riservate a cittadini di paesi terzi.

Nel 2009 viene emanata la Direttiva 2009/52/CE. La stessa introduce sanzioni nei confronti del datore di lavoro che assume un cittadino di paesi terzi irregolare sul territorio nazionale. Impone, altresì, l'obbligo agli Stati membri di criminalizzare la fattispecie in cui il cittadino straniero irregolare sia vittima di sfruttamento, inteso come sproporzione tra lavoro svolto e salario percepito o condizioni lavorative rischiose per salute e sicurezza del dipendente.

L'intento, perciò, non è specificatamente la repressione dello sfruttamento lavorativo in quanto tale, ma questa stessa fattispecie come manifestazione di un fenomeno più ampio: l'ingresso irregolare nel territorio comunitario.

La normativa scaturente dalla Direttiva 2009/52/CE non avrà larga applicazione e non avrà l'impatto voluto sul territorio europeo. Le istituzioni per prime si renderanno conto della limitatezza dello strumento utilizzato.

Nel 2009 entra in vigore il Trattato di Lisbona che scardina il sistema a pilastri e, per quanto riguarda la presente trattazione, rende più agevole la legiferazione nel settore in disamina, poiché entra a far parte delle competenze dell'Unione Europea sulle quali può decidere con procedure ordinarie, più celeri delle precedenti.

Con procedura ordinaria viene infatti emessa la Direttiva 2011/36/UE che riforma la disciplina prima descritta.

In essa viene in primo luogo ampliato il concetto giuridico di tratta e di sfruttamento ai fini di accattonaggio o qualsiasi altra attività illecita genericamente intesa.

La disciplina integra anche una serie di disposizioni con finalità preventive. Prime fra tutte le possibilità di porre sotto sequestro e confisca i proventi di attività illecite nelle modalità dettagliate dalla disciplina nazionale.

La direttiva non ha soli scopi repressivi, ma anche protettivi nei confronti delle vittime del reato.

Viene fatto obbligo agli Stati membri di fornire assistenza legale e tutele specifiche dei diritti del minorenne migrante, soprattutto quando non accompagnato. Gli stessi sono, inoltre, vincolati a prevedere la possibilità in favore delle vittime di far richiesta di protezione internazionale.

1.2 Evoluzione normativa nazionale

Il presente paragrafo sarà volto alla descrizione dell'evoluzione normativa nazionale degli strumenti di legge che sostanziano la risposta istituzionale al fenomeno dello sfruttamento lavorativo del migrante, alla luce della normativa internazionale ed europea cui prima si è fatto cenno.

Il fenomeno del caporalato è in realtà un concetto molto difficile da includere in una singola fattispecie. Esso può nascere da un fatto qualificatosi come tratta di esseri umani oppure come mero ingresso irregolare nel territorio dello Stato.

L'assoggettamento conseguito all'assunzione potrebbe, a seconda delle particolari circostanze e condizioni, essere interpretato come una riduzione in schiavitù, o a qualcosa di meno grave, come una illecita intermediazione o sfruttamento lavorativo, o ancora una mera irregolarità formale del diritto del lavoro.

Tali condotte sono qualificate sulla base della scelta legislativa dello stato membro tenendo presente la vincolatività delle norme internazionali.

Il panorama di seguito delineato mira a descrivere lo sviluppo degli strumenti normativi posti a contrasto del caporalato e del contesto più ampio nella quale si muove dal 2002.

A seguito della decisione quadro 2002/629/GAI il legislatore italiano ha emanato la Legge nr. 228/2003 denominata "Misure contro la tratta di persone" che innova i reati previsti dagli artt. 600 - 601 - 602 del Codice Penale.

Con riferimento all'art. 600 del c.p. "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù" grazie alla riforma, discende il seguente articolato:

«Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.»

La norma, innanzitutto, introduce una sostanziale identità tra "servitù" e "schiavitù" associando a questi l'elemento necessario della "soggezione continuativa" realizzata con le modalità meglio descritte nell'articolo citato.

Un'ulteriore importante novità è l'approfittamento dello "stato di necessità" che tenta di ampliare l'applicazione della norma ad una soggezione non solo fisica, ma psicofisica, nella quale occorre valutare le condizioni soggettive della vittima e, in considerazione di ciò, le sue sostanziali alternative. Tale principio di diritto è ricorrente nella disciplina di settore in disamina.

Risulta innovativa, inoltre, la menzione dello "sfruttamento coattivo".

Ciò nonostante, la realtà applicativa è condizionata dai limiti minimi piuttosto alti della pena edittale (8 anni) che ha portato la giurisprudenza a considerare la rilevanza della condizione di asservimento.

Malgrado non sia richiesta una totale privazione della libertà personale, per la sussistenza del reato è necessaria una situazione di totale annullamento della capacità di autodeterminarsi.

La Legge n. 228/2003 innova altresì la fattispecie prevista dall'art. 601 c.p. "Tratta di persone".

Nella norma in disamina, modificata successivamente nel 2014, vengono espresse due fattispecie distinte. La tratta di schiavi, con espresso rinvio alle condizioni di cui all'art. 600 c.p., e la tratta di persone al fine di sottoporle alle medesime condizioni.

Nel primo caso si sono già verificati gli elementi sussistenti in reato di cui all'art. 600 c.p.. Nel secondo caso gli elementi costituenti quest'ultimo articolo fondano il dolo specifico.

La norma, pertanto, non ha un'autonoma applicazione, può essere considerata solo in ragione dell'articolo che la precede, alla quale si aggiunge il trasferimento spaziale della vittima.

La stessa riforma innova l'art. 602 c.p., la cui conformazione fa dubitare su un reale spazio applicativo, il quale è limitato al caso in cui l'acquisto o alienazione di schiavi non integri il precedente articolo.

Il Decreto-legge nr. 138 del 2011, convertito in Legge nr. 148 del 2011, ha introdotto Art. 603 bis c.p..

Le ragioni di politica criminale che hanno portato alla sua emanazione riguardano infatti il colmare una lacuna di tutela creatasi tra i più gravi casi di schiavitù e quelli degli illeciti contravvenzionali previsti dalla Legge Biagi.

Tale norma si pone quindi in rapporto di continuità con l'art. 600 del c.p.. Ciò è dichiarato espressamente dal primo comma dell'articolo così come era formulato:” *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori*”.

L'incipit si riferisce in particolar modo a fatti più gravi integranti la fattispecie di cui all'articolo che precede. La correlazione con l'art. 600 è data, inoltre, dall'espressione delle stesse modalità di commissione della condotta “*violenza, minaccia, o intimidazione*”.

La previsione del fatto come reato è volta alla repressione dell'opera del caporale, ossia l'intermediazione illecita.

Malgrado la questione ermeneutica non sia oggetto di approfondimento in questo paragrafo, si può aggiungere che le attività proposte dalla lettura testuale “reclutamento” o “organizzazione” hanno posto seri contrasti interpretativi con particolare riferimento al valore disgiuntivo o alternativo della particella “o”, la quale sarebbe decisiva per far rientrare nella condotta specifica anche l'attività del datore di lavoro.

Ogni dubbio è stato, tuttavia, fugato dalle pronunce della Corte di Cassazione che ne limitano la portata alla sola condotta del caporale.

Il Comma 2 del medesimo articolo prevede indici tesi a facilitarne l'interpretazione: sproporzione tra quantità dell'attività lavorativa e salario; violazione della normativa sull'orario di lavoro, ferie e riposi; violazioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative degradanti.

Il Decreto Legislativo nr. 109 del 2012 viene emanato il 16 luglio 2012 in attuazione alla Direttiva UE 2009/52/CE di cui al paragrafo precedente.

È doveroso premettere che nell'ordinamento italiano era già prevista una fattispecie di reato per reprimere la condotta del datore di lavoro che assume un cittadino straniero irregolare, sancita dall'art. 22 del T.U. 286/98 in tema di immigrazione.

Pertanto, la legge attuativa della direttiva europea non fa che integrare tale articolo con aggravanti specifiche e altre novità, introducendo i commi 12 *bis*, 12 *ter*, 12 *quater*.

Il comma 12 *bis* prevede aggravanti specifiche per l'impiego irregolare di più di tre lavoratori, minorenni in età lavorativa e sottoposizione a particolare sfruttamento lavorativo per la definizione dei quali si rinvia al comma terzo dell'art. 603 *bis* c.p..

Il comma 12 *ter* sancisce della sanzione amministrativa accessoria, quantificata in base ai costi dell'eventuale rimpatrio del migrante nel paese di origine.

Il comma 12 *quater* dispone la possibilità di richiedere il permesso di soggiorno per motivi "umanitari" limitatamente all'ipotesi in cui la vittima denunci l'abuso del datore di lavoro e collabori successivamente alle indagini. Inoltre, la persona offesa per poter beneficiare del permesso di soggiorno umanitario dovrà ritrovarsi in una delle situazioni previste come aggravanti dal comma 12 *bis* sopra menzionato.

La tutela offerta dalle istituzioni italiane con particolare riferimento alla concessione di permesso di soggiorno, è limitata rispetto a quella richiesta dalla Direttiva in disamina, la quale fornisce la possibilità di usufruire dell'istituto premiale del permesso di soggiorno a chiunque si trovi in situazioni di sfruttamento lavorativo inteso in senso più ampio rispetto alla fattispecie aggravata prevista dal T.U. 286/98 all'art. 22 comma 12 *bis*, per rinvio, definite dal comma terzo dell'art. 603 *bis* c.p. che definisce le condizioni di particolare sfruttamento lavorativo: "*situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro*", condizioni che a livello probatorio sono di difficile dimostrazione.

L'adeguamento alla normativa europea sarebbe stato più coerente se ci fosse stato un rinvio anche al comma secondo dell'art. 603 *bis* del c.p. con riferimento alle condizioni per la richiesta di permesso di soggiorno umanitario, disposizione nella quale sono

contenuti i criteri per l'individuazione dello sfruttamento lavorativo semplice⁵. Ciò avrebbe allargato il bacino di soggetti potenzialmente beneficiari e reso più agevole la dimostrazione probatoria degli elementi costitutivi.

Invero, non è l'unico punto di discrasia con la normativa europea.

Il recepimento italiano della direttiva 2009/52/CE con il Decreto Legislativo nr. 109 del 2012 ha mancato di inserire parte delle disposizioni contemplate dalla normativa europea come la previsione di sanzione amministrative, economiche e finanziarie, quali il ritiro della licenza, la chiusura dell'esercizio commerciale temporaneo, l'impossibilità temporanea di poter accedere a procedure di appalto, così come l'esclusione da eventuali sussidi e sovvenzioni statali.

Inoltre, la normativa italiana del 2012 non ha previsto alcun allargamento della responsabilità anche all'eventuale impresa appaltante oltre che al datore di lavoro. Disposizione che avrebbe avuto una più ampia applicazione nei casi in cui la gestione e assunzione dei lavoratori è devoluta a imprese terze.

Gli effetti del recepimento della Direttiva europea non sono stati quelli sperati.

Il mondo del lavoro agricolo è, infatti, mutato nel tempo e negli anni della riforma in disamina i lavoratori migranti privi di permesso di soggiorno non erano più così largamente diffusi come nel secolo precedente. Si pensi al fatto che dai numeri estrapolati direttamente da Dipartimento di Pubblica Sicurezza tra il 2013 e il primo semestre del 2014 sono stati rilasciati solamente 10 permessi di soggiorno a scopo umanitario⁶.

Si erano già sviluppate forme di lavoro "grigio", come il fenomeno dei migranti detentori di permesso di soggiorno con "contratto a chiamata", grazie al quale i datori di lavoro possono richiedere ai dipendenti di effettuare molte più ore di quelle assegnate e, nel caso di controllo, formalizzarle in seguito evitando sanzioni.

⁵ Pittaluga, C. e Momi, C., *L'impatto della direttiva 52/2009/CE sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo tra i braccianti agricoli*, in Rigo, E., a cura di, *Leggi, Migranti e Caporali – prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*. Pacini Giuridica, Pisa, 2015. p. 34.

⁶ *Ibidem*. p. 42.

In definitiva, si può considerare la normativa oggetto della riforma, basata su una retorica emergenziale, non sufficiente a contrastare il fenomeno del caporalato mancando, oltretutto, di introdurre quelle sanzioni amministrative e finanziarie.

Ancora una volta ci si ritrova di fronte ad uno strumento legislativo, basato sulla repressione, contornato da pochi elementi di tutela. Quest'ultimi sono risultati poco efficaci in quanto concentrati sulla problematica del regolare il soggiorno nel territorio, quando i lavoratori avrebbero necessitato di una tutela più specifica. L'applicazione di tale normativa ha dimostrato come un permesso di soggiorno, di fatto, non migliori in sé le condizioni lavorative ed anzi, possa diventare strumentale alla normalizzazione dello sfruttamento.

L'attuazione della Direttiva 2011/36/UE ha avuto luogo con il D.lgs. nr. 24/2014 il quale ha ampliato la portata applicata dell'art. 600 del Codice penale dando ad esso la conformazione attuale:

« È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.»

Come si nota dalla lettura dell'articolo, in esso vengono inseriti alcuni concetti come “situazione di vulnerabilità” e “prestazioni lavorative” che lo avvicinano al contesto dello sfruttamento lavorativo, ma non tali da “dissociarlo” dalle condizioni di cui

all'art 600 del Codice penale, sebbene un'interpretazione dottrinale abbia tentato di ricondurla in tal senso alla fattispecie concreta in disamina⁷.

Quest'ultima considera il fatto che l'articolo abbia una composizione "bipartita". La prima fattispecie sarebbe ancorata alle condizioni di cui all'art. 600 del Codice penale, sufficienti, insieme al trasferimento spaziale della vittima, all'integrazione del reato.

Nella seconda fattispecie, invece, il reo attuerebbe le stesse condotte "*mediante inganno*" approfittando della situazione di vulnerabilità per i fini descritti dall'articolo. Il reato, quindi si configurerebbe anche in assenza della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 600 del Codice penale.

Peraltro, tale interpretazione non sarebbe in contrasto con la disciplina europea, in quanto manterrebbe la tutela minima richiesta da quest'ultima ampliando la sua applicazione a fattispecie ulteriori.

La legge n. 199/2016 innova l'art. 603 bis Codice penale conferendogli la seguente formulazione:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a

⁷ Genovese, D., *Centro di ricerca interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni*, 2015 in «www.adir.unifi.it» pp. 29-30.

livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.»

La riforma in oggetto ha innovato l'articolo nella parte in cui aggiunge le condotte “*assume, utilizza, impiega...*” che ne ampliano l'applicazione anche al datore di lavoro, sempre in commisurazione del principio della responsabilità personale del diritto penale.

La modifica è resa necessaria dalla limitata portata applicativa della fattispecie così come formulata nel 2011 (oggetto del paragrafo 2.4)

La legge n. 199 del 2016 inoltre prevede l'istituto della confisca dei proventi di reato, obbligatoria in caso di condanna, la possibilità di controllo giudiziario dell'azienda e infine l'arresto obbligatorio per i casi aggravati da violenza.

Quest'ultima disposizione fa rientrare il reato tra le fattispecie di cui all'art. 380 del Codice di Procedura Penale, richiamato dal beneficio della protezione sociale di cui all'art. 18 del T.U. 286/1998.⁸

Il medesimo prevede la concessione di un permesso di soggiorno per coloro che sono vittime di gravi violenze e sfruttamento nel quadro della commissione dei reati di

⁸ Caprioglio, C., Rigo, E., *Lavoro, politiche migratorie e sfruttamento: la condizione dei braccianti migranti in agricoltura* in «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza», 3/2020, p. 53.

favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione o per quelli previsti dall'art. 380 del Codice di Procedura Penale.

La norma prevede in origine due modalità di concessione del permesso di soggiorno, il primo a seguito di denuncia presso l'A.G. competente da parte della persona offesa e il secondo a seguito di denuncia da parte dell'ente competente per la tutela della persona offesa per i casi di particolare debolezza del soggetto, come i casi di pericolo o minore età.

Per la concessione del beneficio sarà necessario un preventivo parere del Pubblico Ministero assegnatario dell'indagine in questione, il quale è tenuto a verificare la sussistenza delle condizioni previste. Tra le medesime non è prevista la necessaria collaborazione nell'attività giudiziaria, ma è sufficiente provare un allontanamento definitivo dall'indagato.⁹

Malgrado, a seguito della riforma del 2016, l'art. 603bis del Codice penale sia rientrate nei reati menzionati dall'art. 380 del Codice di Procedura Penale, nella prassi giudiziaria l'applicazione dell'art. 18 del T.U. 286/1998 rimane limitata ai casi di sfruttamento sessuale¹⁰.

Detto ciò, non bisogna dimenticare che dal momento della denuncia la vittima del reato, la quale solitamente si trova già in situazioni di degenza economico-sanitaria, assume il rischio, se non la certezza, di perdere il lavoro e l'alloggio eventualmente offerto dal datore di lavoro.

Ci si chiede se la concessione di un permesso di soggiorno, offerta dall'ordinamento nazionale a titolo di tutela, sia sufficiente, anche sotto una mera concezione "premiante", a spingere la persona offesa a denunciare l'abuso.

Nell'ambito della disciplina in esame sono stati introdotti ulteriori strumenti normativi ben più efficaci in termini di tutela alla persona offesa. Si allude alle due forme di controllo dell'impresa.

⁹ Trucco, L., *La tutela giuridica della vittima nelle situazioni di grave sfruttamento lavorativo*, in Osservatorio Placido Rizzotto, a cura di, *Agromafie e Caporalato, secondo rapporto*. Edizioni Lariser, Roma, 2014, p. 105.

¹⁰ Caprioglio, C., Rigo, E., *Lavoro, politiche migratorie e sfruttamento: la condizione dei braccianti migranti in agricoltura* in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza* Fascicolo nr. 3/2020. p. 53.

Lo strumento del controllo giudiziario è stato introdotto dalla legge nr. 199 del 2016.

L'art. 3 recita:

«1. Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603bis del Codice penale, qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell'articolo 321 del codice di procedura penale, il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato, qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

2. Con il decreto con cui dispone il controllo giudiziario dell'azienda, il giudice nomina uno o più amministratori, scelti tra gli esperti in gestione aziendale iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.

3. L'amministratore giudiziario affianca l'imprenditore nella gestione dell'azienda ed autorizza lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all'impresa, riferendo al giudice ogni tre mesi, e comunque ogni qualvolta emergano irregolarità circa l'andamento dell'attività aziendale. Al fine di impedire che si verifichino situazioni di grave sfruttamento lavorativo, l'amministratore giudiziario controlla il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce, ai sensi dell'articolo 603bis del codice penale, indice di sfruttamento lavorativo, procede alla regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell'avvio del procedimento per i reati previsti dall'articolo 603bis prestavano la propria attività lavorativa in assenza di un regolare contratto e, al fine di impedire che le violazioni si ripetano, adotta adeguate misure anche in difformità da quelle proposte dall'imprenditore o dal gestore.

4. Nei casi di sequestro di cui al comma 2 dell'articolo 321 del codice di procedura penale e nei casi di confisca disposta ai sensi dell'articolo 603bis.2 del codice penale si applicano le disposizioni di cui al comma 4bis dell'articolo 12sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.»

Dall'*incipit* del testo dell'articolo con riferimento al sequestro preventivo di cui all'art. 321 del codice di procedura penale si desume che il controllo giudiziario ha natura

cautelare, specificatamente introdotto per contrastare, nelle more del procedimento, i danni prodotti dalla condotta di cui all'articolo 603 bis del Codice penale.

La norma attribuisce, infatti, al giudice il potere di nominare degli amministratori che si affiancheranno all'imprenditore, senza sostituirlo, al fine di sanare le irregolarità o violazioni di legge più gravi poste in essere nella gestione dell'impresa, nonché al fine di impedire la prosecuzione di forme di sfruttamento o prevenire la loro formazione.

L'efficacia dello strumento è connaturata al suo scopo, non solo volto a contenere i danni delle violazioni realizzate dall'imprenditore, ma anche a limitare gli effetti negativi derivanti dalla repressione della sua condotta e conseguente cessazione dell'attività economica, che si ripercuoterebbero sulle vittime del reato.

Sotto questo punto di vista ha un importante funzione di tutela delle persone offese.

La medesima funzione, con una forma differente, è svolta dall'amministrazione controllata prevista dall'articolo nr. 33 della legge nr. 159 del 2011:

«1. Nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f), g) ed h) il tribunale può aggiungere ad una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 6, quella dell'amministrazione giudiziaria dei beni personali, esclusi quelli destinati all'attività professionale o produttiva, quando ricorrono sufficienti indizi che la libera disponibilità dei medesimi agevoli comunque la condotta, il comportamento o l'attività socialmente pericolosa.

2. Il tribunale può applicare soltanto l'amministrazione giudiziaria se ritiene che essa sia sufficiente ai fini della tutela della collettività.

3. L'amministrazione giudiziaria può essere imposta per un periodo non eccedente i 5 anni. Alla scadenza può essere rinnovata se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

4. Con il provvedimento con cui applica l'amministrazione giudiziaria dei beni il giudice nomina l'amministratore giudiziario di cui all'articolo 35. »

Lo strumento normativo, estrapolato dal c.d. "Codice Antimafia" di cui alla legge n. 159 del 2011, ha natura di misura di prevenzione. Ciò ne alleggerisce i presupposti applicativi. Per la misura cautelare precedentemente analizzata era necessaria la sussistenza degli elementi di cui all'art. 321 del Codice di procedura penale. In questo

contesto, invece, sarà necessario provare, nelle more del procedimento penale, che la “cosa”, in questo caso l’impresa, sia nella disponibilità dell’indagato/imputato (che ne è titolare) e che tale rapporto di disponibilità possa “aggravare o protrarre” le conseguenze del reato “ovvero agevolare” la commissione dello stesso.

L’applicazione della misura prevenzione è limitata a determinati reati previsti dal Codice Antimafia, tra i quali viene annoverato l’art. 603 bis del c.p., in quanto attività socialmente pericolosa. La misura è irrogabile se vi siano “sufficienti indizi” che la disponibilità dell’attività produttiva possa agevolare commissione dei fatti di cui all’art. 603 bis per il quale il soggetto è indiziato.

La disposizione, oltre ad alleggerirne i presupposti, fornisce la possibilità di esercizio di poteri più incisivi nell’amministrazione e gestione dell’impresa. I poteri dell’amministrazione giudiziaria concernono infatti la gestione e non il controllo sulla stessa come disposto dall’art. 3 della legge nr. 199 del 2016.

La possibilità di applicazione in assenza dei presupposti del procedimento penale pone l’amministrazione controllata in rapporto di complementarità con il controllo giudiziario¹¹.

Possono essere oggetto di amministrazione controllata anche le imprese che non sono direttamente responsabili delle condotte di sfruttamento lavorativo. La misura risulta utile in tutti quei casi nella quale diventa difficile ricostruire quale sia il ruolo della singola impresa che ha effettivamente esternalizzato la manodopera nell’ambito della filiera produttiva.

Si potrebbe portare ad esempio il caso CEVA Logistics e UBER s.r.l. in cui è stato incaricato un amministratore giudiziario sulla base dell’art. 33 della legge nr. 159 del 2011 della gestione di imprese committenti la società indagata, le quali esternalizzavano i costi manodopera a favore di quest’ultima. Lo strumento normativo ha avuto una funzione pregnante dal punto di vista info-investigativo per accertare l’autore del reato, per aver dato la possibilità all’A.G. competente di controllare la

¹¹ Stoppioni, C. e Santoro, E., Gonnelli, E., *IV Rapporto del laboratorio “Altro diritto”/FLAI-CGIL sulla sfruttamento lavorativo e sulla protezione delle sue vittime*, in «L’Altro Diritto», 2022, pp. 28-29.

gestione delle imprese sul presupposto che l'azione di queste favorisse lo sfruttamento senza dover necessariamente provare la consapevolezza delle medesime.

Tornando alla funzione di tutela alla persona offesa espletata dalle forme di controllo sopra descritte, è doveroso precisare che l'amministrazione giudiziaria non è mai mossa dall'intento di implementare il *surplus* economico dell'attività produttiva gestita, quanto di riportare a condizioni di legalità i rapporti con i dipendenti in termini di contratto lavorativo e sicurezza del lavoratore. Per questo motivo, sovente, all'adozione di tali misure consegue un aumento dei costi produttivi e, talvolta, il fallimento.

Ciò non significa che non possano perseguire lo scopo di tutelare il dipendente.

Nell'ambito di un procedimento penale iscritto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato¹², ad esempio, l'opera degli amministratori giudiziari ha portato a ottenere un contratto di lavoro in conformità alla disciplina di settore per i dipendenti sfruttati e, quando è stato necessario dichiarare il fallimento dell'impresa, gli stessi hanno potuto usufruire della Cassa Integrazione Guadagni della quale non sarebbero stati beneficiari senza una regolare posizione lavorativa.

Tali norme risultano molto utili in un comparto normativo perlopiù fondato sulla repressione del reato più che sulla tutela delle vittime dello stesso.

1.3 Riduzione e mantenimento in schiavitù

Questo paragrafo è dedicato ad affrontare l'applicabilità e il rapporto con le altre norme in riferimento all'art. 600 del Codice penale.

Lo scopo è quello di illustrare la tutela, accennata al termine del paragrafo precedente, operata dal diritto penale sugli interessi della libertà personale e personalità individuale.

La condotta caratterizzata dal disvalore più grave è quella contemplata dall'art. 600 del Codice penale, rubricato "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù"¹³.

¹² *Ibidem*.

La difficoltà applicativa di tale norma deriva proprio dalla gravità della condotta lesiva.

Si registra nella realtà giurisprudenziale una forma di resistenza applicativa da parte della Corte di Cassazione, in considerazione del minimo edittale della pena (8 anni) e dei requisiti specifici della condotta, come il “costante assoggettamento”, che risentono di indeterminatezza.

L'applicazione restrittiva deriva dall'interpretazione della condizione di schiavitù o situazione analoga. La Suprema Corte, perché essa sussista, richiede la privazione della possibilità di autodeterminarsi in capo alla vittima.

In una pronuncia del 2011 si sostiene:

«[...] L'evento di riduzione o mantenimento di persone in stato di soggezione consiste comunque nella privazione della libertà individuale cagionata con minaccia, violenza, inganno o profittando di una situazione di inferiorità psichica o fisica o di necessità.

Pertanto, nel caso dello sfruttamento delle prestazioni altrui, la condotta criminosa non si ravvisa per sé nell'offerta di lavoro implicante gravose prestazioni in condizioni ambientali disagiate verso un compenso inadeguato, poi neanche versato, sol che la persona si determini liberamente ad accettarla, ma può sottrarvisi una volta rilevato il disagio concreto che ne consegue.

In ogni caso la condizione sussiste se si impedisce alla persona di determinarsi liberamente nelle sue scelte esistenziali, per via o in costanza di una situazione di soggezione. [...]».¹⁴

Il caso di specie tratta la situazione di alcuni soggetti immigrati assunti per badare ad un gregge di ovini tra le 04:00 e le 22:00 per 500 euro mensili. Gli stessi erano alloggiati in baracche con situazioni igienico-sanitarie non idonee.

Malgrado ciò la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in quanto le persone offese erano titolari di regolare permesso di soggiorno, pertanto avrebbero avuto virtualmente la possibilità in qualsiasi momento di spostarsi sul territorio dello Stato e cercare un impiego migliore.

¹⁴ Cassazione penale, Sez. V, 04 aprile 2011, n. 13532.

L'orientamento interpretativo descritto non lo rende applicabile a tutte le forme di sfruttamento lavorativo, ma solamente ai più gravi casi in cui il soggetto è obbligato a permanere nell'ambiente in cui è sfruttato con la costrizione fisica, le minacce, o altra condotta descritta dal dettato normativo in stato di soggezione continuativa.

È il caso di alcuni cittadini polacchi vittime di schiavitù nel territorio foggiano¹⁵.

I membri del sodalizio criminale pubblicavano su *social* e su stampa opportunità lavorativa in Italia. In particolare, offrivano una buona paga, trasporto, vitto e alloggio. Una volta trasportate in Italia, le vittime venivano smistate da cellule locali, affiliate al medesimo sodalizio, e sottoposte a sfruttamento lavorativo: riposi non retribuiti, salari sproporzionati agli orari di lavori, condizioni igieniche degli alloggi inadeguate.

A ciò si è aggiunto però l'elemento della minaccia e costrizione fisica alla quale erano soggette le persone offese nel caso in cui avessero tentato di allontanarsi dal luogo di lavoro. Tale ultima condizione è stata determinante nella decisione della Suprema Corte per confermare l'attribuzione della condotta di cui all'art. 600 del Codice penale nei confronti della cellula attiva in Italia e della fattispecie di cui all'art. 601 del Codice penale nei confronti della cellula che offriva il lavoro e fisicamente trasportava i soggetti in Italia.

In altri casi l'alta intensità di disvalore, prospettata dalle condotte previste dalla norma in disamina, ha portato, sovente, la Suprema Corte a scegliere altre fattispecie, a discapito dell'art. 600 del Codice penale, che meglio si attagliassero al caso concreto, ovvero di minore gravità quali l'art. 572 del Codice penale e l'art. 629 del Codice penale.

È stata applicata la fattispecie di cui all'art. 572 del Codice penale "Maltrattamenti contro familiari e conviventi" da una sentenza della Corte d'Appello di Roma del 2011¹⁶ nella quale dei cittadini rumeni erano soggetti a sfruttamento lavorativo e ospitati in locali fatiscenti.

La Suprema Corte deciderà, in conformità alla sentenza della Corte d'Appello, in considerazione dell'interpretazione dei rapporti "para-familiari" da intendersi come

¹⁵ Cassazione penale, Sez. V, 24 settembre 2010, n. 40045.

¹⁶ Genovese, D., *Centro di ricerca interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni*, 2015 in «www.adir.unifi.it», p. 27

« [...] relazioni intense e abituali, consuetudini di vita tra i soggetti interessati, soggezione di una parte con corrispondente supremazia dell'altra, fiducia riposta dal soggetto più debole in quello che ricopre la posizione di supremazia [...]»¹⁷

Le vittime del reato avevano la possibilità di porre fine alla convivenza; pertanto, non è stata minata la loro libertà di autodeterminazione. Si è trattato piuttosto di una situazione di soggezione connaturata alla convivenza e comunque non sufficientemente intensa da prospettare l'integrazione della riduzione in schiavitù.

Il rapporto tra le due fattispecie, 572 del cp e 600 del cp, è meglio chiarito dalla Corte di Cassazione nella Sentenza nr. 37638 del 28 settembre 2012.

Il caso Tratta di una minorenni costretta con violenza e minaccia dal compagno della madre a chiedere l'elemosina sul ciglio della strada. L'imputato a mezzo difensore ricorre in Cassazione per l'integrazione del diverso reato di cui all'art. 572 c.p., attribuendo all'accattonaggio il valore di consuetudine nelle famiglie di tale cultura. dal momento che le consuetudini sono rilevanti solo se espressamente richiamate dall'ordinamento, l'argomento non è stato accolto dalla Corte, la quale ha poi specificato come Art. 572 e 600 abbiano in comune la natura di maltrattamento nei confronti della persona offesa e l'abuso di una posizione di superiorità del soggetto attivo. In questo caso, secondo l'avviso della Corte, l'art. 600 risulta più aderente alla fattispecie concreta poiché alla condotta che potrebbe essere logicamente ricondotta a un maltrattamento si aggiunge lo scopo del profitto economico, oltre alla sussistenza dell'accattonaggio, espressamente prevista dall'art. 600 del c.p. come condotta tipica¹⁸.

La Corte di Cassazione, in altra occasione, ha accettato un'interpretazione estensiva dell'art. 629 del Codice penale nell'ambito lavorativo nei casi in cui il datore di lavoro sottoponga i dipendenti a situazioni non conformi a leggi o alla contrattazione collettiva, minacciando, in caso di mancata accettazione delle condizioni, il licenziamento.

¹⁷ Cassazione penale, Sez. VI, 11 aprile 2014, n. 24057.

¹⁸ Cassazione penale, Sez. V, 28 settembre 2012, nr. 37638.

Tali situazioni sono state considerate sufficientemente idonee a privare il soggetto di una scelta, senza integrare condotte di disvalore tanto gravi da giustificare l'applicazione dell'art. 600 c.p..

L'articolo 600 del Codice penale tutela situazioni di lesività molto gravi e, per questo stesso motivo, non è idoneo a contrastare tutte quelle situazioni di confine o di minore lesività, motivo per il quale è stato introdotto l'art. 603 bis del Codice penale allo scopo di colmare la lacuna di tutela.

1.4 Intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo

L'art. 603 bis è stato molto criticato nella sua struttura sia nella forma antecedente che successiva alla riforma del 2016.

Come già illustrato in precedenza, la Legge nr. 148 del 2011 ha introdotto l'articolo in disamina mediante decretazione d'urgenza (Decreto-legge) per colmare una lacuna di tutela rappresentata da quei casi posti, in termini di disvalore, tra la condizione di schiavitù e la mera violazione a nome giuslavoristiche.

Il primo elemento di anomalia è dato dallo strumento di legiferazione. Non esisteva sino a prima del 2011 un reato in tema di intermediazione e sfruttamento lavorativo da modificare con urgenza; l'art. 600 c.p. era affiancato da un comparto normativo che offriva una tutela piuttosto completa nel suo regime di applicabilità (responsabilità per gli enti, possibilità di confisca dei beni ex art. 600 *septies* c.p., punibilità per fatto commesso all'estero e aggravamento della pena per la associazione a delinquere previsti dagli articoli immediatamente successivi). Per questi motivi è difficile comprendere le ragioni di necessità e urgenza che hanno portato all'impiego del Decreto-legge. Sarebbe stata invece ottimale, trattandosi di un reato da strutturare ex novo, una riflessione più elaborata, tipica della forma della legge ordinaria. L'articolato verrà fortemente criticato e modificato pochi anni successivi, nel 2016.

La struttura normativa precedente alla riforma del 2016 viene criticata principalmente su due punti: i soggetti attivi del reato, la mancanza di specifica responsabilità per gli enti collettivi.¹⁹

Le condotte incriminanti punite come intermediazione illecita sono il reclutamento e l'organizzazione.

La fattispecie è incentrata sul comportamento del caporale in sé, da cui derivano alcune difficoltà di applicazione nei confronti del datore di lavoro che, in prima battuta, compie il reato e trae profitto da esso. L'attività del datore di lavoro, alla luce di una interpretazione estensiva, potrebbe essere eventualmente punita sulla base di questa norma come concorso nel reato. Ciò comporterebbe una distorsione logica per cui l'agente, che dovrebbe essere punito come autore del reato nella fattispecie concreta e principale, è in realtà concorrente, ovvero in una posizione secondaria, malgrado nella realtà fattuale la causa del comportamento delittuoso derivi da una condotta dell'imprenditore il quale, coadiuvato dall'azione del caporale, impiega manodopera sottopagata, riducendo così i costi di produzione.

Allo stesso modo viene criticata la mancanza di una condotta specifica nei confronti dell'ente collettivo in considerazione di una frequente manifestazione nella realtà concreta nella quale si registra un modello organizzativo tra imprenditore e società appaltante²⁰ per la commissione del reato.

Tale difficoltà applicativa, tuttavia, può essere superata, non senza argomentazioni probatorie aggiuntive, dall'accostamento delle fattispecie di associazione e organizzazione a delinquere.

L'art. 603 *bis* c.p. prima della riforma del 2016 puniva, in sostanza, unicamente l'intermediazione illecita, con conseguente limitazione applicativa. Risultava, inoltre, caratterizzato da una condotta violenta, le cui ipotesi più gravi potevano comportare problemi di concorso apparente con l'art. 600 del Codice penale, con particolare riferimento alla menzione dei concetti di violenza, minaccia e intimidazione.

¹⁹ di Martino, A., *“Caporalato” e repressione penale. Appunti su una correlazione troppo scontata*, in Rigo, E., a cura di, *Leggi, Migranti e Caporali – prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*. Pacini Giuridica, Pisa, 2015, pp. 73-76.

A seguito della riforma dell'art. 600 con d.lgs 4 marzo 2014, n. 24 lo stesso amplia ulteriormente il suo spettro di applicabilità, annoverando come elemento tipico dello stato di soggezione l'approffittamento di una situazione di vulnerabilità. L'art. 603 *bis* viene così relegato a ipotesi residuali.

La legge 199 del 2016 innova l'articolo, introducendo due condotte tipiche, l'intermediazione illecita, caratterizzata da dolo specifico, e lo sfruttamento del lavoro, al quale può essere ricondotta l'opera del datore di lavoro. Violenza e minaccia assumono la connotazione di circostanze aggravanti.

Lo sfruttamento non è definito, nell'articolo vengono, invece, elencati degli indici, che possono risultare utili a valutare la sussistenza del fatto tipico.

Questa struttura a indici non ha preservato la norma da critiche e difficoltà operative culminate nella questione di incostituzionalità proposta di fronte al Tribunale di Prato nel 2019 in riferimento ad una causa che aveva ad oggetto lo sfruttamento lavorativo nel settore tessile di dipendenti di nazionalità cinese²¹.

La questione non ha superato il filtro del giudice *a quo*. Tuttavia, ha palesato una serie di dubbi già oggetto di discussione tra i tecnici del diritto negli anni precedenti.

In questo senso è interessante riportare alcune delle argomentazioni sottese alla questione di incostituzionalità, tra cui la conformità della norma al principio di legalità della legge penale.

La norma penale deve sempre sottostare al principio di legalità i cui corollari sono la riserva di legge, l'irretroattività, la tassatività, il divieto di analogia e la sufficiente determinatezza del dettato normativo.

La questione di costituzionalità in disamina dubita della conformità dell'art. 603 *bis* del Codice penale con riferimento ai principi di Determinatezza e Riserva di Legge.

Le principali argomentazioni riguardano gli elementi di sussistenza della fattispecie: condizioni di sfruttamento e l'approffittamento di uno stato di bisogno²².

²¹ G.u.p. del Tribunale di Prato, Ord. 17.7.2019.

²² di Martino, A., *Questioni di legittimità costituzionale sul reato di sfruttamento lavorativo: punti e contrappunti*, in «L'Altro Diritto», 6, 2022. pp. 7-20.

In particolare, l'articolo elenca i seguenti indicatori: contratti collettivi nazionali o, in generale, sproporzionalità su quantità o qualità del lavoro prestato e retribuzione, disciplina in materia di lavoro con riferimento a orario, riposi, ferie, sicurezza, igiene, e, più in generale, la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative, degradanti.

Sebbene questo elenco possa apparire piuttosto concreto ed esaustivo, ciò che lo rende problematico è proprio il rinvio a discipline diverse da quella penale.

L'esponente ha criticato, in particolare, il rinvio ai contratti collettivi, fonte normativa di rango secondario, sulla base del quale l'articolo assumerebbe il valore di "norma in bianco". Secondo questa ricostruzione la generica definizione di sfruttamento lavorativo sarebbe specificata dalla conformità delle condizioni lavorative del caso concreto ai contratti collettivi. Ciò avrebbe comportato il contrasto dell'articolo in argomento al principio della riserva di legge previsto dalla Costituzione per la legge penale.

Tale elemento di possibile incostituzionalità è stato smentito dal giudice *a quo* in quanto ha interpretato le condizioni di sfruttamento come:

«modalità tendenzialmente perduranti nel tempo o poste in essere con modalità idonee a perdurare nel tempo, e dal contenuto sostanziale di pregiudizio grave per la vittima: le condizioni di sfruttamento implicano, nell'impiego del plurale del termine condizione, una connotazione contenutistico di marcata negatività e gravità dello sfruttamento [...], non tali pertanto da poter essere integrate da mere modeste e scarsamente pregiudizievoli [...] anche se ripetute reiterate, violazioni di cui agli indici di sfruttamento».²³

In questo contesto gli indicatori sopra citati non sono considerati come elementi costitutivi del reato, ma piuttosto come indici pratici ausiliari a disposizione dei tecnici del diritto e della giurisprudenza al fine di verificare la sussistenza, nel caso concreto, della fattispecie rilevante.

²³ G.u.p. del Tribunale di Prato, Ord. 17.7.2019.

La disciplina offre degli indici o sintomi del verificarsi del fatto di reato, i quali costituiscono dei mezzi interpretativi a favore dell'autorità giudiziaria al fine di valutare la rilevanza penale, in un'ottica, altresì di facilitazione della prova.

Dal punto di vista probatorio, tuttavia, gli indici non costituiscono elementi di presunzione né relativa né assoluta.

La ricorrenza di un fatto isolato può configurare un fatto di reato, ciò a dire che non è necessaria una reiterazione della condotta per l'integrazione della fattispecie, la quale è invece indispensabile quando si tratta di violazione di contratti collettivi in riferimento a orario, salario. Ciò avviene solo in riferimento a questo indice al fine di distinguere il fatto isolato, rilevante un mero inadempimento.

La reiterazione del fatto deve riguardare la stessa persona offesa. Non è rilevante a questi fini la sommatoria di violazione nei confronti di più lavoratori.

La struttura dell'indicizzazione non ha come pretesa l'escludere che lo sfruttamento si possa verificare in modalità differenti da quelle descritte dall'articolato come indici.²⁴

Rimane tuttavia problematico il riferimento ai parametri della disciplina di settore del diritto del lavoro nell'ipotesi in cui vi sia una lacuna di tutela giuslavorista, ossia nell'ipotesi in cui si presenti una lacuna di legge in considerazione di una modalità lavorativa nuova e, pertanto, non ancora disciplinata. È il caso, ad esempio, della c.d. *Gig economy*²⁵. Si tratta di un modello economico basato su rapporto di lavoro a chiamata, instaurato in assenza di sottoscrizione di un contratto di lavoro "stabile" e a prestazioni continuative, ma al contrario occasionale e temporaneo.

Nel concreto, molto spesso hanno questa formulazione alcuni rapporti di lavoro basati su una interazione telematica o a mezzo di applicazioni e piattaforme informatiche.

Tale lacuna normativa è stata in parte colmata dalla Riforma intervenuta nel 2019 in tema di Diritto del lavoro che prescrive una disciplina specifica a tutela, soprattutto, dei c.d. *riders*, cioè a dire a fattorini dipendenti delle imprese di spedizione e consegna le cui prenotazioni e richieste vengono formalizzate con modalità informatiche (ad esempio, Uber, Just Eat, Deliveroo).

²⁴ Cassazione penale, Sez. IV, 11 novembre 2022, nr. 7861.

²⁵ di Martino, A., *Questioni di legittimità costituzionale sul reato di sfruttamento lavorativo: punti e contrappunti*, in «L'Altro Diritto», 6, 2022, pp. 29-35.

Malgrado la riforma, tali considerazioni pongono il problema dell'inesistenza di una definizione precisa di sfruttamento avulso dal diritto del lavoro.

In mancanza di un parametro giuslavoristico, il criterio della proporzionalità potrebbe comportare una “virtuale” espansività delle condotte rilevanti lasciando ampio spazio alla discrezionalità del giudice, ma il problema rimane anche in riferimento agli altri indici, nella misura in cui la norma fornisce mezzi di interpretazione della condotta tipica anziché una definizione: l'aporia avrebbe, allora, radice nell'affidamento riposto dal legislatore nell'azione suppletiva del giudice a definire l'elemento tipico della condotta.

La riforma dell'art. 603 *bis*, inoltre, adotta una tipizzazione che già la giurisprudenza aveva enucleato per l'art. 600 del c.p., aggravandone la distinzione²⁶.

Altra questione interpretativa riguarda il secondo elemento tipico della fattispecie, l'approfittamento dello stato di bisogno, oggetto del paragrafo che segue.

1.5 Tra stato di bisogno e condizione di vulnerabilità

Il secondo elemento costitutivo del reato di cui all'art. 603 *bis* c.p. è l'approfittamento dello stato di bisogno, condizione, in quanto elemento costitutivo, volta a chiarificare il contenuto della norma e a distinguerla dalle altre, in particolar modo dall'art. 600 c.p.

Anche in questo caso si riscontrano della difficoltà di distinzione nella misura in cui nella fattispecie di riduzione o mantenimento in condizioni di schiavitù risulta necessaria la sussistenza dello stato di soggezione, il quale si verifica quando la condotta viene attuata mediante violenza, minaccia, inganno o approfittamento di una condizione di vulnerabilità.

Aldilà della condotta violenta, di cui si è già ampiamente trattato nel paragrafo precedente, il discrimine è tra definizione di “condizione di vulnerabilità” e “stato di bisogno”, forme letterali differenti che però richiamano alla mente situazioni concrete molto simili.

²⁶ Cassazione penale, Sez. IV, 11 novembre 2021, nr. 45615.

Una dottrina autorevole sul tema non distingue, almeno in prima battuta, le due espressioni lessicali nel significato, facendole convergere nella medesima nozione²⁷, come se ricercasse la diversa declinazione di un medesimo concetto in contesti differenti: sarebbe il contesto a modificarne il significato.

Prima di giungere però all'esito occorre analizzare i concetti di "stato di bisogno" o "vulnerabilità".

Con riferimento allo stato di bisogno ancora una volta è la giurisprudenza della Corte di Cassazione ad essere chiamata a chiarificare il concetto, il quale non assurgerebbe unicamente alla condizione patrimoniale, ma anche a quella esistenziale

« Nella più ristretta accezione di "stato di bisogno" affermata in relazione al reato in esame recentemente da questa Corte, secondo cui, ai fini dell'integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose (così Sez. 4, n. 24441 del 16/3/2021, Sanitrasport, Rv. 281405 che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto immune da censure il provvedimento impugnato che aveva ravvisato lo stato di bisogno nella condizione di difficoltà economica delle vittime, capace di incidere sulla loro libertà di autodeterminazione, trattandosi di persone non più giovani e non particolarmente specializzate, e quindi prive della possibilità di reperire facilmente un'occupazione lavorativa).»²⁸

Malgrado i concetti simili, il legislatore ha opportunamente non utilizzato la nozione di "posizione di vulnerabilità" di derivazione internazionale, definita dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 e in seguito dalla Direttiva 2011/36/EU qualsiasi situazione nella quale il soggetto non ha una reale alternativa e accettabile che porta il medesimo a sottomettersi all'abuso.

²⁷ Di Martino, A., *Stato di Bisogno o condizione di vulnerabilità tra sfruttamento lavorativo, tratta e schiavitù, contenuti e metodi fra diritto nazionale e orizzonti internazionali*, in «Archivio Penale», 2019 n.1. pp. 37-43.

²⁸ Cassazione penale, Sez. IV, 11 novembre 2021, nr. 45615, p. 8.

L'inserimento delle nozioni nell'ordinamento nazionale risponde a obblighi di incriminazione dettati da norme e convenzioni sovranazionali.

In particolare, tali obblighi riguardano la necessità di ampliare l'applicabilità delle fattispecie a casi in cui non sono impiegati i mezzi di coercizione della volontà (minaccia, violenza) e tutelare vittime di condotte più subdole, fino alla sussistenza di un certo grado di volontà, che in questi temi è irrilevante.

Secondo un'autorevole dottrina la risoluzione della distinzione tra stato di bisogno e condizione di vulnerabilità deve essere rimessa ad uno studio accurato delle fattispecie in chiave sistematica, tenendo conto dell'offensività dei reati.²⁹

Il ruolo dei concetti di vulnerabilità e stato di bisogno deve essere letto in chiave qualitativa.

Lo stato di bisogno concerne un rapporto interpersonale dello sfruttamento lavorativo. Si riferisce al momento in cui nasce il rapporto lavorativo e il modo in cui si sviluppa. Il rapporto asimmetrico che si viene a creare opera solamente nelle ore lavorative così come le condotte menzionate dalla disposizione non riguardano la vita extralavorativa. Al contrario, quando si tratta dello stato di vulnerabilità, esso crea un rapporto di potere tra l'autore del reato e la vittima. Un potere che limita la libertà di autodeterminazione della stessa, la quale si ritrova in uno stato di soggezione continuativo. Più varia può essere il fine che muove la condotta dell'autore del reato: accattonaggio, prostituzione, prelievo di organi, sfruttamento.

Elemento costitutivo principe è lo stato di soggezione, intesa come continuativa privazione della libertà individuale della vittima, ovvero un potere di disposizione sulla sua persona.

Le due nozioni analizzate, pertanto, prendono forma in ragione del contesto nel quale sono calate e si riferiscono ad una situazione esistenziale della vittima.

La condizione di vulnerabilità assurge a qualsiasi situazione soggettiva tale da creare un rapporto servile a favore del reo.

²⁹ Di Martino, A., *Stato di Bisogno o condizione di vulnerabilità tra sfruttamento lavorativo, tratta e schiavitù, contenuti e metodi fra diritto nazionale e orizzonti internazionali*, in «Archivio Penale», 2019 n.1. pp. 37-43.

Lo stato di bisogno riguarda una condizione nella quale la vittima è portata ad accettare, in quanto privo dei mezzi di sussistenza, un rapporto di sfruttamento lavorativo.

La condizione di vulnerabilità, in ragione del grado di offensività assunto dalla norma, può rilevare anche in considerazione di una percezione soggettiva della vittima e riguarda la mancanza di alternative effettive e accettabili. La rilevanza della condotta è sbilanciata sul rapporto di soggezione che si viene a creare derivante da un abuso della condizione di vulnerabilità.

Lo stato di bisogno è definito come mancanza di mezzi di sussistenza, da cui può derivare una mancanza di alternative, che però non sono parte costitutiva del principio. In esso ha molta più rilevanza la consapevolezza dell'autore nell'abuso della condizione della vittima.

Non esistono tipizzazioni concrete delle due nozioni. Questo perché esse afferiscono alla sfera soggettiva della vittima e possono concretizzarsi in situazione patrimoniali o esistenziali.

La Corte d'Assise di Lecce³⁰ ha ritrovato la distinzione tra le fattispecie in termini quantitativi, così nell'art. 603 *bis* sarebbero rientrati tutti quei casi che siano privi dei connotati particolarmente lesivi della riduzione in schiavitù, sulla base di una diversa interpretazione di situazione di vulnerabilità e stato di bisogno e della più grave privazione della libertà di autodeterminarsi che caratterizza la fattispecie di cui all'art. 600 del c.p..

Alla riflessione si aggiunga che mentre l'inserimento della situazione di vulnerabilità nella fattispecie di riduzione e mantenimento in schiavitù ha avuto un concreto effetto ampliativo della sua applicazione, oltre a rispondere a logiche sovranazionali, l'approfittamento di stato di bisogno, come elemento tipico dell'art. 603 *bis* c.p. non caratterizza la fattispecie, distinguendola marcatamente dall'art. 600 c.p.. Rischia anzi un aggravamento probatorio nella misura in cui se ne dovrà dimostrare la sussistenza

³⁰ Corte assise Lecce, 13 luglio 2017, n. 2.

in giudizio, non aggiungendo molto in termini di disvalore rispetto allo sfruttamento lavorativo, già di per sé meritevole di essere perseguito³¹.

1.6 Repressione e securitizzazione

Alla luce del contesto normativo sopra illustrato, è utile comprendere quale sia il rapporto nella prassi applicativa di tali norme e in quale misura sia stato realmente efficiente il loro impiego.

Si può innanzitutto precisare quanto il comparto normativo descritto sia stato criticato dalla dottrina per il largo utilizzo dello strumento penalistico.

Una volta dispiegato, è evidente come l'utilizzo del metodo repressivo e dell'impiego nelle riforme dello strumento della decretazione d'urgenza da parte della politica legislativa italiana, e non solo, a tutela della sicurezza interna, non sia stato sufficiente a soddisfare le esigenze sorte dal fenomeno migratorio.

L'Unione Europea dall'adozione del Trattato di Lisbona ha adottato un modello di governance di migrazione economica settoriale³² al fine di valutare qualitativamente i flussi migratori in entrata, distinguendoli in specifiche categorie dal lavoratore più qualificato al tirocinante.

Inoltre, le direttive, dettate dalle normative nazionali e dallo scarso uso dei c.d. decreti flussi, tendono a limitare le migrazioni in base alla necessità dei settori produttivi.

La Direttiva nr. 36 del 2014 concerne le migrazioni per motivi lavorativi con particolare riferimento al lavoro stagionale.

Essa prevede dettagliate restrizioni per il lavoratore stagionale, al quale è vietato spostarsi in altri stati o migrare per un lavoro che non sia enucleato tra gli "stagionali" dalla medesima normativa, limiti nel modificare l'impiego lavorativo e nella permanenza e contestuale radicamento sociale nel luogo di lavoro.

³¹Torre, V., *Lo sfruttamento del lavoro. La tipicità dell'art. 603-bis cp tra diritto sostanziale e prassi giurisprudenziale*, in «questionegiustizia.it», Fascicolo 4/2019 Il Valore del Lavoro, Parte IV.

³² Caprioglio, C., Rigo, E., *Lavoro, politiche migratorie e sfruttamento: la condizione dei braccianti migranti in agricoltura* in «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza», 3/2020, pp. 40-41.

Tali limitazioni, impregnate dalle finalità di securitizzazione dei flussi migratori in ingresso, possono comportare una intensificazione della condizione di vulnerabilità del migrante, nella misura in cui limitano le alternative di soggiorno regolare e lavoro subordinato, spingendo lo stesso ad accettare condizioni di irregolarità in assenza di tutela della sua posizione giuridica.

Nell'arco del 2020 si è registrata una drastica riduzione dei flussi migratori per motivi di lavoro in ragione delle limitazioni di movimento connesse all'emergenza pandemica da COVID-19.³³

Ciò ha comportato una crisi della manodopera soprattutto con riferimento al settore agricolo stagionale.

L'Europa ha risposto con comunicazioni che esortavano gli Stati Membri a garantire le migrazioni dei lavoratori stagionali.

L'Italia ha adottato il Decreto n. 34 del 19 maggio 2020 che prevede, anche in questo caso, il rilascio di permessi di soggiorno per soggetti lavoratori in determinati settori specifici (quali agricolo, allevamento, attività connesse, lavoro domestico e assistenza alla persona) oppure il rinnovo di un permesso di soggiorno scaduto dopo il 31 ottobre 2019 a soggetti che abbiano lavorato in uno di quei settori.

Anche in questo caso, il permesso di soggiorno rimane vincolato al contratto di lavoro e, indirettamente, al datore di lavoro.

Dall'analisi dei dati statistici sulle domande presenti si desume come lo strumento normativo, esplicitamente volto a contrastare lo sfruttamento lavorativo in quei settori oltre a ripianare la richiesta di manodopera, abbia fallito il tentativo:

«Il lavoro domestico e di assistenza alla persona assorbe, infatti, l'85% delle domande presentate (176.848), mentre l'agricoltura e le attività connesse riguardano poco più del 15% (30.694)»³⁴

³³ *Ibidem.* pp. 33 e ss.

³⁴ Ministero dell'interno, Emersione dei rapporti di lavoro 2020. Analisi Statistica delle domande - Dati Aggiornati alle ore 24:00 del 15 agosto 2020, disponibile a [www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-08/dlci - analisi dati emersione 15082020 ore 24.pdf](http://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-08/dlci_-_analisi_dati_emersione_15082020_ore_24.pdf), pp. 10-12.

D'altronde, l'immigrazione in Italia è affrontata da tempo come una tematica di sicurezza pubblica. I *leitmotiv* sono espulsione, respingimento, allontanamento e, non da ultimo, l'impiego del diritto penale.

Il medesimo è stato introdotto con il cosiddetto “Pacchetto sicurezza” con la legge 125 del 2008, che ha introdotto il reato di immigrazione clandestina.

Con esso si intensifica il fenomeno politico della c.d. crimmigration³⁵, per la quale l'immigrazione clandestina, associata socialmente a episodi di criminalità comune di scarsa entità, limitatamente alla responsabilità del singolo autore del reato, diventa essa stessa un fatto di reato.

Tali modalità di gestione della tematica sono in realtà radicate in tempi ben più risalenti con l'emanazione della legge 189 del 2002, che ha previsto che lo schema dei flussi. Il migrante al momento dell'ingresso nel territorio italiano affinché possa richiedere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro deve necessariamente dimostrare di aver stipulato un contratto di lavoro. Gli ingressi nel territorio nazionale sono contingentati in base al sistema di domanda-offerta del mercato del lavoro alla stregua di quanto previsto dalla Direttiva nr. 36 del 2014, prima menzionata. Ciò dimostra come la politica del diritto in tale settore non sia cambiata, sia in ambito europeo che italiano.

Questo sistema prospetta uno schema per il quale il datore di lavoro dovrebbe assumere il soggetto straniero quand'esso si trovi ancora nel suo paese di origine. Cosa che, di fatto, capita molto di rado e genera un cortocircuito nel sistema.

Si verifica, invece, più facilmente che il soggetto faccia ingresso irregolare nel paese e, una volta trovato lavoro, regolarizzi la sua posizione.

Malgrado le evidenti distorsioni, negli anni successivi, la politica legislativa italiana ha proseguito con metodi similari.

Si prenda ad esempio la Decretazione d'urgenza adottata tra il 2017 e il 2018 Decreto Minniti-Orlando e al Decreto Salvini.

³⁵ Mancini, D., *I «Decreti Salvini». I lavoratori agricoli stranieri diventano più vulnerabili*, in Osservatorio Placido Rizzotto FLAI-CGIL, a cura di, *Agromafie e Caporalato Quinto Rapporto*. Ediesse Futura, Roma, 2020 pp. 27-30.

Il Decreto Salvini n. 113/2018, in particolare, ha avuto come effetto l'incremento di irregolarità nel soggiorno dei soggetti immigrati a seguito dell'abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari³⁶ definiti, dall'art. 5 comma 6 (oggi abrogato) del Testo Unico sull'Immigrazione l. 286/1998, come

«seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano».

Tali motivi erano utili a “regolarizzare” delle situazioni di vulnerabilità particolari, non rientranti negli altri casi per le quali era possibile richiedere il permesso di soggiorno. La norma restringe la concessione dei permessi di soggiorno inevitabilmente, limitando l'accesso all'assistenza sociale fornita solo per coloro che siano titolari di regolare permesso di durata non inferiore a un anno.

Ciò premesso, la regolarizzazione del migrante e l'ottenimento di un permesso di soggiorno non implica che il lavoratore non possa essere soggetto ad una qualche forma di sfruttamento lavorativo, ma offre un indispensabile primo pacchetto di tutele limitandone le vulnerabilità. Soprattutto nell'ambito del sistema nella quale si presentano cortocircuiti come quello previsto dalla legge 189 del 2002, ancora in vigore.

Si può affermare che gli indirizzi di politica legislativa europea e nazionale interna siano impregnati di concetti quali securitizzazione e repressione, sostanziatisi in concessioni di permessi di soggiorno con stringenti limitazioni e impiego della legge penale nel contrasto al caporalato o più in generale allo sfruttamento del lavoratore in ogni sua manifestazione.

Parte della dottrina dubita di tali scelte legislative, sostenendo l'inefficienza dello strumento penale, o meglio, l'inefficacia di una politica che predilige, quasi unicamente, la repressione di un fatto, lo sfruttamento lavorativo, il quale è conseguenza di una serie di fattori di contesto che lo permettono, quali le aporie di stampo economico, riferite alla filiera produttiva, e giuridico, riferite alla tutela del

³⁶ Fanlo Cortés, I., *Dal Decreto Minniti al Decreto Salvini: Politiche migratorie e produzione istituzionale di irregolarità*, in , Fanlo Cortés, I. e Ferrari, D., a cura di, *I soggetti vulnerabili nei processi migratori, la protezione internazionale tra teoria e prassi*. G. Giappichelli, Torino. p. 154.

lavoratore. L'ambito è poi aggravato dal fenomeno migratorio, la cui vulnerabilità è talvolta conseguenze delle scelte legislative in disamina.

Il diritto penale giuridicamente è volto a tutelare uno specifico interesse considerato meritevole dall'ordinamento. L'art. 603 bis del Codice penale in particolare è stato inserito tra i delitti contro la personalità posto a tutela della libertà individuale.

Malgrado ciò in questo caso il diritto penale viene chiamato a "regolare" un fenomeno che riguarda il mercato del lavoro. Il diritto penale "regolatorio" appare come una scelta di politica legislativa discutibile. Per natura lo scopo della norma penale, infatti, dovrebbe essere quello di tutelare un interesse, non di governare un'anomalia del settore produttivo o gestire un processo migratorio. Con ciò non si intende considerare non meritevole la tutela del soggetto sfruttato in un ambiente di lavoro, quanto mettere in luce il ruolo di *extrema ratio* del diritto penale, il quale non offre le caratteristiche idonee a far fronte ad un fenomeno distorsivo ormai connaturato al settore produttivo agricolo ed emergente negli altri settori. Il tema risente dell'esigenza di un programma economico e sociale di più ampio respiro impropriamente devoluto alla norma penale.³⁷

L'utilizzo della norma penale, in questo caso specifico, è stato molto criticato in quanto, probabilmente, spinto da finalità maggiormente politiche piuttosto che funzionali all'ordinamento.

Le critiche si riferiscono anche all'introduzione del reato di immigrazione clandestina nel 2009 cui prima si è fatto riferimento.

La direttiva europea 2008/115/CE vieta agli stati membri di istituire pene detentive in quanto disfunzionali allo scopo della normativa, ovvero il rimpatrio.

Il reato previsto dell'art. 10 bis della legge. 286/1998 pertanto prevede una pena pecuniaria.

La sua applicazione potrebbe risultare complessa quando l'autore del reato è un migrante che generalmente, entrato nel paese in condizioni di clandestinità a bordo di

³⁷ di Martino, A., "*Caporalato*" e repressione penale. *Appunti su una correlazione troppo scontata*, in Rigo, E., a cura di, *Leggi, Migranti e Caporali – prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*. Pacini Giuridica, Pisa, 2015, pp. 69-73.

una imbarcazione di fortuna, con pochi effetti personali al seguito, si ritrova in situazione di particolare indigenza economica³⁸.

Se trattiamo il tema dal punto di vista funzionale e non politico, si dubita sul fatto che l'applicazione di tale norma possa anche solo contenere l'immigrazione clandestina.

Si segnala a questo proposito la disposizione in modifica alle norme penali di cui all'art. 8 del decreto-legge 20/2023 (provvedimento legislativo che sarà in parte oggetto del capitolo seguente per le importanti ricadute in tema di diritto d'asilo). Il medesimo articolo inasprisce le pene di cui all'art. 12 T.U.I. e introduce l'art. 12bis nel medesimo testo unico, di fatto strutturando un nuovo reato che ricalca nella fattispecie i fatti del 26 febbraio rubricato "morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina" il quale punisce:

«Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone».

Dato il breve periodo dall'introduzione delle disposizioni bisognerà attendere per verificare l'applicazione del reato e il rapporto che verrà a crearsi nella prassi applicativa con le disposizioni penali già in vigore sul tema; di certo si può affermare come l'introduzione delle disposizioni confermi la linea legislativa dell'utilizzo dello strumento penale, illustrata nel presente paragrafo.

³⁸ Fanlo Cortés, I., in *All'insegna dell'incertezza del diritto. "Pacchetto sicurezza" e immigrazione clandestina a livello locale*, Fanlo Cortés, I., a cura di, *Diritto, Immigrazione, Territorio*. Ledizioni, Milano, 2012, p. 90.

CAPITOLO SECONDO

La protezione internazionale

2.1 Quadro normativo

Nel 1951 a Ginevra lo Stato italiano sottoscrive l'accordo internazionale denominato Convenzione sullo status dei rifugiati, il quale sancisce il principio fondamentale del *non refoulement*, sulla base del quale:

«Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche³⁹».

Tale disposizione vieta allo Stato che vede l'ingresso di migranti sul proprio territorio, anche in via irregolare, di rimpatriare il rifugiato nei casi in cui ciò possa comportare una minaccia per la sua vita o la sua libertà. Da ciò scaturisce un diritto soggettivo in capo al richiedente che la sua domanda venga sottoposta al vaglio delle autorità statali competenti secondo le idonee procedure previste. Nelle more dell'accertamento dovrà essere garantita una protezione temporanea.

Dalla firma della Convenzione di Ginevra l'Unione Europea ha lavorato per decenni ad un'uniformazione del diritto all'asilo del rifugiato negli Stati Membri. Diversi sono stati gli atti di diritto derivato rilevanti, oltre al Regolamento di Dublino, molte direttive sono state emanate in questa materia, ma la prima cui si deve l'elaborazione del concetto unitario di protezione internazionale è la Direttiva 2004/83/CE, modificata successivamente nella cosiddetta Direttiva qualifiche 2011/95/UE, il cui obiettivo è fornire uno standard minimo di protezione allo straniero che detenga

³⁹Art. 33 Convenzione sullo status di rifugiato di Ginevra del 1951.

specifici requisiti; la stessa è stata recepita nell'ordinamento nazionale italiano con il d.lgs. 251/2007.

Tale decreto legislativo prevede la concessione della protezione internazionale nei confronti dello straniero o apolide che la richieda e sia in possesso dei requisiti dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria⁴⁰. La procedura per il riconoscimento della tutela è la stessa, varieranno, invece, le misure adottate in base al fatto che la situazione dello straniero sia rientrante in una o nell'altra categoria.

In Italia è riconosciuto lo *status* di rifugiato al cittadino extracomunitario, o apolide con residenza abituale in uno Stato non membro dell'UE, il quale dimostri i requisiti di cui all'art.1 lett. A della Convenzione di Ginevra:

«colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova al di fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese, ovvero che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra⁴¹».

Tra gli elementi essenziali, la cui sussistenza sarà valutata dall'autorità competente, ritroviamo il timore fondato e la persecuzione.

L'analisi del timore fondato dovrà basarsi, secondo le linee interpretative elaborate dall'UNHCR⁴², sulla disamina dell'elemento soggettivo e oggettivo. Il primo è volto ad un'indagine sulle caratteristiche personali del soggetto al fine di indagare l'impatto psico-fisico degli eventi vissuti; il secondo attiene all'analisi di quanto dichiarato dal soggetto al fine di considerarne l'attendibilità e la credibilità, nonché una valutazione relativa alle condizioni del Paese di origine, anche grazie a fonti ritenute "affidabili" per valutare coerenza interna, esterna e verosimiglianza del narrato.

⁴⁰Art. 2, comma 1, lett.i, Dir. 2011/95/UE.

⁴¹Art. 33 Convenzione sullo status di rifugiato di Ginevra del 1951.

⁴² UNHCR *Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato*, settembre 1979, p. 12. reperibile al <https://www.asgi.it/wp-content/uploads/public/unhcr.manuale.sulle.procedure.e.i.criteri.per.la.determinazione.dello.status.di.rifugiato.pdf>.

La persecuzione non è definita dalla Convenzione di Ginevra, ma il *Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato*, elaborato dall'UNHCR, restituisce un'interpretazione condivisibile degli articoli della Convenzione.

In particolare, in esso si evidenzia come la persecuzione si riferisca ad una violazione dei diritti umani fondamentali, senza dimenticare la sua componente dinamica, sulla base del quale un evento, non enucleabile come violazione di un diritto umano, debba essere valutato anche in considerazione dell'elemento soggettivo, ossia come il fatto venga percepito dal richiedente.

A ciò si aggiunge una terza subcategoria che ricomprende quelle ipotesi nelle quali un concorso di motivi, da valutare caso per caso e derivanti da elementi fattuali di una particolare situazione, in considerazione del contesto geografico, storico, etnologico del paese di origine, possano far sorgere in capo al richiedente il timore fondato di essere perseguitato in caso rimpatrio⁴³.

La definizione in questi stessi termini è adottata dalla normativa italiana all'art. 7 del d.lgs. nr. 251/2007 al comma 1:

«1. Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:

- a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo;
- b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)⁴⁴».

⁴³ Ivi. p. 15.

Tali comportamenti persecutori, al fine del riconoscimento dello *status* di rifugiato, devono, inoltre, essere legati eziologicamente al timore (pro futuro, in caso di rientro) per i motivi previsti dalla Convenzione di Ginevra: razza, religione, cittadinanza, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, opinione politica.

Sulla base della normativa nazionale (d.lgs. 251/2007) colui a beneficio del quale verrà riconosciuto *status* di rifugiato in Italia godrà dei pari diritti del cittadino in materia di assistenza sociale, sanitaria, lavoro, iscrizione anagrafica. Ad egli verrà concesso un permesso di soggiorno di cinque anni nello Stato, rinnovabile. La validità quinquennale è rilevante in quanto i cinque anni di regolare permanenza nello stato sono tra i requisiti principali per avanzare richiesta di concessione di cittadinanza italiana.

Sulla base della sussistenza di altre situazioni soggettive meritevoli di tutela non comprese nei requisiti dello *status* di rifugiato, la normativa europea, e conseguentemente anche quella interna, amplia le concessioni della protezione internazionale ad altri soggetti, strutturando la cosiddetta protezione sussidiaria.

Il Considerando 24 della Direttiva 2004/83/CE recita:

«Il cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all'articolo 15, e al quale non si applica l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese»⁴⁵

Il considerando richiama l'art. 15 della medesima direttiva in merito alla definizione di grave danno, nella quale vengono annoverate diverse fattispecie specifiche, quali la tortura o qualsiasi altra forma di trattamento inumano o degradante, la condanna a morte, la violenza indiscriminata in un contesto di conflitto armato. Questi elementi possono essere ricondotti a due categorie: la prima riguarda una situazione individuale, mentre la seconda ad una condizione generalizzata non specificatamente diretta alla

⁴⁵ Considerando 24 Direttiva 2004/83/CE.

situazione soggettiva del richiedente (violenza indiscriminata nell'ambito di un conflitto armato).

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea definisce le modalità con le quali devono essere valutati questi due elementi: situazione individuale, da una parte, situazione generalizzata, dall'altra, nell'esame della domanda di protezione internazionale.

Essi devono essere considerati in un equilibrio di una scala di progressività da valutare caso per caso:

«tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria⁴⁶».

La protezione sussidiaria, come modificata con d.lgs. nr. 18 del 2014 (il quale innova il d.lgs. 251/2007) consente il rilascio di un permesso di soggiorno con validità quinquennale al pari del riconoscimento dello status di rifugiato; lo stesso vale per il novero di diritti acquisiti in merito a lavoro, iscrizione anagrafica, assistenza sociale e sanitaria.

Malgrado ciò, la protezione sussidiaria ha un valore inferiore di tutela rispetto al riconoscimento dello status di rifugiato in quanto ha carattere di temporaneità, nella misura in cui al termine del quinquennio sarà necessaria una nuova valutazione di tutti i requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il sistema di protezione italiano integra il quadro normativo internazionale con altre ipotesi al fine di garantire le tutele previste dalla Costituzione.

Nel Testo Unico in materia di immigrazione nel d.lgs. nr. 286/1998 all'art. 5 comma 6, applicabile nei termini che seguono sino al 2018, venivano previsti casi di protezione umanitaria adottabile nei casi in cui sussistessero seri motivi di carattere umanitario, risultanti da obblighi internazionali dello Stato italiano o costituzionali. La

⁴⁶ Corte Giust. Ue, 17 febbraio 2009, C-465/07 p. 39.

disposizione garantiva l'attuazione del principio di non *refoulement* e di altri sanciti da CEDU e Convenzione di Ginevra da un lato, nonché l'attuazione del principio costituzionale del diritto d'asilo previsto dall'articolo 10 della Costituzione.

Il riconoscimento della tutela concedeva il permesso di soggiorno per la durata variabile da sei mesi a due anni rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o familiari.

Il Decreto-legge nr. 113 del 4 ottobre 2018 ha abrogato la protezione umanitaria, in quanto definita una definizione legislativa dai confini incerti, atta a consentire un eccessivo margine di discrezionalità alle autorità competenti.

Essa è stata sostituita dalla protezione speciale, affiancata da permessi di soggiorno per casi speciali tassativamente individuati (per cure mediche, per calamità, per atti di particolare valore civile, per protezione sociale, per vittime di violenza domestica, per sfruttamento lavorativo).

I permessi di soggiorno concessi per casi speciali possono avere durata variabile da sei mesi a un anno. Essi sono rinnovabili a seguito di riesame della motivazione al fine di sincerarsi dell'eventuale modifica o caducazione delle cause di concessione.

Le tutele sono molto ridotte se confrontate con quelle previste per le fattispecie di protezione umanitaria: non è previsto, ad esempio, neppure per motivi di cure mediche, l'iscrizione al servizio sanitario nazionale (per il quale è necessario un permesso di soggiorno di due anni), ma soltanto cure mediche urgenti ed essenziali previste dalla legge.

La protezione speciale può essere rilasciata, su richiesta della Commissione territoriale a favore del migrante, privi dei requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, ma il cui allontanamento comporterebbe il rischio di subire ripercussioni e torture. Dall'ambito applicativo così delineato si nota una notevole riduzione delle possibilità applicative rispetto alla protezione offerta per seri motivi di carattere umanitario.

Si noti altresì la mancata menzione di obblighi internazionali o costituzionali in capo allo Stato italiano, come se questi ultimi non dovessero essere considerati in sede della

valutazione di benefici, malgrado, questi ultimi, per via dei medesimi obblighi, dovrebbero essere “riconosciuti” e non “concessi” dalle autorità nazionali.

La menzione a tali obblighi è stata reintrodotta dal d.l. nr. 130 de 2020 (c.d. Decreto Lamorgese convertito con legge nr. 173/2020) ripristinando parte della precedente normativa, pur mantenendo, si precisa, la denominazione di “protezione speciale” e quindi priva dei riferimenti ai “seri motivi umanitari”.

Quest’ultima riforma ha il pregio di aver ampliato notevolmente la portata applicativa dell’istituto grazie anche ad una giurisprudenza costituzionalmente orientata (vedasi par. 2.2).

Dagli ultimi sviluppi sembra che tali tutele siano destinate a ridursi nuovamente per i provvedimenti legislativi emessi a seguito dei fatti di Steccato di Cutro.

Il 26 febbraio 2023 si verifica una tragedia in occasione dell’ennesimo “viaggio della speranza” in mare per raggiungere l’Europa.

L’imbarcazione era partita quattro giorni prima da Izmir in Turchia e, nella mattina del 26 febbraio, si incaglia in una secca a circa cento metri a largo della costa di Steccato di Cutro, in provincia di Crotone. Nel naufragio si contano circa un centinaio di morti. La notizia ha avuto un forte impatto su politica e opinione pubblica, riaprendo il dibattito sulle norme sull’immigrazione.

Il governo, in data 10 marzo 2023, ha emesso il decreto-legge 20/2023 denominato Decreto “Cutro”, che apporta importanti modifiche normativa in materia di immigrazione, seppur le medesime non abbiano, come illustrato di seguito, grande attinenza con la vicenda che intende richiamare.

In particolare, con riferimento alle possibilità di accoglienza, il decreto-legge rappresenta una battuta d’arresto, nella misura in cui abroga la rilevanza dell’integrazione sociale (meglio illustrata in paragrafo 2.3) nella valutazione del possibile riconoscimento della p.s. e pertanto, di un *refoulement* come lesivo del radicamento della persona, da intendersi in senso ampio, così come anche per il

rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU, guardando alle modifiche introdotte all'art. 19 T.U.I. dal decreto-legge 173/2020⁴⁷.

Ciò influisce fortemente sul riconoscimento della protezione speciale, la quale viene strettamente applicata per i casi tassativamente già previsti dall'ordinamento (art. 19 c. 1 e c. 1.1. cioè a dire i casi di non refoulement, già oggetto di obbligo costituzionale). Come si desume da quanto sopra illustrato, sebbene il decreto-legge faccia espresso riferimento alla vicenda di Cutro, le principali modifiche apportate non sono dirette, né tanto meno utili, ad evitare si verificano nuovamente fatti simili alla vicenda.

Il decreto-legge è stato convertito, seppur con alcune modifiche, con legge nr. 50 del 5 maggio 2023. Dato il breve periodo dall'introduzione delle disposizioni bisognerà attendere per verificare le ricadute applicative.

2.1.1 La procedura di riconoscimento della protezione internazionale

La procedura di riconoscimento della domanda di protezione internazionale è disciplinata dalla Direttiva 2005/85/CE, successivamente inserita nella Direttiva 2013/32 UE, attuata dal legislatore nazionale con il d.lgs. 25/2008, modificato dal d.lgs. 142/2015 e d.l. 13/2017 (convertito con modificazioni in l. 46/2017).

Le autorità competenti per la ricezione della domanda di protezione internazionale sono la Questura e la Polizia di frontiera.

La domanda può essere presentata alla Polizia di frontiera al momento dell'ingresso nel territorio nazionale; in particolare non è necessaria alcuna formalità, se non la manifesta volontà a chiedere la protezione.

La polizia di frontiera acquisita informalmente la domanda si deve limitare a invitare il cittadino straniero a presentarsi in Questura per regolarizzare la sua posizione entro otto giorni, in caso contrario sarà considerato irregolarmente presente sul territorio nazionale⁴⁸.

⁴⁷<https://integrazioneimmigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/3117/Flussi-dingresso-semplificazioni-e-sanzioni-tutte-le-novita-del-DL-202023>.

⁴⁸Art. 3 del D.P.R. 21/2015.

Presso la Questura competente il richiedente potrà registrare la domanda di protezione internazionale e sarà successivamente invitato per la redazione di apposito verbale di dichiarazioni del richiedente (c.d. modello C3). Gli atti verranno trasmessi alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura competente tramite un sistema informatico (Vestanet).

La Commissione, entro trenta giorni dalla registrazione della domanda, provvede a invitare il richiedente a colloquio. L'audizione del richiedente asilo è un diritto di quest'ultimo e si svolge, di prassi, di fronte ad un solo membro della Commissione; quest'ultimo ha l'onere di decidere nei tre giorni successivi al colloquio.

Vi sono, tuttavia, delle eccezioni a tali tempistiche che dilatano i tempi a disposizione della Commissione per l'esaminazione della domanda per i casi in cui risulta necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi utili, per la verifica delle situazioni più complesse l'intera procedura può raggiungere i diciotto mesi. A ciò si aggiunge la dilatazione delle tempistiche causate dall'alto numero di richieste effettuate o reiterate, le quali congestionano il lavoro degli enti preposti.

La Commissione esamina in primo luogo la sussistenza dei requisiti dello status di rifugiato, in secondo luogo quelli della protezione sussidiaria se i primi non sussistono e solo in via residuale valuta i motivi di protezione speciale.

Ogni domanda deve essere esaminata individualmente.

Il richiedente può proporre ricorso avverso la decisione della Commissione Territoriale entro trenta giorni (sessanta se all'estero) dalla notifica della domanda di fronte alla sezione specializzata presso il Tribunale competente.

Il giudice, valutati i motivi della domanda e sentito il richiedente, se richiesto con istanza motivata da quest'ultimo, decide con decreto se concedere la protezione internazionale o il permesso di soggiorno per protezione speciale o confermare il rigetto della domanda in esame.

Il provvedimento del giudice può essere impugnato di fronte alla Corte di Cassazione per le motivazioni previste dall'ordinamento. Il giudice di Cassazione ha il potere, qualora ricorrano fondati motivi, di sospendere l'effettività operativa del

provvedimento impugnato al fine di concedere il soggiorno nel territorio italiano al ricorrente sino alla definizione del giudizio.

È doveroso far cenno a questo punto alla soppressione del grado d'appello ad opera dell'art. 35 bis comma 13 D. Lgs. nr. 25/2008, di cui l'impugnazione diretta in Cassazione menzionata poco sopra. L'abrogazione del secondo grado di giudizio è stata molto criticata da dottrina e giurisprudenza in considerazione della sensibilità dell'oggetto della disciplina trattata, la quale ha impatto notevole sulle condizioni di vita del richiedente asilo. Secondo grado che invece è rimasto in essere per la generalità dei contenziosi civili, anche i più lievi, e per tutti i procedimenti che, come in questo caso, scaturiscono da procedimenti amministrativi (in questo caso nella forma del ricorso presso il Consiglio di Stato).

Ciò che viene criticato, oltre all'ingiustificata lacuna dei diritti di difesa in paragone ai procedimenti su altre materie, è l'aumento esponenziale dei contenziosi di fronte alla Corte di Cassazione che rischia di congestionarne l'attività⁴⁹.

2.2 Protezione internazionale e condizioni di vulnerabilità

I successivi paragrafi si occupano di esaminare, alla luce del quadro normativo sopra illustrato, se vi sia spazio, nella disciplina di settore, al momento dell'entrata nel territorio nazionale, per una forma di tutela a favore delle vittime di tratta e sfruttamento lavorativo, ovvero se fornisca strumenti utili a prevenire che il migrante possa ritrovarsi in un sistema di "caporalato", privo delle tutele previste dall'ordinamento in materia di lavoro, libera autodeterminazione e dignità della persona.

Nel capitolo precedente è stato menzionato l'approfittamento della condizione di vulnerabilità e dello stato di bisogno che connota i reati di tratta e sfruttamento lavorativo. A proposito di ciò ci si chiede se vi sia rilevanza di tali condotte nella valutazione della posizione del migrante richiedente protezione internazionale. Un

⁴⁹ Mazza Galanti, F., *Il Decreto Minniti-Orlando in materia di protezione internazionale: luci e ombre*, in Fanlo Cortés I. e Ferrari D., a cura di, *I soggetti vulnerabili nei processi migratori la protezione internazionale tra teoria e prassi*. G. Giappichelli, Torino, pp. 141-142.

esame in questo senso potrebbe essere utile, infatti, a prevenire l'assoggettamento sul territorio nazionale a forme di caporalato predisponendo, in suo favore, un percorso di tutela *ad hoc* o semplicemente fornendo maggiori opportunità di ingresso nel mercato del lavoro regolare.

Nelle definizioni di status di rifugiato e protezione sussidiaria di cui si è trattato nel paragrafo precedente, con particolare riferimento alle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 1951 e della normativa nazionale, non si menziona la condizione di vulnerabilità. Essa trova invece posto nei testi delle Direttive europee in materia di asilo.

In particolare, le direttive precedenti al 2007 individuano situazioni soggettive connotate da particolare vulnerabilità e, per questo motivo, bisognose di peculiari esigenze nell'accoglienza, imponendo agli stati garanzie specifiche. La Direttiva 2003/9/CE all'art. 17 richiama tale concetto nel prevedere una:

«specifica situazione di persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale».

la norma individua specifiche categorie di soggetti che potranno essere riconosciuti come portatori di particolari esigenze nell'ambito del vaglio della loro domanda di protezione internazionale.

Tuttavia le specificità di questi soggetti non sono utili al riconoscimento dello status di rifugiato o protezione sussidiaria per i quali rilevano unicamente gli elementi di persecuzione e rischio di grave danno in caso di rimpatrio; saranno utili invece per la predisposizione di percorsi di assistenza psicologica o garanzie più significative come quelle a favore del minore non accompagnato per la quale è prevista la nomina di un rappresentante incaricato della cura e del benessere del minore⁵⁰.

⁵⁰Art. 19 della Direttiva 2003/9/CE.

Nel panorama normativo italiano la Direttiva 2003/9/CE precedentemente citata è stata recepita con l'adozione del d.lgs. 142/2015: esso all'art. 17 prevede un percorso peculiare per le

«persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali»

Tale percorso si sostanzia in possibilità di accoglienza in strutture gestite dalle ASL disposte sul territorio nazionale, nella quale verranno fornite le cure fisiche e psicologiche necessarie, in collaborazione con le cliniche legali i percorsi prevedono incontri con esperti del settore, i quali provvederanno prestare assistenza legale e rendere il richiedente p.i. edotto dei diritti e procedure da esercitabili⁵¹.

È doveroso precisare che la situazione di vulnerabilità rimane rilevante solo ai fini dello specifico percorso di accoglienza di cui sopra e non della p.i., sino a che il fatto non integri la fattispecie di persecuzione, tra i quali sono annoverate le forme di violenza, sia essa fisica, psichica o sessuale

Si noti come tali disposizioni, di limitata portata applicativa, prevedano garanzie per ipotesi tassativamente previste.

La relazione del 2007 della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione della Direttiva 2003/9/CE evidenzia le lacune sulle limitazioni delle definizioni di soggetti vulnerabili e identificazione delle situazioni di vulnerabilità nell'ambito del vaglio della richiesta d'asilo. L'intervento ha fornito utili spunti alla redazione delle Direttive successive.

La Direttiva 2013/33/UE, anche conosciuta come “Direttiva Accoglienza”, annovera tra i soggetti vulnerabili anche le vittime di tratta di esseri umani e affetti da gravi

⁵¹Per approfondimento su cliniche legali vedasi Buffa, M., *L'esperienza della “clinica legale” in materia di immigrazione e protezione internazionale: dalla didattica al diritto vivente*, in Fanlo Cortés I. e Ferrari D., a cura di, *I soggetti vulnerabili nei processi migratori la protezione internazionale tra teoria e prassi*. G. Giappichelli, Torino, 2020, pag. 229-246.

malattie e da disturbi mentali⁵²; mentre la Direttiva 2013/32, c.d. “Direttiva Procedure”, prevede una clausola aperta di identificazione del richiedente asilo come vulnerabile in considerazione dei seguenti elementi:

«Taluni richiedenti possono necessitare di garanzie procedurali particolari, tra l’altro, per motivi di età, genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, grave malattia psichica o in conseguenza di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per individuare i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari prima che sia presa una decisione in primo grado. A tali richiedenti è opportuno fornire un sostegno adeguato, compreso tempo sufficiente, così da creare i presupposti necessari affinché accedano effettivamente alle procedure e presentino gli elementi richiesti per istruire la loro domanda di protezione internazionale».

Tali caratteristiche rilevano al fine di riconoscere solo particolari garanzie nell’ambito della procedura di valutazione della domanda di protezione internazionale.

La Direttiva 2011/95/UE (c.d. Direttiva Qualifiche) all’art. 10, nel definire i motivi di persecuzione che, se sussistenti, sono utili al riconoscimento dello status di rifugiato annovera l’appartenenza ad un “gruppo sociale”. Tuttavia, tale gruppo deve essere caratterizzato dai seguenti elementi:

«i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e tale gruppo possiede un’identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante».

L’European Asylum Support Office nel 2020 ha pubblicato “Guida sull’appartenenza a un determinato gruppo sociale”, un documento utile a semplificare l’interpretazione della sopraddezza definizione. Dall’analisi del medesimo documento è possibile

⁵² Art. 22 della Direttiva 2013/33/UE.

riscontrare alcune convergenze applicative tra i gruppi sociali e soggetti vulnerabili, come malattie gravi, affezioni congenite o disabilità, ma anche alcuni gruppi specifici di minori e donne, le cui caratteristiche possono assumere rilievo nella valutazione della sussistenza dei motivi di persecuzione alla luce della società d'origine del richiedente.

Ci si chiede a questo punto se possano essere ricompresi nella definizione di gruppo sociale anche le vittime di tratta e di sfruttamento.

La disposizione menziona due elementi costitutivi: “una caratteristica innata o storia comune” ovvero “un’identità distinta nel paese in cui trattasi”.

L’essere vittima di tratta o di particolare sfruttamento potrebbe integrare l’elemento di “storia comune”, ma rimarrebbe da esaminare nel caso di specie se il gruppo sia considerato nel paese di origine come distinto, oggetto stigmatizzazione o emarginazione. Secondo L’E.A.S.O.:

«La percezione dipenderà spesso dal tipo di sfruttamento subito dalla vittima. Le vittime dello sfruttamento del lavoro o del traffico di organi, ad esempio, possono essere considerate in modo diverso rispetto alle vittime dello sfruttamento sessuale⁵³».

Dovrà infine essere valutato il nesso causale tra l’essere vittima di sfruttamento o tratta e il rischio di subire una forma di persecuzione motivo specifico per il riconoscimento dello status di rifugiato, o in alternativa valutare la sussistenza delle condizioni per la concessione della protezione sussidiaria (effettivo rischio di subire un grave danno nelle ipotesi tassativamente elencate).

La limitata portata applicativa del concetto di vulnerabilità era in parte stata ampliata nel contesto normativo nazionale dall’istituto della protezione umanitaria prevista dall’art. 5 comma 6 del Testo Unico sull’Immigrazione, nella misura in cui dava copertura a quelle situazioni meritevoli di tutela ex art. 10 Comma 3 della Costituzione, prive di requisiti della protezione internazionale.

⁵³ European Asylum Support Office, *Guida sull’appartenenza a un determinato gruppo sociale*, 2020.

La Corte di Cassazione si è pronunciata sul punto definendo i seri motivi umanitari previsti come utili alla concessione di protezione umanitaria un catalogo aperto necessario alla tutela dei diritti umani previsti dall'Art. 2 della Costituzione:

«I “seri motivi” di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché costituiscono un catalogo aperto, pur essendo tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un'esigenza qualificabile come umanitaria, cioè concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale⁵⁴».

Questa giurisprudenza è risultata, inoltre, determinante per i successivi sviluppi normativi.

In particolare, in questa sede la Corte di Cassazione era chiamata a decidere sul respingimento della domanda di asilo presentata da un cittadino gambiano.

Secondo il Ministero dell'Interno l'integrazione sociale non sarebbe stato un elemento sufficiente alla concessione di regolare permesso di soggiorno per seri motivi di carattere umanitario.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso chiarendo l'interpretazione del concetto di integrazione sociale, definendolo come un elemento sintomatico delle situazioni di vulnerabilità meritevole di tutela nella forma della protezione umanitaria su estrapolazione dei principi dell'art. 8 della Cedu “Diritto alla vita privata e familiare”, operante nel nostro ordinamento per mezzo dell'art. 2 della Costituzione.

In particolar modo, la medesima giurisprudenza chiarisce che deve essere valutato nel concreto il bilanciamento tra il grado di integrazione sociale in Italia e l'effettiva, nonché accertata, condizione personale di deprivazioni di diritti umani sussistente nel paese di origine che lo hanno spinto ad allontanarsene⁵⁵.

⁵⁴ Cassazione Civile, Sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455.

⁵⁵ Favilli, C., *La protezione umanitaria per motivi di integrazione sociale. Prime riflessioni a margine della sentenza della Corte di cassazione n. 4455/2018*, a cura di, questionegiustizia.it, 14 marzo 2018.

Lo stesso ragionamento viene applicato anche ad altre ipotesi di vulnerabilità come le condizioni di vita di estrema povertà o ambientali, la corte menziona la:

«mancanza di condizioni minime per condurre un'esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un'esistenza dignitosa⁵⁶».

Così facendo la Corte annovera fra i casi di vulnerabilità nella generalità le ipotesi di lesioni alla dignità della persona. Tali ipotesi non sono di per sé motivi di protezione, ma possono essere elementi prodromici all'avvio di un giudizio comparativo con l'integrazione sociale e quindi dell'apertura di un'indagine più approfondita di quest'ultima. Solo nel caso di riconoscimento della protezione per motivi di integrazione sociale le condizioni di vulnerabilità hanno piena rilevanza in giudizio.

Nel 2018 la protezione umanitaria è stata abrogata dal D.l. nr. 113 (c.d. Decreto Salvini), il quale ha ridotto notevolmente le forme di tutela a casi tassativamente previsti con l'intento di limitare la discrezionalità di applicazione di tale istituto considerato come una definizione legislativa dai confini incerti. (vedasi par. 2.1).

Il medesimo è stato successivamente modificato dal d.l. nr. 130 de 2020 su ispirazione della giurisprudenza sopra menzionata.

Dalla normativa scaturente la condizione di vulnerabilità può ancora assumere una certa rilevanza, seppur ridimensionata rispetto al contesto normativo precedente al 2018, come motivo di protezione speciale: l'art. 19 del Testo Unico sull'Immigrazione così come modificato dal d.l. 130/2020, istituzionalizza l'interpretazione della Cassazione del 2018, nella misura in cui prevede che:

«Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento

⁵⁶ Cassazione Civile, Sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455.

sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».

Nel 2023, con l'adozione decreto-legge 20/2023 e la sua successiva conversione in legge, oggetto di successivo paragrafo ad esso dedicato, segnerà una decisa controtendenza rispetto alla spinta interpretativa estensiva di cui sopra.

2.3 La rilevanza degli indici di sfruttamento lavorativo

Preme verificare se la sussistenza di indici di sfruttamento lavorativo possa avere una rilevanza nella valutazione della domanda di protezione speciale così come uscente a seguito della riforma operata dal d.l. 130/2020, posto il fatto che la rilevanza delle condizioni di vulnerabilità nel processo di riconoscimento di protezione internazionale è prevista in casi tassativi tra i quali è annoverato lo sfruttamento lavorativo.

Nell'ambito dell'analisi della domanda di asilo l'autorità competente potrebbe avviare l'iter procedurale di cui all'art. 22 comma 12 quater T.U.I. con le criticità già illustrate nel precedente capitolo, nel caso in cui emergano elementi di particolare sfruttamento lavorativo e, nei casi più gravi l'applicazione della tutela di cui all'art. 18 T.U.I. per i casi nei quali emergano concreti pericoli per l'incolumità della persona.

La Commissione Nazionale per il diritto d'asilo ha stilato della Linee guida per l'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale, in base alla quale le Commissioni Territoriale al verificarsi della sussistenza di indici di sfruttamento e di tratta sono tenute a trasmettere gli atti al Questore per le valutazioni di competenza.

Queste sono le modalità con quali le istituzioni hanno data attuazione alla normativa anti-tratta di cui all'art. 10 d.lgs 24/2014 discendente dal recepimento della Direttiva Europea nr. 2011/36/UE che prevede il coordinamento tra le istituzioni che si occupano di tutela e assistenza alle vittime di tratta e quelle che hanno competenza sull'asilo.

Secondo autorevole dottrina pacificamente condivisa le “valutazioni di competenza” in capo al Questore di cui alle linee guida si riferiscono alla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria di cui all’art. 18 T.U.I.⁵⁷.

La problematica principale riguarda il fatto che l’applicabilità della protezione delle vittime del reato di cui all’art. 603bis del Codice penale sia limitata alle ipotesi aggravate previste dal comma secondo.

Tale limitazione può essere ricondotta alla definizione nazionale (e internazionale) di tratta e sfruttamento ancora strettamente legata alla tratta internazionale, nella misura in cui non consideri un’ipotetica fattispecie intra-nazionale, e allo sfruttamento sessuale.

A proposito di ciò si menziona un quesito istituzionale non risolto riferito al rapporto tra protezione umanitaria e internazionale che ha occupato le discussioni della dottrina sulla libertà o meno del Questore dalla Commissione Territoriale nel riconoscere della protezione umanitaria e se invece i due tipi di protezione siano alternativi o cumulativi. La questione ha effetti sostanziali importanti in quanto lo status di rifugiato offriva una posizione giuridica più solida, mentre la protezione umanitaria delle misure più idonee alla tutela delle vittime di tratta.

La situazione comporta una limitata applicabilità dell’art. 18 T.U.I. e alcune problematiche di coordinamento che Santoro usa definire come un tango

«in cui non solo i due ballerini si regolano l’uno sul comportamento improvvisato dell’altro ma in cui ognuno dei due ballerini è sdoppiato in un ballerino ufficiale, istituzionale, e una sua ombra, il privato sociale, che come l’ombra di Peter Pan o quella di Peter Schlemils nel romanzo di Ablert von Chamisso[15], deve essere guidata a sua volta altrimenti agisce per proprio conto⁵⁸».

Ai fini del riconoscimento della protezione speciale si riscontrano alcuni contrasti concettuali tra i casi concreti di sfruttamento lavorativo e la nozione di integrazione

⁵⁷ Nicodemi, F., *Le vittime della tratta di persone nel contesto della procedura di riconoscimento della protezione internazionale. Quali misure per un efficace coordinamento tra i sistemi di protezione e di assistenza?*, in «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza», 1/2017, p.10.

⁵⁸ Santoro, E., *Asilo e tratta: il tango delle protezioni*, in *Questione Giustizia*, Fascicolo 2/2018. p.14

sociale come sopra descritta, nella misura in cui elemento utile alla sussistenza di una buona integrazione vi è l'autonomia nel trovare lavoro in Italia, oltre che sufficienti condizioni economiche, di vita e di alloggio.

Tali modalità interpretative rischiano di far distogliere l'attenzione da situazioni di sfruttamento lavorativo di entità più moderata o caratterizzata da profili di illegalità più velati, ma non per questo meno meritevoli di tutela. Ci si riferisce a situazioni di lavoro grigio in cui non vengono rispettati orari, giorni di riposo e salari previsti dai contratti nazionali.

In questi casi un controllo sulla mera sussistenza del contratto di lavoro e la verifica di un reddito seppure esiguo, potrà essere considerata positivamente dal giudice del ricorso giurisdizionale come buona integrazione, il quale non approfondisce le condizioni lavorative alla quale è sottoposto; altrettanto positivamente sarà considerata la presenza di un alloggio, seppur assegnatogli dal datore di lavoro. Al contrario, l'affidarsi a centri di accoglienza comproverà la mancanza di autosufficienza e autonomia del soggetto richiedente, la cui posizione non potrà definirsi come "buona integrazione".

Tale sistema rischia di avvalorare, anziché prevenire o reprimere, i casi di sfruttamento lavorativo più velati e, d'altra parte a non garantire adeguata tutela a coloro i quali vengono pagati unicamente a nero in quanto privi di reddito e pertanto di mezzi di autosufficienza.

Necessaria in questi casi è un'istruttoria sufficientemente approfondita sulle situazioni che potrebbero rivelare indici di sfruttamento.

Emblematica è la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione specializzata immigrazione del 12 maggio 2021, nella quale il collegio riconduce gli indici di sfruttamento ad un elemento fondante la condizione di vulnerabilità utile alla concessione di un permesso di soggiorno per casi speciali, malgrado l'art. 603 bis c.p. non menzioni la condizione di vulnerabilità, ma l'approfittamento di uno stato di bisogno.

Nell'ambito dell'iter di riconoscimento di una forma di protezione a favore del migrante richiedente, il quale aveva svolto il lavoro di bracciante agricolo per circa

due anni nelle campagne della provincia di Foggia, emerge una situazione lesiva della dignità della persona: bassa remunerazione, assenza di ferie e riposo, alloggio fornito dal datore di lavoro a fronte di ulteriore pagamento, lo stato di bisogno nella quale verte il soggetto, necessitante di un lavoro e in mancanza di alternative migliori a quelle menzionate.

Il collegio giudicante non riconosce il diritto di protezione internazionale né protezione sussidiaria per insussistenza dei presupposti di legge, approfondisce però l'analisi delle condizioni di vita al fine della concessione di una forma di protezione speciale. In particolare, il collegio riconduce la situazione di sfruttamento alla condizione di particolare vulnerabilità sulla base di una precedente giurisprudenza del Corte di Cassazione la quale estrapola il concetto di "comparazione attenuata":

«quanto più risulti accertata in giudizio una situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il *secundum comparationis*, costituito dalla situazione oggettiva del Paese di rimpatrio, onde la conseguente attenuazione dei criteri - predicati, si ripete, con esclusivo riferimento alla comparazione del livello di integrazione raggiunto in Italia - rappresentati "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale".⁵⁹»

Sulla base delle condizioni di vita e di lavoro alla quale era sottoposto il richiedente, giunto sul territorio nazionale non ancora maggiorenne, e dell'assenza di alcuna forma di sostegno da parte della famiglia di origine, è stata considerata positivamente l'integrazione sociale raggiunta dal medesimo e attenuata la valutazione del rischio di violazione dei diritti umani in caso di eventuale rimpatrio, ai fini del riconoscimento della protezione sociale.

La giurisprudenza del collegio milanese apre gli orizzonti verso un'interpretazione costituzionalmente orientata della condizione di vulnerabilità e dell'integrazione sociale e sprona il giudice delle sezioni specializzate a ricercare con maggior cura indicatori ed elementi di sfruttamento lavorativo in una più attenta audizione del

⁵⁹ Cassazione Civile, Sez. I, 20 gennaio 2020, nr. 1104/2020.

richiedente e più accurata acquisizione di informazioni da enti statali o privati più vicini al bracciante, come sindacati, associazioni o centri per l'impiego, i quali ricoprono, anche in questo caso, una funzione principale per il contrasto e prevenzione del fenomeno.

Anche in questo caso si ricordi le recenti modifiche, menzionate in paragrafo 2.1, apportate dal Decreto Cutro. Si rimane, al momento, in attesa delle ricadute applicative delle nuove disposizioni in materia, ma, da una prima lettura delle stesse, si nota l'intento ad arrestare applicazione giurisprudenziale estensiva sino ad ora descritta (vedasi par. 2.1).

CAPITOLO TERZO

La funzione del caporale nel mercato del lavoro

3.1 Il sistema del caporalato nel settore agricolo

Il caporalato è un concetto che viene sovente associato allo sfruttamento lavorativo, specialmente nel settore agricolo.

Dal punto di vista tecnico-giuridico il caporalato è definito per la prima volta come intermediazione illecita dall'art. 20 della Legge nr. 83/1970. Il concetto non è limitato all'ambito agricolo, ma può manifestarsi in qualsiasi settore lavorativo.

L'accostamento logico al settore agricolo deriva dalla casistica senz'altro più consistente in questo settore, soprattutto nelle campagne del Mezzogiorno italiano. Qui, la peculiare conformazione geografica e sociale ha in parte favorito lo sviluppo del fenomeno su larga scala in favore delle aziende agricole.

Sebbene la definizione risalga al 1970, il caporalato ha origini ben più remote⁶⁰.

Si potrebbe dire che il recrudescente radicamento dell'intermediazione lavorativa tra caporale e azienda agricola abbia portato a considerare come "ordinaria" la sua azione e, in qualche modo, necessario il suo intervento nell'arruolamento di braccianti agricoli, in un settore produttivo basato sulla "stagionalità". Tale caratteristica non permetterebbe al datore di lavoro di avanzare un'offerta di lavoro stabile al dipendente. Difficile ritrovare un vero e proprio momento originario della definizione della figura del "caporale". È possibile registrare, però, dalla seconda metà del secolo scorso un cambiamento nel bacino di reclutamento. Prima di quest'epoca, infatti, il caporalato si è sviluppato come una pratica utilizzata per indirizzare braccianti verso le principali aziende agricole in via di modernizzazione. Si trattava di lavoratori per lo più italiani. Gli spostamenti sul territorio non erano neppure interregionali. La dimensione del fenomeno era, per lo più, provinciale.

⁶⁰ Per approfondimenti sul tema Scotto, A., *Tra sfruttamento e protesta: i migranti e il caporalato agricolo in Italia meridionale*, in «REMHU - Rev. Interdiscip. Mobil. Hum., Brasília, Ano XXIV, n. 48, p. 79-92, set./dez. 2016».

Nella sostanza i lavoratori più anziani e capaci nella professione si facevano carico, in favore degli imprenditori, di scegliere i braccianti e, a causa dell'arretratezza nel sistema di trasporti, presto gli stessi si occuparono anche di trasportarli sino al campo. Si trattava di un'opera di "mediazione" quasi necessaria per far fronte ad un settore produttivo che richiedeva un numero di lavoratori variabile giorno per giorno al fine di fornire continuità di manodopera al proprietario terriero e di offerta lavorativa al bracciante.

Dagli anni Settanta/Ottanta il fenomeno ha subito delle variazioni in ragione dello sviluppo economico italiano e delle immigrazioni dai territori del Medioriente e dell'Africa Subsahariana. Molti migranti, bisognosi di un'occupazione lavorativa e privi di un titolo di studio riconosciuto nello stato italiano, si sono ritrovati impiegati nelle aziende agricole come braccianti.

Ciò ha portato a considerevoli modifiche nella figura del caporale, facente parte della medesima etnia dei braccianti, cosiddetto "Caporale Nero". Il contesto migratorio rende più complesso il rapporto tra datore di lavoro e bracciante e ancora più importante l'azione mediatrice del caporale, il quale si impegna a far convergere domanda e offerta di lavoro tra soggetti di culture e lingue diverse.

Lo spaccato che ne discende è in qualche modo leggibile come una sintesi tra un contesto geografico molto più eterogeneo che si sviluppa con differenti caratteristiche peculiari. Ci si limiterà in questa prima disamina a descriverne i caratteri comuni, corroborati da alcuni esempi, utili a ricostruire una fisionomia più chiara e dettagliata del fenomeno.

I lavoratori sovente non sono nativi del territorio in cui lavorano. Talvolta giungono sul territorio italiano a seguito di un sistema di passaparola. Migrano con l'intento di cercar fortuna per poi inviare il denaro guadagnato alla famiglia, rimasta nel paese d'origine.

Da ciò derivano tutta una serie di nuove esigenze cui il caporale può far fronte: la mancata conoscenza della lingua, il vitto, l'alloggio e un mezzo di trasporto per raggiungere il campo.

Nascono dei veri e propri ghetti in cui i lavoratori sono confinati o, più spesso, si marginano volontariamente in mancanza di alternative. Ghetti composti di baraccopoli lontani dal centro cittadino in cui il caporale ha più facilità nel trasportarli in azienda e riportarli a fine giornata.

I ghetti sono connotati da condizioni abitative oltre che igieniche degradanti e precarie. A proposito di ciò è utile citare l'analisi sociologica svolta da Domenico Perrotta che fotografa le dinamiche di intermediazione illecita tra il 2010 e il 2015 nel Nord della Basilicata⁶¹. Qui, nel 2015 sono presenti diversi centri di accoglienza gestiti dalla Regione, quasi completamente vuoti.

Nelle campagne limitrofe, invece, si annidano baraccopoli abitate da braccianti di nazionalità burkinabé impiegati nella raccolta del pomodoro.

Le istituzioni sostengono che i caporali del territorio obbligano i migranti a non entrare nei centri di accoglienza.

I migranti intervistati sostengono di non essere stati messi al corrente della presenza dei centri, altri di sentirsi più liberi dentro le loro baracche: liberi dagli orari del centro e quindi di poter uscire la sera, ma soprattutto “liberi” di lavorare. Qui sta il fulcro della questione.

I braccianti sono emigrati dal paese di origine in cerca di lavoro. Le istituzioni della regione Basilicata hanno fornito “liste di prenotazione” per i braccianti nei centri per l'impiego, ma questi sono risultati insufficienti senza l'ausilio del caporale.

Quest'ultimo risponde alle primarie esigenze del lavoratore e del datore di lavoro: organizza i braccianti in squadre, li trasporta al campo agricolo o in altri luoghi (come negozi, stazioni ferroviarie o ospedali), li riporta alla baracca a fine giornata, fornisce cibo e acqua nei ghetti. La sua attività diventa indispensabile anche per coloro i quali sono iscritti nelle “liste di prenotazione”, poiché privi di un mezzo di trasporto privato o pubblico per raggiungere il posto di lavoro oltre a fornire una corsia preferenziale per essere scelti dal datore di lavoro.

⁶¹ Perrotta, D., *Il caporalato come sistema: un contributo sociologico*, in Rigo, E., a cura di, *Leggi, Migranti e Caporali – prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*. Pacini Giuridica, Pisa, 2015. pp. 15-30.

Il caporale fornisce infatti servizi all'imprenditore, acquisendo notorietà, fiducia e permettendo a quest'ultimo di abbattere alcuni costi aziendali: supervisione nel campo, cibo e acqua nel campo in orario lavorativo.

Da ciò che si desume da questa analisi i braccianti non sono confinati nelle baraccopoli poiché fisicamente costretti, quanto poiché privi di alternative. Se il bracciante rimane nel centro di accoglienza, perde ogni servizio fornito dal caporale, che non lo trasporta al campo e non lo inserisce nella squadra del giorno. Il migrante deve così subire la concorrenza spietata degli altri braccianti con i quali difficilmente regge il confronto, considerato che il numero di lavoratori richiesto per la giornata è sempre minore al numero di lavoratori disponibili e che il caporale fornisce una via privilegiata di ingaggio.

Da ciò emerge che il fenomeno è difficile da inquadrare nei canoni della "schiavitù", della "tratta" e altre accezioni polarizzanti, ponendo l'accento sui problemi strutturali del settore agricolo cui fa fronte il caporale con la sua attività illecita.

Le condizioni strutturali che rendono il migrante vulnerabile, in quanto privato di alternative di fronte al fenomeno in disamina sono diverse.

Una vulnerabilità strettamente giuridica è da considerare come elemento determinante. Sul soggetto privo di permesso di soggiorno può incombere la minaccia di essere espulso e successivamente rimpatriato. Il soggetto in possesso di un regolare permesso di soggiorno può temere di diventare irregolare per la perdita del posto del lavoro.

Una massiccia sproporzione tra domanda e offerta lavorativa implementa l'elemento concorrenziale tra braccianti, limita il "potere contrattuale", inteso in termini gergali, dal momento che non esiste contratto lavorativo di sorta.

La segregazione obbligata in baraccopoli site lontano da ogni centro cittadino allontana altresì la consapevolezza del soggetto dall'ambiente circostante. Lo aliena rispetto al nuovo paese in cui si trova e che non conosce. Ciò può comportare difficoltà maggiori ad imparare la lingua del paese ospitante e la conoscenza delle effettive alternative che gli si potrebbero prospettare o dei diritti che avrebbe facoltà di esercitare.

La segregazione comporta il sorgere di necessità che possono essere soddisfatte solo dall'attività del caporale: acqua corrente, luce, servizi, igienici, tetti e letti adeguati, servizi di trasporto pubblico per potersi recare in ospedale, presso un alimentare o altro negozio. Ciò li costringe a pagare i caporali per recarsi ovunque.

Porta, infine, ad una più complessa tutela da parte di enti sindacali o altre istituzioni alle quali potrebbero denunciare gli abusi.

Un ulteriore elemento si riferisce non solo ai lavoratori, ma anche al datore di lavoro: la stagionalità del settore produttivo agricolo. Essa rende difficile la stabilità dei rapporti tra datore di lavoro e lavoratore. Complica anche la repressione del fenomeno nel momento in cui il migrante in quanto persona offesa da un abuso dopo pochi mesi o settimane, una volta finita la stagione, fa rientro nel suo paese.

La condizione di transitorietà può, fra l'altro, limitare la volontà e l'effettiva capacità del soggetto di denunciare alle istituzioni l'abuso.

La simultaneità delle caratteristiche del fenomeno realizza la mancanza di un'alternativa altrettanto efficiente fornita da altro sistema pubblico o privato, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore e per questo, in determinati casi, possono venire a crearsi situazioni di monopolio.

A ciò si aggiungono meccanismi di legittimazione della quota da versare a favore del caporale, il cui guadagno deriva dalla detrazione di una quota del salario dal singolo lavoratore.

«se andiamo al centro di accoglienza in capi neri non vengono a prenderci per portarci a lavorare. Quindi restiamo al ghetto, anche se le baracche non ci piacciono. Perché siamo qui per lavorare e senza capi neri qui non si lavora (bracciante burkinabé, Boreano, 19 agosto 2015)»⁶²

Il caporale acquisisce stima e fiducia da parte dei braccianti e dell'imprenditore, soprattutto là dove è maggiore la distanza tra lavoratori e aziende agricole.

Perotta distingue i motivi di legittimazione che possono portare il dipendente ad accettare la detrazione di denaro dal proprio salario.

⁶²*ibidem*. p. 16.

Un primo caso puramente socioculturale: il senso di comunità che talvolta si instaura tra migranti del medesimo ghetto. Il mediatore è considerato come il portavoce di quella comunità e acquisisce autorevolezza; gestisce il loro lavoro, ma non solo; organizza la loro vita quotidiana nel ghetto; sono connazionali o, in alcuni casi, consanguinei.

Il “capo nero” può essere considerato come esempio di ascesa sociale, o forse unico esempio possibile, in quanto lavoratore prima di loro. Molti braccianti progettano di poter diventare autista, aiutante del “capo nero” con possibilità di prendere il suo posto un giorno, poiché considerato come figura socialmente rispettabile.

Per altri braccianti, infine, si tratta di una figura strumentale e indispensabile alla ricerca di un impiego. Ciò accade in territori particolarmente arretrati in termini di servizi pubblici tra cui, soprattutto, quelli di trasporto. Il bracciante non ha alcuna alternativa plausibile. Si instaura un regime di monopolio retto dal caporale della singola zona. Viene così legittimato il pagamento del mediatore che fornisce un servizio utile e necessario al lavoratore.

Oltre ai casi di legittimazione del caporale sin qui esposti altri elementi evidenziano come la detrazione del salario non sia il solo abuso perpetrato ai danni dei lavoratori. Si aggiungono, in effetti, umiliazioni sul posto di lavoro e ritardi nei pagamenti che possono portare ad una situazione insopportabile per i braccianti, i quali insorgono: ricercano parallelamente un impiego più soddisfacente oppure pongono in essere delle vere e proprie azioni collettive di protesta e di sciopero sul posto di lavoro.

Approfondendo i rapporti tra il caporale e il datore di lavoro ritroviamo anche in questo caso un contesto molto eterogeneo.

In alcuni casi l'imprenditore si affida senza avere consapevolezza o meglio senza interessarsi dei rapporti economici tra il mediatore e il lavoratore. Il primo è descritto come il connazionale o il parente che meglio conosce la lingua e pertanto rappresenta il resto dei lavoratori.

«[...] erano tutti fratelli e amici e parenti, così mi hanno detto. Uno di loro si chiama Andrea. Ho parlato con lui. Si è presentato come uno della squadra, che sosteneva fosse composta da

fratelli, parenti e amici. Ma non era il caporale, era uno di loro, erano tutti fratelli, lui era quello che sapeva meglio la lingua (Giovanni, agricoltore. Colloquio informale, provincia di Barletta-Andria-Trani)⁶³ »

In altri casi sono più che consapevoli dei rapporti e degli accordi economici propri del caporalato.

L'agricoltore è solito pagare al caporale il salario di tutta la squadra. Deciderà poi lui come dividerla tra i lavoratori. Gli stessi, in particolare, vengono pagati a cassone di prodotto raccolto. L'imprenditore conta il numero di cassoni trasportati nella giornata e paga per intero la squadra dando i soldi al solo caporale. Lo stesso a sua volta consegna la singola quota al singolo bracciante detraendone una percentuale per sé.

Gli imprenditori della zona considerano la figura del caporale come utilissima soprattutto in riferimento a costi che preferisce esternalizzare oltre a fornire servizio organizzativo più efficiente di qualsiasi ufficio di collocamento del settore:

«[...] A me basta telefonare, “mi porti dieci operai”, se mi dice sì, è sì, se mi dice no, è no, chiamo un altro [...] Se mi servono tre operai in più, quello fa due corse e me li porta. Se la mia cooperativa mi dice che mi manda tre camion e poi non me li manda più, che faccio? Io lo chiamo e gli dico di venire a prendere ‘sti qua [i braccianti]. E quello viene. Questi [i caporali] fanno tutto quello che serve. Loro parlano la lingua, io ho bisogno di parlare con uno solo che parla la lingua [...] (Antonio, agricoltore. Colloquio informale, provincia di Potenza, agosto 2014)⁶⁴ »

L'efficienza del sistema deriva dall'alto grado di speditezza e informalità, in assenza di ogni ostacolo burocratico.

A ciò si deve aggiungere un ulteriore servizio fornito dal caporale, ovvero la supervisione dei braccianti in orario di lavoro. Egli controlla l'efficienza lavorativa del singolo “dipendente” e seda, o meglio previene, eventuali disordini e condotte indisciplinate nella squadra.

⁶³ *ibidem* p. 21.

⁶⁴ *ibidem* pp. 22-23.

Il datore di lavoro si rivolgerà a lui nel caso in cui notasse che un bracciante lavori male, non raccolga abbastanza o, con i suoi errori, distrugga parte del prodotto agricolo e quindi di profitto.

Nel caso in cui il caporale non prendesse provvedimenti, l'imprenditore si rivolgerebbe ad altri.

«[...] Se si rende conto che... non gli piace come lavora, non ha nessuna remora a mandarlo via: “tu domani non ci venire”. Chiama il caporale e di che: “senti, questo qua, questo con la maglia bianca domani non lo far venire, ch  oggi ho visto che era pi  – per esempio – le piante che schiacciava sotto i piedi che quelle che raccoglieva”. [...] Per esempio mo' questo qua io se continua cos  io nell'arco di una decina di giorni io far  una segnalazione al caporale, io glielo dico, che – questo si chiama Paolo – Paolo non pu  continuare a fare cos . [...] (Generoso, Intervista cit.)»⁶⁵

3.2 Il lavoro “grigio”

Sino a qui si   stato analizzato un fenomeno del tutto antiggiuridico, le cui condotte – seppur ricche di sfaccettature sociologiche peculiari e controverse – possono essere di chiara rilevanza penale.

È doveroso per  accostare a questo, alcune declinazioni del medesimo fenomeno che si servono di un velo formale di legalit  per nascondere nella sostanza condotte antiggiuridiche.

È la declinazione pi  complessa da identificare e reprimere per le istituzioni statali, in quanto si insinua tra le lacune dell'ordinamento nazionale al fine di perseguire i suoi obiettivi illeciti. Per le sue caratteristiche peculiari il fenomeno   stato denominato “lavoro grigio”. Oliveri sintetizza l'azione degli imprenditori agricoli in due termini “Giuridificare” ed “Eternalizzare”⁶⁶. Il medesimo prende ad esempio uno studio

⁶⁵ *Ibidem* pp. 23-24.

⁶⁶ Oliveri, F., *Giuridicare ed eternalizzare lo sfruttamento. Il caso dei lavoratori immigrati nella viticoltura senese*, in E. Rigo, a cura di, *Leggi, Migranti e Caporali – prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*. pp. 47-65.

socio-giuridico svolto nelle campagne di Siena, basandosi sui rapporti della FLAI-CGIL di Siena tra il 2014 e il 2015 integrate da altre dichiarazioni sindacali.

Qui gli immigrati vengono sfruttati nella produzione del vino nella provincia senese.

Lo sfruttamento lavorativo, in questo caso, non è dato dalla detrazione illecita di salario o sulla durata di lavoro non commisurato a quest'ultimo, quanto alla coercizione diretta o indiretta che ha portato a questa sproporzione di scambio e alla eventuale lesione dell'integrità psico-fisica del lavoratore.

Per identificare le forme di lavoro grigio, non potendosi utilizzare i criteri di legge in quanto apparentemente seguiti, sarà necessario ricorrere a questi tre elementi: i termini del contratto lavorativo e la sproporzione tra ore effettivamente lavorate e quanto retribuito, l'integrità psicofisica, la situazione ambientale e personale. Il concorrere di tali elementi può portare a rapporti decisamente asimmetrici tra lavoratore e datore di lavoro, costituire terreno fertile per coercizioni e accettazioni di condizioni velate dal formale consenso, ma in realtà permeate da mancanza di alternative.

Sono utilizzati meccanismi di giuridificazione al fine di assicurarsi un guadagno maggiore, rispetto quello che permetterebbe il regolare adempimento degli obblighi sanciti dal contratto collettivo, a favore dell'imprenditore agricolo.

Sono adoperati meccanismi di esternalizzazione al fine limitare ulteriormente la eventuale responsabilità, commissionando a società appaltanti la gestione della manodopera.

Per nascondere un guadagno maggiore a favore del solo datore di lavoro, lo stesso utilizza diversi metodi di sfruttamento. Il più elementare si basa sull'aumentare l'intensità della giornata lavorativa o l'orario di lavoro giornaliero. Il lavoratore, in questo caso, stipula formale contratto di lavoro agricolo per (il minimo richiesto) cinquanta giornate all'anno. In busta paga verranno pagate solo le ore previste dal contratto, mentre il dipendente ne lavorerà molte di più: inoltre, non avrà diritto a ferie, riposi, festività e non gli saranno retribuiti gli straordinari.

Tuttavia, in caso di controlli a campione da parte degli organi statali deputati l'imprenditore potrà registrare in un secondo momento gli orari del lavoratore, il quale risulterà regolare.

Questo sistema è doppiamente lesivo in quanto a minor salario retribuito in busta paga saranno minorati anche i contributi a fini pensionistici oltre che l'accesso alla disoccupazione agricola.

Altro meccanismo adoperato è il c.d. "calcolo al ribasso".

I braccianti non sono diretti dipendenti dall'azienda agricola che risiede in provincia di Siena, ma una società appaltante sita in altre province, in cui il contratto collettivo in vigore è più svantaggioso per il dipendente.

I contratti collettivi nazionali, inoltre, impongono un minimo salariale in base al ruolo professionale svolto dal dipendente. La società inquadra il lavoratore in figure con meno requisiti professionali possibili, come "addetto a mansioni generiche" al fine di poter fissare un salario il più basso possibile e lucrare sulla manodopera fornita.

Si aggiunge un terzo meccanismo che si sostanzia in una declinazione di quella detrazione salariale svolta dal caporale, in questo caso realizzata da un ente.

I braccianti della campagna senese, nel caso in disamina, sono dipendenti di società appaltatrici, che forniscono tutti i servizi che, prima, sono stati genericamente attribuiti al caporale: trasporto, vitto e alloggio.

Secondo i contratti collettivi in vigore i pasti forniti durante l'orario lavorativo possono essere decurtati direttamente in busta paga. Le società in questione invece detraggono ulteriormente parte del salario dopo averlo formalmente consegnato in busta paga per tutti servizi effettuati al di fuori dell'orario lavorativo potendo, in questa fase, "gonfiare" i prezzi senza alcuna formalità fiscale e limitare ulteriormente il costo della manodopera.

Con riferimento all'alloggio si potrebbe rinviare a quanto sopra descritto in tema di segregazione. I lavoratori immigrati, privi di una dimora stabile sul territorio italiano, sono dislocati in casolari o baracche site nelle campagne senesi o delle province vicine, lontani dal contesto cittadino, in zone del tutto prive di un'efficiente rete di trasporti pubblici, in condizioni abitative, nonché igieniche, precarie e degradanti.

La somma di questi complessi meccanismi implementa l'asimmetria di potere tra datore di lavoro e lavoratore, a causa delle condizioni personali di vulnerabilità di

quest'ultimo, connesse all'essere detentore o meno di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o permesso di soggiorno o protezione umanitaria.

Le condizioni di vulnerabilità, la mancanza di alternativa, l'assenza di potere di scambio tra salario e lavoro possono comportare situazioni lesive dell'integrità psicofisica del lavoratore, talvolta aggravata da comportamenti violenti.

«Un bracciante afghano, che si era rivolto alla FLAI-CGIL e per il quale il sindacato era riuscito a istruire una vertenza presso la Direzione Provinciale del Lavoro, è stato caricato alla fine di una strada su un camion e picchiato di santa ragione. Il proprietario di questa azienda ha un fratello “picchiatore” e quando i lavoratori chiedono del denaro o minacciano di denunciare vengono puniti (Ciuti 2012)»⁶⁷

La giuridificazione si affianca alla esternalizzazione. L'azienda agricola, infatti, non assume direttamente il lavoratore, ma si avvale di società appaltanti, per fornire forza lavoro.

Queste società, malgrado sia ad esse attribuita la denominazione gergale di “aziende senza terra”, non sono giuridicamente apprezzabili come società agricole.

Sono giuridicamente inquadrare come cooperative o società di servizi, a seconda del caso, e hanno la funzione di dislocare il lavoratore nell'azienda agricola che necessita nel momento contingente di manodopera.

Ciò permette una flessibilità nella gestione della manodopera che, da una parte, viene incontro alle esigenze stagionali del mercato del lavoro agricolo, come eventi meteorologici, stagionalità e modificazione repentine del mercato; dall'altra limita i diritti per il lavoratore aggirando le tutele previste dai contratti nazionali e provinciali tra cui ad esempio il diritto di riassunzione previsto dell'art. 17 del CCNL:

«I lavoratori che hanno prestato attività lavorativa a carattere stagionale con contratto di lavoro a tempo determinato o per fasi lavorative individuate nel presente contratto, hanno diritto a essere riassunti per l'esecuzione delle stesse lavorazioni, presso le stesse aziende dove hanno

⁶⁷ *Dichiarazioni Sindacali Ciuti 2012*. Oliveri, F., *Giuridicare ed esternalizzare lo sfruttamento. Il caso dei lavoratori immigrati nella viticoltura senese*, in Rigo, E., a cura di, *Leggi, Migranti e Caporali – prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*. p. 58.

prestato lavoro nell'anno precedente. Hanno titolo alla riassunzione i lavoratori che abbiano manifestato per iscritto alle imprese, nel termine di tre mesi dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro, la loro disponibilità alla riassunzione»

L'esternalizzazione non permette l'applicazione di questo diritto.

Essa risulta, inoltre, funzionale alla riduzione dei costi di gestione del lavoratore. Ciò vale sia per le aziende più grandi che possono gestire al meglio altri settori della produzione, sia per le aziende più piccole che possono crescere economicamente senza aumentare l'organico dei dipendenti.

L'azienda agricola esternalizza la responsabilità sul dipendente.

L'imprenditore può servirsi di una manodopera a basso costo senza far ricorso al lavoro nero e senza correre il pericolo di sanzioni da parte dell'ordinamento in caso di irregolarità dal momento che i braccianti non figurano come dipendenti della azienda di cui è titolare.

Il soggetto appaltante ha l'onere, però, di verificare la regolare iscrizione della società di servizi o cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, rispetto le norme di sicurezza, detenga le abilitazioni necessarie per svolgere le attività commissionate e rispetti formalmente quanto previsto dai contratti collettivi per il settore di pertinenza.

3.3 Il caporalato come risposta alla modernizzazione

Le disfunzioni nel mercato del lavoro nel settore agricolo sopra descritte sono senza ombra di dubbio influenzate dal contesto economico e politico nel quale si sono sviluppate.

È doveroso analizzare, al fine di meglio comprendere la tematica, le ragioni della scarsa effettività dei contratti collettivi nazionali e provinciali nel settore di riferimento.

Sarà necessario indagare la connessione del caporalato con lo sviluppo di una economia globalizzata, la rincorsa alla modernizzazione degli assetti produttivi, fino a descrivere l'attuale sistema di produzione.

Negli anni Cinquanta la contrattazione collettiva nazionale era considerata come un “mero patto”, pertanto rimaneva effettivamente vincolante solamente il contratto provinciale, di per sé permeato dall’azione di imprenditori e associazioni sindacali della zona.

Questo sistema si basava sul dare rilievo alle peculiarità produttive territoriali e di settore della singola provincia.

Il *boom* economico degli anni Sessanta e la tendenza degli anni successivi alla costruzione di un mercato globalizzato ha influenzato fortemente la politica economica italiana. Il nostro Paese ha percepito sempre più la necessità di modificare i propri mezzi di produzione sia nel settore industriale che in quella agricolo, affinché i prodotti potessero risultare concorrenziali nel mercato internazionale.

Ciò ha portato ad almeno due conseguenze: una spinta accentratrice delle disposizioni sui contratti di lavoro e una decisa politica di modernizzazione dei settori produttivi.

Nel 1977 nasce un sistema dualistico fortemente accentrato tra Contratto Nazionale e Contratto Provinciale del Lavoro. Entrambi sono vincolanti, ma le disposizioni in tema di condizioni lavorative sono disciplinate dal primo, mentre al secondo è demandata la regolamentazione in via residuale.

Il fine era quello di innovare il sistema soprattutto nel Mezzogiorno che risentiva di lasciti latifondistici e di arretratezza nei meccanismi di produzione.

L’accentramento ha effettivamente portato al miglioramento delle condizioni del lavoratore in più settori economici, come la riduzione delle ore lavorative e il riconoscimento alcune indennità retributive.

Tuttavia, il settore agricolo risultava fortemente ancorato all’ambito territoriale e alle diverse esigenze connaturate alla stagionalità dei prodotti. Si aggiunga il fatto che le condizioni del contratto provinciale del lavoro, così come realizzato negli anni Cinquanta, erano l’esito di anni di rivendicazioni sindacali. Pertanto, la modificazione degli assetti ha depotenziato la legittimazione e forza cogente dei Contratti Provinciali⁶⁸.

⁶⁸ McBritton, M., *Lavoro in agricoltura e immigrazione*, in Rigo, E., a cura di, *Leggi, Migranti e Caporali – prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*. Pacini Giuridica, Pisa, 2015, pp. 101-114.

L'accentramento della contrattazione collettiva ha portato a discrasie territoriali nella effettività delle disposizioni impartite. Ci si riferisce al mancato adeguamento di alcune campagne del meridione, a discapito di quelle del Nord Italia, fenomeno che però deve essere considerato soprattutto alla luce dell'arretratezza tecnologica di cui soffre il Mezzogiorno.

Dagli anni Settanta in poi si sviluppa un fenomeno di immigrazione massiccio verso l'Europa che interessa anche il territorio italiano.

Prima di questi anni i lavoratori nelle campagne erano tutti italiani. La vicinanza culturale e la volontà di un lavoro stabile hanno influito sull'intensità delle lotte sindacali. Il lavoratore italiano aveva maggiori possibilità di conoscere il contenuto del contratto collettivo e, pertanto, la conseguente capacità di accedere a rimedi giuridici per (almeno) denunciare eventuali abusi subiti alla sede sindacale competente per zona.

Tra gli ultimi decenni del Novecento e i primi del nuovo millennio la manodopera straniera ha sostituito quasi integralmente quella italiana, ma non nei termini di "rubare il lavoro" al bracciante italiano; si è trattato piuttosto di un rapporto di complementarità, nella misura in cui il migrante si dimostrato sempre più disponibile a prestare manodopera agricola, mentre i lavoratori italiani si sono dimostrati sempre meno disponibili in tal senso, poiché l'attività lavorativa risultava particolarmente pesante nell'impegno psicofisico, poco remunerativa e priva di possibili prospettive di ascesa professionale.

Le politiche legislative in tema di migrazione, inoltre, hanno sempre disciplinato in chiave securitaria i movimenti migratori, limitando le possibilità di regolamentare la posizione dell'immigrato, aggravandone di fatto la posizione di vulnerabilità.

La maggior disponibilità del migrante a condizioni di sfruttamento è conseguenza della mancata informazione sull'esistenza di contratti collettivi che dovrebbero tutelare la loro posizione lavorativa. I processi di segregazione, la differenza culturale, la mancata conoscenza della lingua italiana, inoltre, allontanano il bracciante dall'accesso effettivo alle attività di tutela promosse dalle sedi sindacali.

Il Mezzogiorno, oltre a risentire di una accentuata arretratezza tecnologica nei meccanismi di produzione, ha visto uno scarso investimento nell'ammodernamento tecnologico tra i fattori determinanti della scarsa effettività dei contratti collettivi.

L'arretratezza tecnologica ha determinato una altrettanto scarsa efficienza produttiva. Un'impresa agricola con simili caratteristiche avrebbe difficoltà a mantenere un prodotto concorrenziale nel mercato moderno e, allo stesso tempo, a coprire i costi di manodopera sottostando alle condizioni previste dal contratto collettivo in vigore.

Si potrebbe affermare che la spinta modernizzatrice degli anni Settanta che ha rinnovato dal punto di vista tecnologico il settore industriale, non abbia avuto gli stessi esiti nel settore agricolo, in particolar modo nel Mezzogiorno.

I contratti collettivi nazionali rinnovati, basati fondamentalmente sul sistema industriale, non hanno sortito gli stessi effetti in agricoltura.

A ciò si aggiunge il processo di globalizzazione che ha implementato le alternative al prodotto nazionale e con esse la concorrenza sul mercato internazionale, fenomeni che hanno progressivamente marginalizzato le piccole e medie imprese, incapaci di fornire un prodotto competitivo in termini di costi e quantità rispetto alle imprese dimensioni più rilevanti.

«L'imposizione di standard privati [da parte di catene di supermercati] sta marginalizzando le piccole e le medie imprese contadine familiari che fino ad ora sono state una forza significativa in agricoltura. Molte non riescono a rispettare le richieste stringenti dei supermercati in merito a prodotti privi di difetti, standardizzati, a costi bassi e in volumi elevati. Coloro che riescono a rispettare le richieste dei supermercati sono i grandi produttori: essi stanno diventando gli unici capaci di sostenere i costi delle varie certificazioni di qualità e altre e sono diventati gli alleati dei supermercati nel cercare margini in agricoltura»⁶⁹

Le filiere agroalimentari oggi hanno subito forti modificazioni nella misura in cui i supermercati hanno implementato la vendita di prodotti "*private label*", ovvero detenenti il marchio del supermercato stesso. Nella ricerca dei prodotti il rivenditore

⁶⁹ Burch *et al.* 2013. tratta da Perrotta, D., *Il caporalato come sistema: un contributo sociologico*, in Rigo, E., a cura di, *Leggi, Migranti e Caporali – prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*. Pacini Giuridica, Pisa, 2015. p. 27-28.

al dettaglio richiede standard privatizzati piuttosto stringenti cui possono far fronte solamente aziende agricole di grandi dimensioni con apparati produttivi efficienti, che possano abbattere i costi di produzione. Ritorna qui l'importanza dell'investimento nelle nuove tecnologie nella meccanizzazione della raccolta del prodotto.

Le piccole e medie imprese, per rimanere nel mercato concorrenziale globalizzato senza affrontare l'investimento richiesto per un ammodernamento delle loro realtà produttive, ricercano manodopera a basso costo. Le migrazioni, in questo contesto, sono state l'occasione "giusta", per tali imprese, per ridurre i costi di produzione e avere a disposizione della forza lavoro flessibile.

Il mancato investimento nell'ammodernamento nelle tecniche di agricoltura ha comportato il mantenimento di una tipicità del lavoro agricolo come fisicamente molto impegnativo e privo di ulteriori sbocchi professionali o avanzamenti di carriera. Tale elemento, connesso alle spinte migratorie, può in parte spiegare la progressiva riduzione della disponibilità di manodopera italiana "a favore" dell'aumento di quella migrante.

Quest'ultima riflessione non vuole certo giustificare l'utilizzo di manodopera a basso costo a scapito di soggetti connotati da particolari condizioni di vulnerabilità, quanto contribuire a comprendere l'eziologia della normalizzazione di un fenomeno che è entrato a far parte, con lo stratificarsi delle abitudini e prassi, quali lo sfruttamento lavorativo e l'impiego di caporali utile a rendere quest'ultimo più efficiente nel settore produttivo agricolo e non solo.

3.4 Oltre i campi

Sino a questo punto della presente trattazione il caporalato è stato trattato come fenomeno tipico del settore agricolo.

In realtà la fattispecie penale dell'intermediazione illecita prevista dall'art. 603 bis del c.p. non tiene conto della specificità del settore. È possibile trovare manifestazioni dello stesso fenomeno in tutti i settori produttivi con diffusione omogenea in tutto il territorio nazionale.

Negli ultimi anni, infatti, si è assistiti ad un'inversione di tendenza sulle inchieste aperte in materia di intermediazione illecita dovuto anche ad un cambio di mentalità giuridica degli organi inquirenti.

«[...] inizialmente le inchieste erano prevalentemente incardinate al Sud (nel 2017, ad esempio, su 25 casi di sfruttamento, 13 riguardavano il Sud, 9 il Centro e solamente 3 le regioni del Nord). A partire dal 2019 è cresciuta in maniera consistente la cifra delle indagini nel Centro e nel Nord Italia (su 121 vicende, 51 erano relative al Meridione, mentre le restanti si ripartivano in maniera identica tra Centro e Nord Italia) e, nel 2020, le proporzioni si sono addirittura invertite, tanto che, su 127 inchieste, sono state ben 45 quelle delle Procure del Nord, a fronte di 41 vicende relative alle regioni centrali e altrettante nel Sud Italia. Nel 2021 i dati indicano che le inchieste nel Mezzogiorno sono tornate a essere leggermente maggioritarie: sono 40 i procedimenti incardinati al Sud, contro 31 inchieste nel Nord e 30 del Centro della Penisola [...].

Questi dati non devono essere considerati indicatori di un cambiamento della distribuzione geografica dello sfruttamento nel corso del tempo. Più probabilmente a mutare è stata la prospettiva degli inquirenti, che sembrano aver smesso di concepire il fenomeno come prevalentemente localizzato nel settore agricolo del meridione e hanno iniziato a guardare allo sfruttamento come a un'inaccettabile strategia produttiva attuata in ogni regione di Italia⁷⁰».

Con il 2020, in particolare, l'emergenza sanitaria prodottasi per effetto della pandemia da COVID-19 ha acuito la già difficile situazione dei soggetti economicamente più vulnerabili, tra i quali i migranti⁷¹.

Nascono nuove forme di lavoro flessibile, pertanto meno controllabili in termini di condizioni lavorative effettive. Si registra così una diffusione progressiva del fenomeno di intermediazione illecita in altri settori, tra cui i servizi alla persona, edilizia, industria. Il periodo tra il 2019 e il 2020 è quello in cui si diffondono forme

⁷⁰ Stoppioni, C. e Santoro, E., Gonnelli, E., *IV Rapporto del laboratorio "Altro diritto"/ FLAI-CGIL sulla sfruttamento lavorativo e sulla protezione delle sue vittime*, in «L'Altro Diritto», 2022, pp. 5-6.

⁷¹ Papa, I., Consorzio Nova, *Il profilo del caporalato nella stampa italiana. Visibilità, significati, rappresentazioni*, 2021, pp. 27-42

di sfruttamento lavorativo e intermediazione illecita nei confronti dei fattorini dipendenti di società di *food delivery* come Uber eats, Glovo, Deliveroo, Justeat.

La maggioranza delle fattispecie illecite si è verificata nella città di Milano dove, per prima, si sono diffuse le società di consegna di cibo e prodotti a domicilio.

Il 18 settembre 2019 Antonio Crispino, del Corriere della Sera, definisce con il termine “Caporalato Digitale” le modalità con la quale vengono aggirate facilmente le regole previste dalle società di food delivery⁷².

La premessa è che la possibilità di stipulare un contratto lavorativo in questo settore sia piuttosto ampia e flessibile. È sufficiente aprire un *account* con il quale il lavoratore viene identificato a seguito di produzione di documenti validi. Il dipendente dovrà pagare una quota di 65,00 euro a titolo di cauzione utile per ricevere lo zaino termico, unica attrezzatura fornita in dotazione dall’azienda.

Dall’inizio del servizio il lavoratore potrà tramite applicazione accettare la singola consegna e ricevere il denaro in relazione alla sua natura, ai chilometri percorsi, alle condizioni atmosferiche.

Per l’apertura dell’*account* da fattorino è necessaria la produzione di documenti validi per l’identificazione e per svolgere un lavoro regolare nel territorio nazionale. Conseguentemente, il migrante irregolare, in quanto privo di un regolare permesso di soggiorno, ne è impossibilitato. In questo contesto sovente si verificano cessioni di *account*. L’intestatario cede così l’attrezzatura ad altri i quali la considerano come un’opportunità lavorativa vantaggiosa.

Tuttavia, dietro la cessione di un *account*, si cela una fattispecie di intermediazione illecita, in quanto avviene dietro compenso di parte del profitto del lavoro svolto, approfittandosi della condizione di vulnerabilità, data dalla impossibilità giuridica di stipulare il contratto di lavoro personalmente in quanto privo di un valido documento di identità.

«[...]Se non hai i documenti non ti resta che metterti d’accordo con qualcuno e comprargli l’account. Lo fanno soprattutto gli italiani, si registrano con più facilità, e poi vendono la

⁷² Crispino, A., *Caporalato digitale tra rider, account italiani venduti a migranti irregolari: Dammi il 20% e ti cedo l’account*”, in «Corriere della Sera», 18 settembre 2019

registrazione dandoti un'opportunità di lavoro». Quella che il ragazzo chiama «opportunità di lavoro» in realtà è puro sfruttamento. Lo sa anche lui: «In caso di incidente raccomandano di non chiamare ambulanze o polizia per evitare l'identificazione». La vendita dell'account in alcuni casi si affianca al pagamento di una «tassa» sulle consegne effettuate [...] Il rider racconta che al caporale digitale andrebbe il 20%.⁷³».

Nel 2020 ha avuto molta risonanza mediatica l'inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti di “Uber Eats”.

I fattorini erano in questo caso formalmente alla dipendenza di società terze che si premuravano di reclutarli tra coloro in situazioni di emarginazione sociale: provenienti da contesti di guerra, richiedenti asilo e persone che dimoravano in centri di accoglienza temporanei e in stato di bisogno⁷⁴.

Dalle indagini svolte dai reparti della Guardia di Finanza di Milano sono emerse altresì forme di prevaricazione e intimidazione poste in essere nei confronti dei dipendenti, i quali venivano pagati 3,00 euro a consegna, venivano trattenute loro le mance.

Talvolta costretti, anche sotto minaccia, a sottoscrivere dichiarazioni con le quali disconoscevano le cifre risultate come a loro dovute dall'applicazione per smartphone Uber, in modo da aggirare i regolamenti aziendali, ponendosi in aperto contrasto con le condizioni lavorative previste dalla disciplina di settore.

Un'altra fattispecie, diffusasi lontana dai campi agricoli, che ha avuto molto impatto mediatico è quella del caporalato nei porti, sviluppatasi nell'ambito della cantieristica di yacht di lusso.

Nel 2020 nel porto di La Spezia è stata sgominata dagli uomini della Guardia di Finanza un'associazione a delinquere finalizzata all'intermediazione illecita⁷⁵.

Anche in questa circostanza i lavoratori erano formalmente dipendenti da una società appaltatrice, la quale si preoccupava di gestire il personale e sorvegliarlo durante l'orario lavorativo.

⁷³ *Ibidem*.

⁷⁴ *Caporalato sui rider, il tribunale di Milano commissaria Uber Italy*, in «Ilsole24ore», 29 maggio 2020.

⁷⁵ Franchi, M., *Gli yacht di lusso costruiti sfruttando gli operai migranti*, in «Il Manifesto», 11 novembre 2020.

La medesima società usufruiva del servizio di un consulente del lavoro (per questo motivo anch'egli coinvolto nell'indagine) il quale emetteva le buste-paga con il minimo retributivo affinché i rapporti di lavoro figurassero regolari. In realtà, dietro ad un velo di conformità formale, si celavano minacce e intimidazioni e salari piuttosto bassi (4 o 5 euro l'ora). I dipendenti venivano impiegati nello svolgimento di lavori per natura fisicamente impegnativi quali saldatura, verniciatura e stuccatura degli yacht. I caporali, in concorso con i datori di lavoro, non permettevano loro di usufruire di riposi settimanali, ferie o malattia, abusando del loro stato di bisogno.

Per ultima possiamo annoverare le fattispecie verificatisi nell'ambito dei servizi alla persona con, tra gli altri, il caso delle badanti: per lo più donne, di nazionalità straniera e assunte con promessa di lavorare in Italia come assistente sanitaria di anziani, esse sono sottopagate, sfruttate e prive delle tutele previste dai contratti collettivi.

È ciò che avviene tra il 2016 e il 2020 nel bolognese⁷⁶ ad opera di due società cooperative che svolgevano attività di intermediazione illecita tra badanti e anziani, cui offrivano servizi alla persona con costi inferiori ai concorrenti di mercato.

Approfittando delle condizioni economiche precarie delle donne, le sottoponevano a orari lavorativi, salari in difformità alle previsioni di legge, private da giorni di riposo e ferie. Talvolta le donne non venivano neppure retribuite, nonostante il denaro incassato dagli anziani, situazione che ha esasperato le dipendenti e le ha spinte a denunciare.

Dai casi sopra analizzati si evince il frequente ruolo, sia in agricoltura che negli altri settori produttivi, della società appaltatrice appositamente costituita per aggirare la disciplina specifica e creare un velo di conformità formale a quest'ultima.

Lo sfruttamento lavorativo, nei casi sopra analizzati è difficile da dissociare all'intermediazione illecita, si basa su questo costrutto formale al fine di rientrare nel "Lavoro Grigio", più complesso da reprimere per le istituzioni.

3.5 Economia sommersa e criminalità organizzata

⁷⁶ Baccaro, A., *Il caporalato delle badanti: «A processo chi le sfruttò»*, in «Corriere della Sera», 11 luglio 2021.

Con economia sommersa si intendono tutte quelle attività economiche che non sono registrate dagli enti statali preposti, pertanto non sottoposte a tassazione.

Il lavoro nero, le somme di denaro non dichiarate derivanti da lavoro grigio, gli introiti di attività illecite genericamente considerate sono rientranti nella definizione di economia sommersa.

Per questo motivo possiamo annoverare nel medesimo concetto anche i guadagni dei caporali e i salari dei lavoratori di tutti gli scambi di denaro non dichiarato agli enti pubblici di cui si è trattato nei paragrafi precedenti.

È doveroso domandarsi se, nelle disfunzioni del mercato sopra descritte, anche la criminalità abbia un ruolo.

Si premette che dalla lettura dell'art. 603 *bis*, così come riformulato nel 2016, emergono due elementi molto interessanti per rispondere al quesito: “attività organizzata di intermediazione” perpetrata mediante “violenza, minaccia e intimidazione”, elementi che sono propri dell'operare mafioso, ciò non porta, dal punto di vista normativo, all'assunto che alla configurazione di tale reato si verifichi anche la fattispecie prevista dall'art. 416 *bis*.

A tale premessa si aggiunge che, in determinate fenomenologie del caporalato, possa sorgere un forte interesse da parte delle Organizzazioni Criminali tradizionalmente radicate sul territorio.

Un forte interesse economico sorge quando si tratta della materia edilizia per l'edificazione di opere economicamente importanti, ma soprattutto quando si tratta di attività agricola.

Il controllo del settore lavorativo agricolo è sfruttabile come strumento di consolidamento del potere territoriale su una determinata regione del paese in cui detto settore economico ha un peso economico prevalente.

Tuttavia, risulta difficile ritrovare procedimenti penali nei quali si riesca a provare il collegamento tra tali organizzazioni criminali e l'organizzazione strettamente individuata come dedita all'intermediazione illecita. Ciò avviene per una già difficile applicazione della normativa di contrasto al caporalato per le procure, aggravata dai legami di fiducia che spesso si stringono tra caporale e imprenditore.

Oltre a tutte quelle situazioni in cui il lavoro del caporale è tollerato dall'organizzazione criminale territorialmente influente, che pertanto supporta ma non

opera attivamente alla commissione del reato. Difficile, infatti, pensare, alla luce di quanto detto sopra sul concetto monopolio del mercato del lavoro che il fenomeno detiene in alcune campagne, che non vi sia un benessere della criminalità organizzata locale.

Il dirigente della DIA per il Nord-Est Carlo Pieroni, in un rapporto del 2018, annovera come reati spia/sintomo di una possibile infiltrazione mafiosa sul territorio il traffico di rifiuti e l'intermediazione illecita di manodopera⁷⁷.

Non mancano casi di palese infiltrazione mafiosa come quella della società cooperativa veronese New Labor⁷⁸ coinvolta in un'indagine del Comando Carabinieri Tutela del Lavoro di Firenze. L'organizzazione criminale, oltre che la società cooperativa, è risultata essere gestita da Gaetano Pasetto comparso tra le carte del processo Aemilia avente ad oggetto infiltrazioni mafiose dell'Ndraghetta cutrese nel nord Italia.

L'influenza della criminalità organizzata è facilitata da periodi di crisi economica patita dall'imprenditoria. La necessità di liquidità può portare l'imprenditore ad affidarsi al prestito di capitali ripagati in favori o accordi, che sovente sfociano in usura o estorsione.

L'organizzazione criminale soffoca l'attività imprenditoriale già in essere prendendone di fatto il controllo; in altri casi investe capitali di provenienza illecita su attività di impresa di nuova costituzione, servendosi di prestanomi al fine di eludere il collegamento con la criminalità.

L'infiltrazione nell'imprenditoria è utile a diversi scopi come il riciclaggio di denaro sporco, la crescita economica dell'organizzazione; tuttavia, l'obiettivo principale rimane l'egemonia e l'influenza sull'economia del Paese.

L'influenza della Criminalità Organizzata nel settore agroalimentare interessa l'intera filiera produttiva: dal reclutamento dei lavoratori mediante l'incoraggiamento di

⁷⁷ Belloni, G. e Rizzello, A., *Sfruttamento lavorativo, criminalità organizzata e attività di contrasto in Veneto*, in Osservatorio Placido Rizzotto, a cura di, *Agromafie e Caporalato, quinto rapporto*. Ediesse Futura, Roma, 2020, pp. 415-419.

⁷⁸ *Ibidem*.

meccanismi di caporalato, al controllo delle fasi di logistica (trasporto su gomma) sino all'investimento di capitale sulla grande distribuzione organizzata.

Con grande distribuzione organizzata ci si riferisce alla gestione su scala nazionale, talvolta internazionale, di vendita al dettaglio di prodotti alimentari. Essa è caratterizzata da una catena commerciale composta di più punti vendita accomunati dal medesimo marchio. Ciò permette, oltre a rendere possibile la maturazione di un sentimento di fiducia con il cliente, lo sviluppo di politiche comuni di prezzo, sconto, sottocosto, campagne pubblicitarie e altre iniziative commerciali.

La necessità di avere a disposizione un'ingente somma di capitale iniziale da investire nell'apertura di un supermercato e la possibilità di dislocare più punti vendita sul territorio nazionale rendono molto appetibile il settore per la criminalità organizzata che necessita di riciclare grandi quantità di denaro di provenienza illecita.

Attraverso la grande distribuzione organizzata viene venduto il 70% del prodotto agricolo della filiera produttiva⁷⁹. La maggior parte dei produttori agricoli, per rimanere sul mercato, forniscono i grandi distributori e sono per questo motivo economicamente influenzati dalle politiche che governano la grande distribuzione organizzata, prima fra tutte la politica di prezzi. In un contesto nel quale il bacino di clientela migrante tra un punto vendita e l'altro in cerca dell'offerta più bassa questo tipo di iniziative è determinante: la merce scontata diventa la normalità. Il meccanismo produce una strozzatura dei prezzi; i grandi distributori richiederanno agli agricoltori standard di produzione molto alti e prezzi molto bassi di acquisto. Le imprese agricole saranno a loro volta portate a ridurre i costi di produzione, trovando soluzione nella riduzione del costo del lavoro e nell'appoggiarsi ai caporali per la ricerca di manodopera a basso costo.

La stretta correlazione tra queste due fasi della filiera produttive ha dato la possibilità alla criminalità organizzata di espandere la sua influenza e i suoi interessi nella grande distribuzione organizzata, la quale condiziona di fatto l'intera filiera produttiva e

⁷⁹La Coldiretti, l'Eurispes e la Fondazione "Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare", a cura di *Agromafie - Sesto Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia*. Eurispes, Roma, 2019, p. 82.

permette, grazie ai marchi commerciali di interesse internazionale, di espandere territorialmente gli orizzonti di profitto e riciclaggio.

Un ulteriore fase della filiera produttiva è la logistica, intesa come tutto ciò che concerne il magazzinaggio e i trasporti dall'approvvigionamento delle materie prime, allo stoccaggio del prodotto finito nel punto vendita.

La logistica rappresenta uno dei principali settori economici nazionali⁸⁰.

Per quanto concerne il settore agroalimentare essa rimane una fase determinante e indispensabile per le caratteristiche peculiare delle merci trasportate in considerazione delle condizioni di conservazione. Controllare questa fase può rappresentare la chiave per espandere l'influenza economica sulle rimanenti fasi della filiera produttiva. L'infiltrazione della criminalità organizzata si è manifestata in attività di intimidazione ed estorsione volta al controllo diretto di piccole o medie imprese, più vulnerabili per le loro ridotte dimensioni e per la loro considerevole presenza nel mercato interno.

A ciò si aggiunge l'importanza del settore della logistica per la vicinanza con altri settori commerciali e produttivi, dovuta all'indispensabile ruolo ricoperto negli stessi. La possibilità relazioni con altre realtà imprenditoriali propria del settore della logistica è uno dei motivi che hanno destato l'interesse di molte organizzazioni criminali, al fine di ricercare occasioni espansione di profitto economico, influenza economica e opportunità di riciclaggio.

La presenza di infiltrazione mafiosa sul settore produttivo agroalimentare è testimoniata dalla intensa attività repressiva svolta da magistratura e forze dell'ordine. Una delle più importanti è rappresentata dal caso del Mercato Ortofrutticolo di Fondi(LT), il più grande in Italia, per questo oggetto di particolare interesse delle principali organizzazioni criminali del paese.

Il Mercato Ortofrutticolo di Fondi è stato in realtà oggetto di molte inchieste, ma l'attività investigativa dalla quale hanno preso spunto le successive è senza dubbio rappresentata dall'Operazione Sud Pontino conclusa del 2010 dalla D.I.A. con più di sessanta arresti.

⁸⁰*Ibidem.* p. 97.

L'attività ha portato alla luce un sodalizio criminoso posto in essere dai Clan dei Casalesi e dei Mallardo in collaborazione con Cosa Nostra atto a monopolizzare il trasporto di merci verso il territorio siciliano, per contro i siciliani godevano dell'accesso a prodotti di Campania e Lazio. In particolar modo, agli imprenditori attivi nel mercato ortofrutticolo veniva imposta la scelta della società di trasporto su gomma, con intimidazioni tipiche della condotta mafiosa, tra quelle direttamente controllate dai clan camorristi, condizionando il mercato concorrenziale e la gestione del sistema ortofrutticolo in Italia.

Gli spunti investigativi successivi permisero l'apertura di altrettante attività come l'Operazione La Paganese del 2014 condotta dalla D.I.A. di Roma, Napoli, Palermo e Trapani e l'Operazione Gea del 2015 condotta dalla D.D.A. di Napoli, le quali hanno entrambe conseguito arresti e condanne a carico di appartenenti alla criminalità organizzata.

L'infiltrazione mafiosa ha portato ad una destabilizzazione del mercato concorrenziale, l'esclusione degli imprenditori onesti. La scelta obbligata verso specifiche società controllate dalla criminalità organizzata, talvolta contraria da logiche di mercato, comporta un costo, patito dagli altri componenti della filiera produttiva, ovvero i fornitori e i consumatori finali: gli effetti della infiltrazione sono la levitazione del prezzo offerta ai consumatori e l'acquisto dei prodotti agli agricoltori a prezzi più bassi, con conseguente allargamento di fenomeni di sfruttamento e caporalato per rientrare nelle spese di produzione, supportati dalla stessa organizzazione criminale.

Il fenomeno del caporalato può essere inteso come frutto dello sviluppo economico e modernizzazione tecnologica che ha avuto esiti eterogenei nel contesto nazionale. La modernità ha lasciato vuoti di arretratezza nel settore agricolo. Ci si riferisce a quelle realtà imprenditoriali che hanno mancato di investire sulla meccanizzazione della loro produzione. Un fenomeno nella quale la criminalità organizzata ha scorto possibilità di profitto e per questo motivo ha supportato nella modalità sopra descritte.

Il caporalato ha come funzione quella di mantenere efficiente queste imprese tecnologicamente arretrate mediante lo sfruttamento incontrollato della manodopera.

Ciò è reso possibile soprattutto da una politica legislativa che in tema di immigrazione ha inteso gestire il fenomeno basandosi sul concetto di sicurezza, limitando le possibilità di regolarizzare la posizione giuridica del migrante e che, in tema di contrasto all'intermediazione illecita, ha prodotto norme di difficile applicazione.

CAPITOLO QUARTO

Declinazioni territoriali di caporalato

4.1 Puglia – Provincia di Foggia

Uno dei territori in cui il fenomeno del caporalato ha un radicamento più consolidato nella filiera produttiva è la Puglia.

La ragione è data dall'importanza del settore agricolo nell'economia regionale e dalla stagionalità delle colture, principalmente uva da vino, uva da tavola, olive, pomodoro, frumento.

In questo territorio i lavoratori stagionali regolarmente assunti sarebbero in numero uguale a quelli privi di un regolare contratto. Il lavoro nero raddoppia la manodopera impiegabile⁸¹.

In tutta la regione, specie nelle provincie in parola, è ampiamente diffusa l'intermediazione illecita come modalità di gestione flessibile della forza-lavoro in differenti aziende agricole.

La provincia maggiormente interessata al lavoro agricolo stagionale è quella di Foggia. La filiera produttiva è composta da aziende grandi, i cui terreni di proprietà sono in media compresi tra i 5 e i 9 ettari.

Il 50 per cento dei lavoratori sono di origine straniera, tra cittadini europei e cittadini di stati terzi.

Con riferimento alle condizioni lavorative, i dipendenti sono trattati in modo differente in base alla loro predisposizione all'assoggettamento, ossia al loro grado di vulnerabilità, la quale è influenzata, tra le altre cose, dall'essere o meno cittadini europei o di uno stato terzo.

⁸¹ Cantaro, G. e Carchedi, F., *Il lavoro gravemente sfruttato. Tre casi territoriali: le provincie pugliesi, quella di Latina, di Cuneo ed Asti*, in Osservatorio Placido Rizzotto, a cura di, *Agromafie e Caporalato, secondo rapporto*. Edizioni Lariser, Roma, 2014, p. 127.

I lavoratori italiani sono solitamente assunti con regolare contratto, così come i lavoratori stanziali, da intendersi quali soggetti stabili sul territorio. I lavoratori “mobili”, e pertanto migranti, invece, sono soggetti a condizioni degradanti.

La stagionalità è un elemento che produce e aumenta la loro vulnerabilità. Un lavoratore mobile ha necessità di trovare, tra l'altro, un alloggio. Sovente questi soggetti provengono direttamente dal proprio paese di origine per lavorare solamente qualche mese e poi farvi rientro.

Tale precarietà, in ragione di diversi fattori, rende maggiormente predisposti all'assoggettamento a condizioni di sfruttamento queste persone.

I fattori possono essere riferiti alla conoscenza della lingua, alla cultura, al paese di provenienza che, da una parte, possono limitare la capacità contrattuale, dall'altra può semplicemente significare essere più inclini a lavorare per un salario più basso in ragione del contesto economico del paese di origine.

In generale, si può affermare che la non stanzialità spersonalizzi il lavoratore, considerato dal datore di lavoro come mera forza-lavoro che dopo pochi mesi sarà sostituita. Risulta per questo più semplice lo sfruttamento di questi soggetti i quali saranno meno inclini a cambiare impiego, denunciare, informarsi sui loro reali diritti e su come poterli esercitare, anche in ragione della loro breve permanenza sul territorio nazionale.

La vulnerabilità è ancor più marcata quando il lavoratore è straniero ed extracomunitario. Si predilige la manodopera straniera giovane proveniente direttamente dal paese di origine, che rimarrà sul territorio italiano per pochi mesi.

Questi soggetti vengono riuniti in squadre in modo che i lavoratori nella medesima condizione lavorino assieme. In tal modo si riduce la possibilità che il soggetto venga a conoscenza della situazione lavorativa degli altri dipendenti, scongiurando eventuali dissensi.

I dipendenti assunti con regolare contratto dovrebbero essere pagati per 5€ netti l'ora per sei ore e mezza giornaliere, mentre il lavoratore in nero più vulnerabile può arrivare ad essere pagato € 2,50 l'ora per dieci o dodici ore giornaliere.

La peculiarità del sistema foggiano, però, riguarda le condizioni abitative.

Anche in questo caso i lavoratori stranieri stagionali vertono in situazioni più degradanti, in quanto alloggiati nei cosiddetti “ghetti”.

In realtà si tratta di agglomerati costituiti da materiali di fortuna sviluppatasi fuori dalle città. Un termine più idoneo per definirli sarebbe “baraccopoli”. Le abitazioni sono costituite di scarti di produzione e consumo, come legname, cartone e strati di materiali sintetici utili all’isolamento della baracca dalle intemperie.

In alcuni vivono unicamente soggetti maschi adulti per la stagione; nei più grandi vivono lavoratori e famiglie, anche tutto l’anno. I servizi sono inesistenti o insufficienti per il fabbisogno della comunità: energia elettrica, acqua corrente, servizi igienici (per lo più si ricorre ai bagni chimici).

Uno dei più grandi è il Ghetto di Rignano Garganico, situato nella campagna tra Foggia, San Severo e Rignano Garganico; ospita 1200 migranti circa di diversa nazionalità⁸², sorge attorno a cinque casolari abbandonati, contornati da baracche composte da legno e plastica.

La peculiarità della posizione, collocata tra tre agglomerati urbani, comporta che nessuna delle tre amministrazioni comunali si prenda realmente carico del problema.

Il ghetto è auto-gestito: vi sono luoghi di incontro e di distribuzione di acqua e altri alimenti.

I caporali e gli imprenditori giovano di questa soluzione abitativa, che viene incontro ai loro interessi di guadagno.

La lontananza dalle istituzioni, dalle installazioni urbane e mezzi di trasporto pubblici rendono indispensabile il ruolo del caporale e riduce il rischio di denuncia da parte dei lavoratori per lo sfruttamento imposto dall’imprenditore.

4.2 Puglia – Provincia di Lecce

Risulta interessante ai fini della trattazione descrivere il contesto lavorativo agricolo della Provincia di Lecce, caratterizzato dalla raccolta di prodotti ortofrutticoli. In

⁸² *Ibidem* p. 132.

questo territorio il caporalato è ampiamente diffuso sino a comportare un vero e proprio regime di monopolio con riferimento al settore agricolo.

Il caporale è una figura di subappaltatore illecito del datore di lavoro. Egli gestisce la manodopera sotto ogni punto di vista, dal reclutamento, al trasporto nel campo, al controllo durante l'orario lavorativo.

Il sistema di caporalato non è spontaneo e individuale, ma organizzato in una struttura piramidale⁸³.

I caporali, in base al bacino di influenza, possono essere coadiuvati da sotto-caporali i quali, a loro volta, nel caso in cui gestiscano più squadre, possono servirsi di capi-squadra. Le squadre solitamente sono divise per etnia e il capo-squadra ne fa parte. Egli è un importante collegamento tra i braccianti e il sistema di caporalato, soprattutto con riferimento alla vigilanza dei lavoratori in orario di lavoro.

I caporali, inoltre, fanno capo ad una figura che si trova all'apice della piramide, sovente vicina alla criminalità organizzata locale e che è in contatto, insieme con i caporali, con gli imprenditori della zona per l'organizzazione del sistema.

Questa complessa struttura piramidale, in collaborazione con le aziende agricole presenti sul territorio, consente di monopolizzare la gestione della forza-lavoro nel settore agricolo della provincia.

Il caporale come subappaltatore può assumere la configurazione in forma collettiva di cooperativa senza terra, intesa come società cooperative prive di soci lavoratori a contratto, ma unicamente composta da dipendenti con contratto a ore. In questo modo è possibile gestire la forza lavoro e sostenere l'organizzazione di cui sopra mantenendo un velo formale di legalità.

Tale sistema risponde alle esigenze del territorio.

I braccianti vengono impiegati nella raccolta di prodotti ortofrutticoli. La stagione in questo settore ha durata, in alcuni casi, molto ridotta di un mese e mezzo, due mesi al massimo. Ciò rende difficile la stipulazione di contratti a giornata nella quale sarebbe necessario raggiungere 51 ore annuali.

⁸³ *Ibidem*. pp. 169-172.

I lavoratori sono di diversa etnia. Alcuni sono italiani, soprattutto donne. Gli stranieri per la maggior parte sono divisi tra Nord-africani ed Est-europei.

Si noti un diverso trattamento lavorativo in base alla nazionalità in quanto in considerazione di questa sorgono diverse esigenze e capacità contrattuale.

I cittadini italiani lavorano per 5/6 ore lavorative giornaliere, solo alcuni di essi hanno regolare contratto di lavoro, altri preferiscono lavorare in nero, accontentandosi di un salario ridotto, in considerazione delle loro necessità personali o familiari.

I cittadini africani necessitano di contratto di lavoro subordinato utile alla concessione del rispettivo permesso di soggiorno, pertanto, sono più rivendicativi rispetto a condizioni lavorative regolari.

Accettano di sottostare allo sfruttamento con un ridotto salario e ore aggiuntive che non figurano nel contratto, ma richiedono la formalizzazione di quest'ultimo affinché possano presentare richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

I soggetti provenienti dei paesi dell'Est Europa unionale (ad esempio la Polonia), non avendo necessità di permesso di soggiorno per poter rimanere sul territorio nazionale, si accontentano di lavorare di più e sopportare condizioni più dure, ma percepire più denaro nel minor tempo possibile per poi ritornare nel paese di origine.

Con riferimento alle condizioni abitative, la situazione non è molto differente da quella riscontrabile nelle campagne foggiane. Il riferimento è al ghetto composto da baracche di fortuna che si è sviluppato nell'area circostante alla Masseria Boncuri, anche in questo caso priva di servizi di prima necessità.

Altri lavoratori soggiornano in vecchi casolari o appartamenti in affitto sovraffollati (unica soluzione per risparmiare sui canoni di locazione troppo esosi per le loro finanze).

4.3 Puglia – Provincia di Brindisi

Il fenomeno del caporalato si sviluppa in questa zona a partire dagli anni Sessanta e Settanta con una declinazione peculiare.

Nel decennio precedente molti soggetti avevano lasciato l'Italia per migrare all'estero in cerca di lavoro, mantenendo i contatti con il paese di origine. Alcuni di loro fecero ritorno intorno agli inizi degli anni Sessanta.

I risparmi del lavoro svolto all'estero permisero loro di continuare la loro professione nel settore agricolo in Italia.

Il *boom* economico diede la possibilità ad alcuni di loro di comprare un'autovettura per spostarsi nelle campagne della provincia, priva di un'efficiente rete di trasporto pubblico, soprattutto nelle zone rurali. Gli stessi iniziarono a offrire passaggi a colleghi, almeno in prima battuta, in chiave solidaristica.

In poco tempo tale pratica divenne qualcosa di più di un atto solidale verso il collega. Iniziarono le speculazioni e gli abusi nei confronti dei lavoratori meno fortunati. Il fenomeno si acuì con le prime migrazioni degli anni Ottanta sino ad assumere la dimensione di un vero e proprio business organizzato nelle mani della criminalità a scapito dei più vulnerabili.

L'organizzazione di caporalato, come avviene anche in altri territori, negli anni 2000 iniziò ad assumere le sembianze formali di società cooperative al fine eludere in parte l'attività di contrasto svolta dalle istituzioni nei loro confronti.

Il funzionamento delle cosiddette cooperative senza terra nella provincia di Brindisi assumeva nei primi anni del 2000 alcune peculiarità date dal falso ingaggio di lavoratori⁸⁴.

In sintesi, parte dei lavoratori iscritti nella cooperativa erano in realtà nominativi fittizi o soggetti vicini al caporale, coloro che si recavano nei campi erano, in realtà, un terzo degli iscritti.

Il sistema da una parte dava la possibilità di schermare parte delle ore lavorative segnate in esubero ai lavoratori realmente attivi e, dall'altra, permetteva di guadagnare sui contributi versati dall'INPS.

L'operazione avveniva con la complicità silenziosa dell'azienda appaltatrice e nell'ignoranza dei dipendenti, con la conseguente commissione di una truffa ai danni di questi ultimi, oltre che nei confronti dello Stato.

⁸⁴ *Ibidem* pp. 158-160.

Sebbene questa pratica sia di uso meno frequente attualmente, in quanto repressa dagli organi competenti, lo sfruttamento di società intermediarie è ancora ricorrente. L'azione di queste ultime, sebbene non direttamente, sono sovente veicolate dalla scelta dei caporali sui braccianti da ingaggiare e terreni alla quale destinarli.

Il sistema di caporalato, qui più che in altre zone, è strettamente correlato alla proprietà di mezzi di trasporto.

Il caporale è effettivamente colui che ha disponibilità di uno o più pullman al fine del mobilitare forza lavoro, talvolta appoggiandosi ad agenzie di noleggio di automezzi.

In base a tale capacità è possibile persino fare una classificazione tra piccoli (un pullman), medi (tre pullman) e grandi caporali (tra i 5 e i 7 pullman).⁸⁵

Il prezzo del trasporto verrà decurtato al momento dell'erogazione del salario.

In generale si riscontra un sistema gerarchico all'apice del quale vi è l'accordo tra l'imprenditore e il caporale. Le condizioni di sfruttamento nello specifico sono distinte in base al loro grado di vulnerabilità. Il sistema si adegua alla situazione del bracciante in modo da trarre il maggior profitto dal singolo.

Per questo motivo sono trattati diversamente soggetti italiani da soggetti stranieri e, tra essi, vi è un'ulteriore discriminazione in base al tempo trascorso in Italia:

«Ci sono giovani braccianti maliani – riporta un intervistato della stessa comunità (Int. 114) – che lavorano nei campi tutto il giorno per tutti i giorni del mese e quasi tutti i giorni dell'anno (...) per avere una paga di 25 euro al giorno quando non si conosce la lingua italiana, 35 quando capisci cosa ti dice il datore di lavoro e 40 quando parli e capisci ... e questo vuol dire che sei a Brindisi da più di tre/quattro anni⁸⁶».

Nel territorio della provincia di Brindisi si possono distinguere in modo netto le dinamiche riguardanti la componente italiana e quella straniera.

⁸⁵ Carchedi, F., *La componente del lavoro indecente nel settore agricolo. Casi di Studio territoriali. – Puglia. Il caso di Brindisi e Taranto* in Osservatorio Placido Rizzotto FLAI-CGIL, a cura di, *Agromafie e Caporalato Quinto Rapporto*. Ediesse Futura, Roma, 2020. pp. 337-338.

⁸⁶ *Ibidem*. p. 340.

I braccianti italiani impiegati sono per il 70 per cento donne. In questi casi l'organizzazione gerarchica del caporale necessita di un'ulteriore figura femminile più vicina alle braccianti, denominata "fattora".

A seconda del numero di braccianti la stessa può essere coadiuvata da una "sotto-fattora". Questa figura trascorre l'intera giornata con le lavoratrici, effettua il viaggio verso il campo con loro così come le ore lavorative e ha la funzione di vigilare sulla qualità della manodopera.

I braccianti italiani sono assunti mediante sottoscrizione di regolare contratto di lavoro. La busta paga è di circa € 850,00 mensili. Compenso che, in considerazione delle ore registrate, risulta formalmente conforme ai contratti di categoria.

Tuttavia, il velo formale nasconde una serie di abusi attuati dal datore di lavoro per mano del caporale. Le ore lavorative svolte solitamente sono molte di più. Non vengono registrate quelle in esubero. Non sono fruiti i riposi formalmente disponibili. Talvolta può avvenire che la busta paga sia superiore alla somma sopra menzionata, in quel caso la parte eccedente nella sostanza viene trattenuta dallo stesso caporale.

In altri casi le ore effettivamente svolte sono inferiori, pertanto, per far figurare il salario conforme a quanto previsto dalla normativa, viene erogato il rimanente nelle forme di buoni benzina o buoni pasto.

Lo sfruttamento delle braccianti italiane è così perpetrato in una forma non manifestamente illecita.

Differenti sono le dinamiche quando si tratta di lavoratori stranieri, i quali per natura sono portati ad una maggiore vulnerabilità giuridica e sociale.

I migranti maggiormente coinvolti possono essere suddivisi in due maggioranze, la prima composta da centro-africani e nord-africani, la seconda composta da cittadini europei delle nazioni dell'Est come Romania, Bulgaria e Albania.

A differenza della componente italiana, questi sono quasi unicamente maschi.

Per essi le condizioni di sfruttamento sono molto più accentuate, alcuni di loro sono reclutati senza contratto di lavoro. Pertanto, il salario viene loro accreditato interamente in nero e senza alcun versamento retributivo.

In altri casi sono assunti con contratto a chiamata. Le buste paga sono emesse solo al fine di registrare il numero minimo di 51 ore annuali previsto dalla normativa. Le ore effettivamente svolte sono molte di più. I braccianti possono lavorare fino a dieci ore giornaliere anche per un intero anno, usufruendo di pochissime giornate di riposo, grazie alle più ampie possibilità di impiego date dalla raccolta di prodotti diversi sul territorio⁸⁷.

Le peculiarità del modo in cui il fenomeno del caporalato si manifesta in questa provincia traggono dalle caratteristiche particolari dell'attività agricola diversificata e costante che offre la provincia di brindisi.

Essa può essere divisa in settori, come quello che comprende le zone di Fasano e Mesagne, importanti per la coltivazione dell'ulivo e di prodotti ortofrutticoli, che impegna le aziende nella raccolta per tutta l'estate sino ai primi mesi dell'autunno, o ancora il settore che si estende da Francavilla a Ceglie Messapica, invece, l'attività perdura per otto mesi all'anno.

La varietà del prodotto permette al caporale di gestire manodopera tutto l'anno, di pari passo con l'attività agricola.

L'estensione territoriale consente al fenomeno di sussistere. Come descritto ad inizio paragrafo in questa provincia il fenomeno ha origine dalla difficoltà di muoversi in un così vasto territorio rurale. Ancora oggi tali organizzazioni criminali nei metodi sopradescritti basano la loro attività, in primo luogo, sul trasporto del bracciante e sulla distanza che lo separa dal luogo di lavoro, principale fattore di vulnerabilità del lavoratore.

Per lo stesso motivo si riscontra una percentuale consistente di braccianti italiani, poiché l'esigenza di spostarsi è un problema sociale anche di questi ultimi.

4.4 Lazio – Provincia di Latina

Il territorio della provincia di Latina è uno dei più attivi nel settore agricolo in Lazio, importante soprattutto per la coltivazione di piantagioni da frutta e da vite.

⁸⁷ *Ibidem*. pp. 340-342.

Il 37% dei lavoratori attivi, tra gli stanziali e gli stagionali, sono cittadini stranieri. Le nazionalità coinvolte sono differenti, i braccianti provengono dall’Africa ed Europa Orientale. Si registra, però, una peculiare comunità di cittadini indiani, originari della regione del Punjab.

Le ragioni di questa correlazione tra la regione indiana e l’Agro Pontino possono essere ricercate nella storia.

Nell’ambito della Seconda Guerra Mondiale diversi sono stati i soldati indiani di stanza presso l’esercito coloniale inglese costituenti l’Ottava Armata Britannica, sbarcati in queste zone per combattere e rimasti uccisi sulla Linea Gotica. Per questo motivo in tutto il centro Italia sono presenti cimiteri a tradizione Sikh, fra i più importanti quello sito in Forlì “Forlì Indian War Cemetery”, da cui derivò una cultura di turismo di guerra al termine del secondo conflitto mondiale. Ciò rinvigorì i rapporti tra questa terra e la cultura sikh.

Per meglio comprendere il fenomeno è doveroso insistere sulla identità sociale di questa religione, maggiormente diffusa nella regione del Punjab, tuttavia rappresentante una minoranza rispetto ai culti indiani più diffusi: Islam e Induismo. Lo stesso spirito di identità sociale ha creato spinte separatiste richiedenti l’indipendenza della regione del Punjab negli anni ’70 dal governo indiano, il quale ha risposto con una dura repressione nel 1984⁸⁸.

Tra gli anni Novanta e i primi Duemila si registrano le prime ondate migratorie verso l’Italia in cerca di migliori condizioni di vita. Ad oggi si è venuta a creare un’efficiente rete di collegamento tra il Punjab e la Provincia di Latina, utile al reclutamento di manodopera a basso costo.

La comunità indiana nella Provincia di Latina ha carattere stanziale. La coltivazione in serra, alternata a quella nei campi, fornisce possibilità lavorative per tutto l’anno. I braccianti, per la maggior parte, vivono stabilmente sul territorio italiano.

Gli stessi vivono in alloggi in affitto con la famiglia, commisurati al salario percepito.

⁸⁸ Per approfondimenti sul tema: <https://iari.site/2022/06/06/il-genocidio-senza-responsabili/>.

Una parte di lavoratori rimane stagionale. Questi, una volta giunti in Italia, molto spesso vengono accolti negli alloggi di amici o parenti, comportando, talvolta, casi di sovraffollamento.

Come in precedenza accennato è presente un efficiente collegamento tra la Provincia di Latina e la regione indiana del Punjab: esso non si sostanzia in un mero passaparola, ma in una vera e propria organizzazione di reclutamento della forza-lavoro⁸⁹ che coinvolge caporali e imprenditori, principali portatori dell'interesse nell'avere a disposizione manodopera a basso costo.

I reclutatori organizzano il viaggio, risolvono le problematiche burocratiche correlate alla richiesta di documenti utili all'espatrio e alla situazione alloggiativa una volta giunti in Italia. Promettono un lavoro sicuro e ben pagato.

Tutto ciò non è gratuito. Il reclutatore richiede una somma di denaro piuttosto esosa rispetto al prezzo del viaggio, che non sempre il lavoratore sarà in grado di versare in un'unica soluzione. Contrarrà inevitabilmente un debito che sarà obbligato a rateizzare, durante parte del periodo lavorativo in Italia.

Una volta giunto in Italia, il migrante si troverà in una situazione lavorativa molto diversa, in termini negativi, rispetto a quella prospettata dal reclutatore, oramai anche creditore.

È a questo punto che il debito condiziona il lavoratore sino a portarlo ad accettare condizioni lavorative di sfruttamento, pur di adempiere al pagamento.

Il costo del reclutamento può variare a seconda del soggetto alla quale viene offerto il lavoro, il reclutatore provvederà ad analizzare la situazione economico-familiare di colui al quale proporrà l'accordo.

Il reclutamento, che può assumere i connotati della tratta di esseri umani, è solo una fase del sistema di sfruttamento. Sul territorio, infatti, il caporale continua la sua attività in forme simili a quelle già viste nei paragrafi precedenti, in collegamento e associazione con il reclutatore estero.

⁸⁹ Cantaro, G. e Carchedi, F., *Il lavoro gravemente sfruttato. Tre casi territoriali: le province pugliesi, quella di Latina, di Cuneo ed Asti*, in Osservatorio Placido Rizzotto, a cura di, *Agromafie e Caporalato, secondo rapporto*. Edizioni Lariser, Roma, 2014, pp. 183-187.

Organizza gli spostamenti tra i campi in diretta collaborazione con gli imprenditori locali; gestisce, inoltre, la manodopera dal trasporto alla vigilanza sul luogo di lavoro. In questo contesto il caporale è più facilmente un connazionale che intrattiene rapporti con il reclutatore in Punjab e che amministra l'intera vita del bracciante, dalla ricerca del lavoro e dell'alloggio, fino a occuparsi, come di seguito meglio illustrato, del recupero di documenti utili al rilascio del permesso di soggiorno.

I braccianti sono sottoposti a condizioni lavorative di sfruttamento: alcuni di essi lavorano in nero, altri sono assunti con regolare contratto, ma la busta paga non corrisponde a quanto effettivamente devoluto al dipendente. È in uso, infatti, registrare più ore lavorative di quelle effettivamente svolte al fine di poter richiedere un sussidio di disoccupazione più alto agli istituti previdenziali, parte di esso sarà trattenuto tra l'imprenditore e il caporale che hanno organizzato la truffa ai danni dello Stato.

Dopo gli anni Novanta la comunità indiana ha progressivamente sostituito le frange di popolazione africane, albanesi e rumene, raggiungendo la maggioranza dei lavoratori stranieri impiegati in agricoltura. Ciò avviene anche per una minore attitudine alla rivendicazione, connaturata non solo all'appartenenza alla cultura Sikh, particolarmente rispettosa dei principi sulla ospitalità, ma soprattutto dal basso grado di scolarizzazione, connesso all'inganno alla quale sono sottoposti nell'ambito della tratta e del successivo sfruttamento, reso possibile dalla mancata conoscenza, oltre che della lingua italiana (almeno nei primi periodi), dei diritti esercitabili dai lavoratori.

Soprattutto nei primi periodi in cui il bracciante inizia a lavorare, con o senza contratto, dovrà risanare il debito con il reclutatore che gli ha permesso di giungere in Italia. In situazione limite è costretto a lavorare gratuitamente, dal momento che quanto guadagnato sarà devoluto a adempiere al debito.

Un ulteriore aggravamento della sua condizione è dato dalla stretta correlazione tra contratto di lavoro e permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, a causa dell'applicazione della Legge Bossi-Fini nr. 189 del 2002, la quale conduce ad un meccanismo di ricatto:

«Quando scade il visto di ingresso per lavoro stagionale o il permesso di soggiorno, per rinnovarlo si apre una forte contrattazione. Cioè il datore di lavoro o il caporale dice al lavoratore: guarda che io te lo rinnovo pure il permesso di soggiorno, però mi servono 4.000/5.000 o anche 6.000 euro. Il lavoratore non ce li ha, perché ha dato tutto ciò che aveva per arrivare, comprando il primo pacchetto–viaggio. Allora non c'è problema, gli dicono. Ci pensiamo noi impresa ma tu “lavori gratis” per pagare quanto ti è stato anticipato per regolarizzarti⁹⁰».

L'utilizzo contorto della norma aggrava la situazione di vulnerabilità del bracciante aumentando il potere e l'influenza del datore di lavoro e caporale sul lavoratore straniero.

Uno studio del 2014 di “In Migrazione”⁹¹ ha dato risalto alle condizioni lavorative para-schiavistiche nella quale i braccianti erano costretti a lavorare dodici ore al giorno per € 4,00 l'ora nella raccolta di prodotti agricoli, difficili da sostenere per alcuni di loro. Per questi motivi gli stessi erano costretti a doparsi, affinché la stanchezza fisica non compromettesse la *performance* lavorativa. In particolar modo, venivano loro somministrati antidolorifici, anfetamine, oppiacei.

L'assunzione di tali sostanze ha comportato gravi casi di dipendenza ed eventi di overdose, nonché vergogna e isolamento sociale dai connazionali per coloro che ne fanno uso, sentimento aggravato dal severo divieto di abbandonarsi a tali abusi imposto dalla religione Sikh.

«“Io vergogno troppo perché mia religione dice no questo. No buono per sikh. È vietato da nostra bibbia. Ma padrone dice sempre lavora e io senza sostanze non posso lavorare da 6 di mattino alle 18 con una pausa solo a lavoro. Io so che no giusto ma io ho bisogno di soldi.

Senza soldi io non vivo in Italia. Tu riusciresti? Padrone dice lavora e io prendo poco per lavorare meglio e non sentire dolore e fatica perché io devo lavorare. Tu mai lavorato in campagna per 15 ore al giorno?” L. Singh»⁹²

⁹⁰ *Ibidem*. p. 186.

⁹¹ In Migrazione, *Doparsi per lavorare*, in www.inmigrazione.it

⁹² *Ibidem* pp. 4-5.

La sostanza stupefacente sarebbe spacciata da connazionali, ma i primi fornitori sarebbero italiani; essi la procurerebbero in grande quantità ai primi per la rivendita al dettaglio tra i braccianti, rendendo profitto alla criminalità organizzata locale.

4.5 Nord Italia

Anche nel Nord Italia sono presenti manifestazioni del caporalato nel settore agricolo, seppur non vi siano dei regimi di monopolio come quelli riscontrati nelle campagne pugliesi.

In realtà dagli ultimi dati riscontrati il fenomeno sarebbe oramai più diffuso nelle regioni del Nord Italia rispetto a quelle del Sud, sebbene attuate con modalità differenti e meno palesi.

Una maggiore diffusione si registra nei territori maggiormente dediti all'attività agricola, come le province di Cuneo e Asti in Piemonte, il Pavese e il Mantovano in Lombardia e la provincia di Pordenone del Friuli-Venezia-Giulia.

Il dato informativo relativo ad una progressiva diffusione al Nord Italia è conseguito all'instaurazione di procedimenti. Dal 2019 il numero di procedimenti penali aventi ad oggetto il contrasto alla intermediazione illecita è cresciuto esponenzialmente fino a superare i procedimenti aperti nel Sud Italia.⁹³

È necessario saper leggere tali informazioni. Ciò non testimonia sempre una più massiccia presenza di eventi di caporalato o di organizzazioni criminali dedite allo sfruttamento lavorativo, quanto un'azione più o meno incisiva delle procure, che può variare di anno in anno.

In definitiva, il dato ha il preciso scopo di scardinare il pregiudizio per il quale il caporalato sia un tipo fenomeno del Mezzogiorno italiano.

Prendiamo ad esempio quanto avviene nelle province piemontesi di Cuneo e Asti, famose per la produzione di vini pregiati e coltivazioni ortofrutticole, quest'ultimo soprattutto nella zona di Saluzzo.

⁹³ Stoppioni, C. e Santoro, E., Gonnelli, E., *IV Rapporto del laboratorio "Altro diritto"/FLAI-CGIL sulla sfruttamento lavorativo e sulla protezione delle sue vittime*, in «L'Altro Diritto», 2022 pp. 5-6.

I territori in questione si sono guadagnati la fama di zona particolarmente attiva nel settore agricolo e caratterizzata dalla peculiare cura verso i lavoratori, sia stranieri che italiani, sia stanziali che stagionali.

Ciò ha attratto molti lavoratori stranieri, sia dalle nazioni di origine che dal Sud Italia, tra gli anni '80 e gli anni 2000.

Dal 2011 in considerazione della perdurante crisi economica iniziata nel 2008, la domanda di lavoro è aumentata ulteriormente. Popolazioni migrate che erano assunte in altri settori, come l'industria o l'edilizia, si sono riversate dalle città alle campagne di Asti e Cuneo in cerca di lavoro.

In questo contesto, i datori di lavoro, ritrovatisi dinanzi ad una domanda che superava nettamente l'offerta lavorativa, hanno iniziato ad attuare dei meccanismi volti ad abbassare il costo della manodopera e aumentare i profitti.

I lavoratori si dividono ad oggi tra coloro che sono salariati secondo regolare contratto, un'altra larga parte che svolge "lavoro grigio" e, infine, una minoranza di lavoratori assunti senza alcuna formalità.

Queste ultime due frange rappresentano i braccianti sfruttati sulla cui manodopera l'imprenditore attua dei metodi di speculazione.

Come già argomentato, con l'espressione "lavoro grigio" ci si riferisce a quei casi in cui il dipendente è assunto secondo regolare contratto, ma non percepisce quanto dichiarato in busta paga. Ci sono diverse modalità con cui tale forma di sfruttamento viene attuato. Tra le province di Cuneo e Asti, per esempio, si sfrutta un'irregolare elargizione di voucher a lavoratori stagionali⁹⁴. Il fenomeno del caporalato, inoltre, si manifesta in larga parte con l'istituzione di società cooperative cosiddette "senza terra".

I braccianti non sono direttamente assunti dall'azienda agricola, ma dalla cooperativa con un conseguente scarico di responsabilità e abbassamento di gestione dei costi della manodopera.

⁹⁴ Cantaro, G. e Carchedi, F., *Il lavoro gravemente sfruttato. Tre casi territoriali: le province pugliesi, quella di Latina, di Cuneo ed Asti*, in Osservatorio Placido Rizzotto, a cura di, *Agromafie e Caporalato, secondo rapporto*. Edizioni Lariser, Roma, 2014, pp. 205-206.

In questo senso la cooperativa attua le stesse strategie e gli stessi abusi che in altri territori sono svolti dal caporale, realizzando una particolare configurazione del caporale nella forma di persona giuridica.

Tutto ciò rende non meno grave il fenomeno, ma più complesso da controllare e reprimere per le istituzioni preposte, in particolar modo quando tali cooperative hanno sede estera o vita breve: ci si riferisce a società che vengono chiuse dopo pochi anni, i cui dipendenti vengono successivamente assunti da altrettante cooperative aperte ad hoc per velare l'attività illecita perpetrata.

Con riferimento alle condizioni abitative, i lavoratori stranieri stanziali sono spesso alloggiati in appartamenti affittati o sub-affittati.

Le situazioni peggiori si riscontrano tra i lavoratori stagionali. Se assunti da una cooperativa, solitamente è quest'ultima che si spende per ricercare una sistemazione alloggiativa comune per più braccianti, creando casi di grave sovraffollamento.

Anche al Nord Italia si rileva la presenza di alloggi di fortuna, quali tendopoli e baraccopoli, situate ai margini della città o a ridosso dei campi agricoli, come verificatosi nella città di Canelli (provincia di Asti).

Qui la tendopoli era venuta a crearsi nel centro città, spostata, su iniziativa delle istituzioni locali, ai margini del Comune, scelta che non ha risolto il problema, ma ha avuto il mero effetto di distoglierla dagli occhi dei residenti⁹⁵.

4.6 Il caporalato oltre i campi: il caso di Prato

Lo sfruttamento lavorativo interessa in Italia anche settori della produzione diversi da quello prettamente agricolo.

Casi di cronaca riguardano i più disparati ambienti lavorativi, dai servizi alla persona, all'edilizia sino ai più recenti abusi perpetrati nei confronti dei corrieri di prodotti culinari d'asporto.

⁹⁵ *Ibidem* pp. 211-212.

In questo paragrafo ci si soffermerà sulla particolare situazione dello sfruttamento lavorativo perpetrato da imprese cinesi nel settore tessile nel territorio pratese, oggetto di procedimenti penali ed eventi di cronaca di rilievo.

All'inizio degli anni '90 si insediano le prime imprese cinesi nell'industria tessile di Prato. Scalano facilmente il mercato concorrenziale italiano grazie ai bassi costi di lavoro, sino a diventarne parte integrante con lo sviluppo di quel processo chiamato "delocalizzazione in loco", per la quale parti della produzione, prima devolute a imprese estere, vengono esternalizzate dalle imprese italiane a favore di quelle cinesi con sede in Italia, in quanto le sole a garantire un abbattimento dei costi di produzione così rilevante. I laboratori tessili cinesi sostituiscono progressivamente quelli italiani e stranieri nei contratti di subfornitura.

Le imprese riuscirono ad acquisire la maggiore influenza nel settore nella prima decade degli anni 2000, quando colmarono i vuoti lasciati dalle chiusure e fallimenti di piccole e medie imprese fortemente colpite dalla crisi economica, guadagnandosi il ruolo principe nel settore pronto-moda contraddistinto dalla produzione di articolo d'abbigliamento low-cost, mercato che necessitava di peculiare quantità e velocità della lavorazione del prodotto.

Ci si chiede, a questo punto, il motivo per il quale l'impresa cinese nel settore tessile abbia scalato il mercato concorrenziale. Per dare una risposta devono essere considerati diversi fattori riguardanti l'organizzazione del sistema di produzione particolarmente flessibile, così come uno scambio più diretto e immediato con il paese d'origine della materia prima. Tuttavia, il dato più rilevante rimane il ridotto costo di produzione, il quale è dipeso da un basso costo del lavoro. Ciò è stato possibile grazie ad una sistematica violazione della normativa italiana in ordine alle condizioni lavorative alle quali i dipendenti cinesi erano sottoposti, oltre ad una serie di irregolarità nell'ambito della sicurezza sul lavoro e in materia fiscale.

I dipendenti delle imprese in questione sono per lo più anch'essi di nazionalità cinese. Complesso associare l'arrivo nel paese ad un vero e proprio arruolamento, si tratta più di una volontà del soggetto di trasferirsi in Italia, venendo a conoscenza dell'opportunità lavorativa grazie ad altri connazionali. Non si parlerebbe in questo

caso di una organizzazione dedita al *Trafficking*, ma piuttosto ad una forma di *Smuggling*⁹⁶.

Il lavoratore cinese viene assunto con regolare contratto a tempo indeterminato, nella sostanza, tuttavia, deve sottostare a condizioni ben più dure di quelle previste dal contratto: si registra, infatti, un sovra-orario rispetto al monte ore previsto, le ore in esubero non vengono conteggiate nel salario o sono pagate a nero; emergono irregolarità inerenti alla mancata fruizione del riposo settimanale e delle ferie. In questo senso la stipula di un contratto di lavoro non è garanzia di tutela dallo sfruttamento dei dipendenti.

Non tutti i lavoratori sono assunti con contratto a tempo indeterminato: alcuni sono pagati a cottimo o impiegati con contratto a tempo parziali.

In realtà, anche in questo contesto, malgrado l'aumento dell'incidenza di contratto nel tempo, il lavoro a nero ricopre la maggioranza delle assunzioni⁹⁷, soprattutto nei confronti di coloro i quali siano privi di permesso di soggiorno.

La peculiarità del sistema risiede nell'alto livello di mobilità tra i lavoratori. La mobilità è intesa nel senso di facilità di spostamenti per i dipendenti da un laboratorio all'altro tra imprese cinesi, nel caso in cui in una particolare fase della produzione si necessiti di maggiore manodopera nel momento contingente, così come una possibilità di ascesa a ruoli più importanti in là con il tempo per i dipendenti.

La prima forma di flessibilità è possibile grazie al servizio, se così lo si può chiamare, offerto dall'impresa di sleeping agreement: i dipendenti vivono e dormono sul luogo

⁹⁶ Cangioni A., Coccoloni, G., *Forme di sfruttamento lavorativo a Prato*. pp. 38-42.

A questo proposito il Consiglio dei Ministri con d.l. n. 20 del 10 marzo 2023 ha introdotto alcune novità in merito al controllo dei flussi migratori in entrata per motivi di lavoro. In base alla normativa attuale l'art. 3 del d.lgs. nr. 286/1998 fornisce due strumenti di programmazione dei flussi: un decreto annuale e un documento programmatico a cadenza triennale. Tuttavia, il complesso iter decisionale di quest'ultimo ha portato all'adozione di pochi documenti programmatici, per ultimo il 2004-2006. Il decreto-legge 20/2023 modifica la disciplina fornendo come strumenti legislativi un decreto flussi a cadenza triennale, ulteriormente modificabile da decreti annuali a seconda dell'esigenza contingente, al fine di tener sotto controllo le immigrazioni nel paese per motivi di lavoro.

Al momento di stesura della presente trattazione il decreto-legge in disamina è al vaglio delle camere per l'eventuale conversione in legge. Poco si può dire dell'efficacia applicativa della nuova normativa nel caso in cui essa venisse adottata.

Ulteriori approfondimenti sui contenuti sono fruibili al seguente link: <https://integrazioneimmigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/3117/Flussi-dingresso-semplificazioni-e-sanzioni-tutte-le-novita-del-DL-202023>.

⁹⁷ *Idem*. p. 61.

di lavoro. Ciò li lega ancor di più al laboratorio e permette loro di sottostare a ritmi così intensi di lavoro per un tempo molto più lungo di quanto avviene, per esempio, in agricoltura in cui tutto è cadenzato dalla stagionalità.

Le difficoltà di emersione del fenomeno sono da ricondursi alle condizioni di vulnerabilità patite dai dipendenti. Un caso particolare è rappresentato dai richiedenti protezione internazionale, che, al pari al pari dei non titolari di permesso di soggiorno, sono portati ad accettare lo sfruttamento lavorativo come una condizione di vita priva di alternative.

Il richiedente può aver, erroneamente, timore che la denuncia della sua condizione alle autorità competenti possa comportare la perdita dei benefici della protezione internazionale; sicuramente dovrà essere preparato a perdere il lavoro e ricercarne un altro; a ciò si aggiunga che la lentezza delle inchieste nel riconoscimento di un risarcimento danno può persuadere il dipendente a non sporgere denuncia. Nel caso in cui, inoltre, come capita spesso, il dipendente abbia contratto un debito contratto con l'organizzazione di imprenditori al momento della partenza dal paese di origine per il pagamento del viaggio.

Tutto ciò favorisce l'economia sommersa di tale contesto di mercato di lavoro e legittima una modalità di produzione che col passare degli anni è diventata normalità. Similmente al contesto agricolo, essa ha permesso alle imprese cinesi di abbassare i costi del lavoro e mantenersi concorrenziali sul mercato globale in assenza di investimenti tecnologici sui fattori produttivi.

Il sistema è improntato all'ottimizzazione delle risorse umane. Si tende a far passare più tempo possibile al dipendente sul posto di lavoro mediante il cosiddetto "*Sleeping agreement*". Il lavoratore ha la possibilità di dormire in azienda, risparmiando sulle spese alloggiative.

Le condizioni non sono delle migliori, ma diventano una scelta obbligata per il migrante appena giunto nel paese tenendo conto del salario e delle ore lavorative alle quali è sottoposto.

La sistemazione alloggiativa ha comportato in passato gravi violazioni in termini di sicurezza sul posto di lavoro. L'episodio che ha avuto più risonanza mediatica è il rogo

di Teresa Moda: nel settembre del 2013, a causa di un incendio divampato per un guasto all'impianto elettrico, sono morti sette lavoratori, i quali dormivano in azienda in soppalchi in cartongesso.

La tragedia ha fatto emergere lo sfruttamento lavorativo, dimostrando le condizioni nelle quali vivevano i dipendenti e le violazioni al modello di sicurezza utilizzato dall'azienda, sostanzialmente nullo.

«Nel rogo di Teresa Moda morirono sette operai cinesi: il decesso fu per tutti da monossido di carbonio e da cianuro, sprigionato per la combustione di stoffe di nylon. Diversi di loro non morirono nel sonno, ma avevano cercato di fuggire da quel capannone diventato per loro una trappola senza via di scampo»⁹⁸

Dalle ricostruzioni della stampa che sopra si sono riportate si deduce la mancanza di addestramento dei dipendenti sull'utilizzo delle vie di fuga, l'assenza di queste ultime e l'utilizzo di materiale tossico nell'attività di produzione. Situazioni che esulano dall'ambito sfruttamento, ma che fanno da contorno al medesimo in questa sua peculiare declinazione. Più in generale forse sulle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro la strada da fare è ancora lunga, tanto più quando le imprese scelgono in modo palese la via dello sfruttamento lavorativo, anche in termini di sovraffollamento per incrementare la produzione e il guadagno.

Di recente è stata registrata una progressiva sostituzione di parte dei migranti cinesi con soggetti di altre nazionalità come dipendenti sfruttati sul posto di lavoro. Invero, non si tratterebbe di una vera e propria sostituzione quanto più di un mercato del lavoro complementare a quello principale ancora in larga parte costituito da cittadini cinesi. Il fenomeno ha preso piede a seguito della crisi economica degli anni 2000, in concomitanza con il sistema di controlli alle aziende conseguito al rogo di Teresa Moda. Complesso di cause che ha fatto sorgere l'esigenza di ulteriore riduzione dei costi di produzione per l'impresa per rimanere competitiva sul mercato.

⁹⁸ Prato, rogo di Teresa Moda: assolti in Cassazione i proprietari dell'immobile, in *La Repubblica*, pubblicato il 24 maggio 2019.

Nelle imprese cinesi insistenti sul territorio pratese le nazionalità maggiormente soggette a sfruttamento lavorativo sono quelle provenienti da Bangladesh, Marocco, Africa Subsahariana.

Anche in questo caso la motivazione che spinge gli imprenditori a impiegare lavoratori migranti è un abbassamento dei costi del lavoro. Non si registra, tuttavia, una grande differenza tra il salario percepito da dipendenti cinesi e dipendenti non cinesi⁹⁹, la riduzione dei costi si avrebbe per la mancata fruizione del servizio di sleeping agreement e altri connaturati ad esso in quanto facenti parte della comunità cinese.

Con riferimento alle condizioni di ingaggio è emerso come l'imprenditore preferisca impiegare il lavoratore in nero o, in casi rari, con contratto part-time, integrando una forma di lavoro grigio adottando una delle modalità viste finora.

Il dato costante fra i lavoratori è l'essere titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Ciò permetterebbe all'imprenditore di ridurre sensibilmente il costo del lavoro incorrendo, nella peggiore delle ipotesi, in una violazione per l'impiego di lavoratori in nero e non per sfruttamento lavorativo o impiego di migranti irregolari.

In questa particolare forma lo sfruttamento è percepito come la normalità dai lavoratori cinesi e di altre nazionalità, considerato come unica modalità di lavoro per mantenere la produzione efficiente e competitiva per il mercato, sono infatti limitate nel settore le denunce all'autorità.

Non sono presenti delle vere e proprie forme di costrizione, né nel reclutamento della manodopera, né durante l'impiego, rimane costante, tuttavia, per il grado di vulnerabilità del lavoratore, l'asimmetria contrattuale di fatto sussistente tra dipendente e datore di lavoro.

⁹⁹ Cangioni, A., Coccoloni, G., *Forme di sfruttamento lavorativo a Prato*. pp. 72-73.

Bibliografia

Baccaro, A., *Il caporalato delle badanti: «A processo chi le sfruttò»*, in «Corriere della Sera», 11 luglio 2021.

Belloni, G. e Rizzello, A., *Sfruttamento lavorativo, criminalità organizzata e attività di contrasto in Veneto*, in Osservatorio Placido Rizzotto, a cura di, *Agromafie e Caporalato, quinto rapporto*. Ediesse Futura, Roma, 2020, pp. 415-419.

Buffa, M., *L'esperienza della "clinica legale" in materia di immigrazione e protezione internazionale: dalla didattica al diritto vivente*, in Fanlo Cortés I. e Ferrari D., a cura di, *I soggetti vulnerabili nei processi migratori la protezione internazionale tra teoria e prassi*. G. Giappichelli, Torino, 2020, pag. 229-246.

Cangioni, A., Coccoloni, G., *Forme di sfruttamento lavorativo a Prato*, Firenze, 2018 pp. 38-42 e 72-73.

Cantaro, G. e Carchedi, F., *Il lavoro gravemente sfruttato. Tre casi territoriali: le province pugliesi, quella di Latina, di Cuneo ed Asti*, in Osservatorio Placido Rizzotto, a cura di, *Agromafie e Caporalato, secondo rapporto*. Edizioni Lariser, Roma, 2014, pp. 119-216.

Caprioglio, C., Rigo, E., *Lavoro, politiche migratorie e sfruttamento: la condizione dei braccianti migranti in agricoltura* in «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza», 3/ 2020, pp 40-41 e p. 53.

Carchedi, F., *La componente del lavoro indecente nel settore agricolo. Casi di Studio territoriali. – Puglia. Il caso di Brindisi e Taranto* in Osservatorio Placido Rizzotto FLAI-CGIL, a cura di, *Agromafie e Caporalato Quinto Rapporto*. Ediesse Futura, Roma, 2020, pp. 337-338.

Coldiretti, Eurispes e la Fondazione “Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare”, a cura di *Agromafie - Sesto Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia*. Eurispes, Roma, 2019, p. 82.

Crispino, A., *Caporalato digitale tra rider, account italiani venduti a migranti irregolari: Dammi il 20% e ti cedo l’account*”, in «Corriere della Sera», 18 settembre 2019.

di Martino, A., “*Caporalato*” e repressione penale. *Appunti su una correlazione troppo scontata*, in Rigo, E., a cura di, *Leggi, Migranti e Caporali – prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*. Pacini Giuridica, Pisa, 2015, pp. 69-76.

di Martino, A., *Questioni di legittimità costituzionale sul reato di sfruttamento lavorativo: punti e contrappunti*, in «L’Altro Diritto», 6, 2022, pp.7-20 e 29-35.

di Martino, A., *Stato di Bisogno o condizione di vulnerabilità tra sfruttamento lavorativo, tratta e schiavitù, contenuti e metodi fra diritto nazionale e orizzonti internazionali*, in «Archivio Penale», 1, 2019, pp. 37-43.

European Asylum Support Office, *Guida sull’appartenenza a un determinato gruppo sociale, 2020*.

Fanlo Cortés, I., in *All’insegna dell’incertezza del diritto. “Pacchetto sicurezza” e immigrazione clandestina a livello locale*, Fanlo Cortés, I., a cura di, *Diritto, Immigrazione, Territorio*. Ledizioni, Milano, 2012, p. 90.

Fanlo Cortés, I., *Dal Decreto Minniti al Decreto Salvini: Politiche migratorie e produzione istituzionale di irregolarità*, in, Fanlo Cortés, I. e Ferrari, D., a cura di, *I soggetti vulnerabili nei processi migratori, la protezione internazionale tra teoria e prassi*. G. Giappichelli, Torino, p. 154.

Favilli, C., *La protezione umanitaria per motivi di integrazione sociale. Prime riflessioni a margine della sentenza della Corte di cassazione n. 4455/2018*, a cura di, questionegiustizia.it, 14 marzo 2018.

Genovese, D., *Centro di ricerca interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni, 2015* in «www.adir.unifi.it» pp. 2-4, p. 27 e pp. 29-30.

Franchi, M., *Gli yacht di lusso costruiti sfruttando gli operai migranti*, in «Il Manifesto», 11 novembre 2020.

Mazza Galanti, F., *Il Decreto Minniti-Orlando in materia di protezione internazionale: luci e ombre*, in Fanlo Cortés, I. e Ferrari, D., a cura di, *I soggetti vulnerabili nei processi migratori la protezione internazionale tra teoria e prassi*. G. Giappichelli, Torino, pp. 141-142.

Mancini, D., *I «Decreti Salvini». I lavoratori agricoli stranieri diventano più vulnerabili*, in Osservatorio Placido Rizzotto FLAI-CGIL, a cura di, *Agromafie e Caporalato Quinto Rapporto*. Ediesse Futura, Roma, 2020 pp. 27-30

McBritton, M., *Lavoro in agricoltura e immigrazione*, in Rigo, E., a cura di, *Leggi, Migranti e Caporali – prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*. Pacini Giuridica, Pisa, 2015, pp. 101-114.

Nicodemi, F., *Le vittime della tratta di persone nel contesto della procedura di riconoscimento della protezione internazionale. Quali misure per un efficace coordinamento tra i sistemi di protezione e di assistenza?*, in «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza», 1/2017 p. 10.

Papa, I., Consorzio Nova, *Il profilo del caporalato nella stampa italiana. Visibilità, significati, rappresentazioni*, 2021, pp. 27-42.

Perrotta, D., *Il caporalato come sistema: un contributo sociologico*, in Rigo, E., a cura di, *Leggi, Migranti e Caporali – prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*. Pacini Giuridica, Pisa, 2015, pp. 15-30.

Pittaluga, C. e Momi, C., *L'impatto della direttiva 52/2009/CE sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo tra i braccianti agricoli*, in Rigo, E., a cura di, *Leggi, Migranti e Caporali – prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*. Pacini Giuridica, Pisa, 2015, pp. 34.

Santoro, E., *Asilo e tratta: il tango delle protezioni*, in «Questione Giustizia», Fascicolo 2/2018. p.14.

Scotto, A., *Tra sfruttamento e protesta: i migranti e il caporalato agricolo in Italia meridionale*, in «REMHU - Rev. Interdiscip. Mobil. Hum., Brasília, Ano XXIV, n. 48, p. 79-92, set./dez. 2016».

Stoppioni, C. e Santoro, E., Gonnelli, E., *IV Rapporto del laboratorio "Altro diritto"/FLAI-CGIL sulla sfruttamento lavorativo e sulla protezione delle sue vittime*, in «L'Altro Diritto», 2022. pp. 5-6 e pp. 27-42.

Torre, V., *Lo sfruttamento del lavoro. La tipicità dell'art. 603-bis cp tra diritto sostanziale e prassi giurisprudenziale*, in «questionegiustizia.it», Fascicolo 4/2019 *Il Valore del Lavoro, Parte IV*.

Trucco, L., *La tutela giuridica della vittima nelle situazioni di grave sfruttamento lavorativo*, in Osservatorio Placido Rizzotto, a cura di, *Agromafie e Caporalato, secondo rapporto*. Edizioni Lariser, Roma, 2014, pp. 97-99 e p. 105.

Giurisprudenza

Cassazione penale, Sez. IV, 11 novembre 2021, nr. 45615.

Cassazione penale, Sez. IV, 11 novembre 2022, nr. 7861.

Cassazione penale, Sez. V, 04 aprile 2011, n. 13532.

Cassazione penale, Sez. V, 24 settembre 2010, n. 40045.

Cassazione penale, Sez. V, 28 settembre 2012, nr. 37638.

Cassazione penale, Sez. VI, 11 aprile 2014, n. 24057.

Corte assise di Lecce, 13 luglio 2017, n. 2.

Corte Giust. Ue, 17 febbraio 2009, C-465/07.

G.u.p. del Tribunale di Prato, Ord. 17.7.2019.

Cassazione Civile, Sez. I, 20 gennaio 2020, nr. 1104/2020.

Cassazione Civile, Sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455.

Sitografia

<https://iari.site/2022/06/06/il-genocidio-senza-responsabili/>.

<https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/3117/Flussi-dingresso-semplificazioni-e-sanzioni-tutte-le-novita-del-DL-202023>.

In Migrazione, *Doparsi per lavorare*, in www.inmigrazione.it

UNHCR *Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato*, settembre 1979. p. 12. reperibile al <https://www.asgi.it/wp-content/uploads/public/unhcr.manuale.sulle.procedure.e.i.criteri.per.la.determinazione.dello.status.di.rifugiato.pdf>.

Ringraziamenti

A conclusione di questo elaborato è doveroso dedicare qualche riga a coloro che si sono rivelati indispensabili nel compimento di questo percorso di studi.

Innanzitutto, ringrazio la Prof.ssa Isabel Fanlo Cortés e il dott. Matteo Buffa che mi hanno sapientemente guidato nella stesura di questa tesi.

Ringrazio la mia famiglia, compresi coloro che non ci sono più e che mi sorrideranno orgogliosi da lassù, motore immobile della mia dedizione nel concludere questo percorso personale prima che professionale.

Ringrazio la mia ragazza, che ha saputo elevarmi per ogni mio piccolo traguardo e sorreggermi nei momenti più difficili, quando la forza d'animo vacillava.

Rivolgo un pensiero di gratitudine, infine, ai miei amici, che, nonostante la distanza, hanno saputo riempire i giorni vacanza di felici ricordi nella speranza di riavermi di nuovo vicino.